

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBIZZATI: Sollecito esame delle domande presentate dai perseguitati politici al Ministero del tesoro. (22467) . . .	IV	BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Balacco Paolo. (21987)	X
ALMIRANTE: Benefici per i profughi della Cirenaica. (22351)	V	BUFFONE: Rapida procedura nella concessione delle indennità <i>una tantum</i> agli invalidi di guerra. (22492) . . .	X
AMENDOLA PIETRO: Fermata di alcuni treni alla stazione di Anagni (Salerno). (22554)	V	BUZZELLI e SCOTTI FRANCESCO: Sulla grave situazione creatasi nella zona di Carate di Brianza (Milano) a seguito della chiusura di alcune fabbriche. (20362)	XI
AUDISIO: Sulla somma liquidata al vescovado di Alessandria per danni di guerra. (2694).	VI	CACCIATORE. Funzionamento della commissione prevista dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, per i perseguitati politici antifascisti. (22088)	XII
AUDISIO: Riliquidazione della pensione per i maestri. (22477)	VI	CAPALOZZA: Aggiornamento e coordinamento delle nuove norme sull'imposta di bollo. (21715)	XII
BAGLIONI: Revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie. (21842) . . .	VII	CAPALOZZA: Sulla mancata reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dichiarati elettori con sentenza della Corte d'appello. (22353)	XIII
BERLINGUER: Costruzione della strada litoranea Alghero-Bosa (Sassari-Nuoro). (21977)	VII	CAPALOZZA: Indennizzo danni di guerra ai cittadini italiani trasferiti in zone di occupazione militare. (22363) . .	XIII
BERRY: Sull'iscrizione nelle liste di leva dell'esercito jugoslavo di nostri connazionali residenti nella zona B. (22285)	VIII	CAPALOZZA: Elenco dei capolavori d'arte per i quali è stato concesso il permesso di temporanea esportazione negli Stati Uniti d'America. (22418)	XIII
BIAGIONI: Riapertura dei termini per il cambio dei biglietti e titoli provvisori della Banca d'Italia. (22468)	VIII	CAPALOZZA e MASSOLA: Sul canone imposto dall'U. N. E. S. ai contadini soci della cooperativa braccianti di Ostra (Ancona). (21824)	XIII
BIANCHI CHIECO MARIA: Sulla soppressione del 9° comando territoriale di Bari. (21685)	VIII	CAPALOZZA e BUZZELLI: Sull'adeguamento delle tariffe professionali forensi, in conseguenza dell'aumento della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori. (21843)	XIV
BIGIANDI: Sugli infortuni verificatisi nella cava di pietra di cemento di Taena di Chitignano (Arezzo). (21670)	IX	CAPALOZZA e MASSOLA: Sulla controversia sorta sulle operazioni elettorali del comune di Belforte all'Isauro (Pesaro). (21933)	XIV
BIGIANDI: Su ostacoli frapposti dagli organi prefettizi alle amministrazioni comunali e provinciali per l'abbonamento a riviste tecniche amministrative. (22287)	X		
BONTADE MARGHERITA: Criteri di inquadramento dei maestri d'arte degli istituti di rieducazione dei minorenni, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. (22531) . . .	X		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

	PAG.		PAG.
CAPALOZZA e BUZZELLI: Testo della circolare relativa alle accuse penali mosse a parlamentari. (21985)	XV	COLITTO: Costruzione di una rete di fognature a Cardito (Napoli). (22133)	XXI
CAPRARA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Perna Giuseppe. (21905)	XV	COLITTO: Sistemazione delle strade interne di Brusciano (Napoli). (22134)	XXI
CAPRARA: Costruzione di edifici scolastici a Portici (Napoli). (22408)	XVI	COLITTO: Sulla soppressione della pretura di Guglionesi (Campobasso). (22188)	XXI
CASTELLARIN: Per risolvere la crisi finanziaria dell'I. N. A. (20210)	XVI	COLITTO: Completamento della fognatura e della rete idrica interna di Guglionesi (Campobasso). (22189)	XXII
CASTELLARIN: Sulle accuse rivolte all'agente generale per l'I. N. A. in Roma. (21682)	XVII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a San Leonardo di Larino (Campobasso). (22199)	XXII
CASTELLARIN: Sulla soppressione e il declassamento di alcuni distretti militari. (21907)	XVII	COLITTO: Riparazione dell'edificio scolastico e della casa comunale di Guglionesi (Campobasso). (22200)	XXII
CASTELLARIN: Adeguamento dell'indennità di alloggio dei sottufficiali e degli appuntati dei carabinieri con alloggio non di servizio. (22290)	XVIII	COLITTO: Completamento della fognatura e della rete idrica interna di Guglionesi (Campobasso). (22201)	XXII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Valerio Giuseppe. (18521)	XVIII	COLITTO: Costruzione del mercato coperto a Mesagne (Brindisi). (22203)	XXII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Palumbo Giuseppe. (20037)	XVIII	COLITTO: Sulla vertenza per fornitura di energia elettrica in atto fra la società elettrica Ponale e i comuni di Rovereto e Riva (Trento). (22208)	XXIII
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Masato Luigi. (21989)	XVIII	COLITTO: Revoca della sospensione del concorso magistrale. (22229)	XXIII
COLITTO: Sulla mancata concessione di benefici economici agli ufficiali sfolati. (21723)	XVIII	COLITTO: Sull'esclusione o meno dell'A. N. A. S. e della G. R. A. dal divieto di lavoro straordinario. (22338)	XXIV
COLITTO: Costruzione della strada San Giovanni in Galdo-scalo ferroviario di Matrice (Campobasso). (21807)	XVIII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Gaghole (Macerata). (22270)	XXIV
COLITTO. Sistemazione e asfaltatura della strada di Pieve di Soligo di Vidor (Treviso). (21950)	XIX	COLITTO: Completamento della rete idrica di fognatura di Castelmauro (Campobasso). (22272)	XXIV
COLITTO: Istituzione di un posto telefonico pubblico in due frazioni di Povegliano (Treviso). (21967)	XIX	COLITTO: Sulla nomina dell'amministratore per i beni di uso civico di Cerasuolo di Filignano (Campobasso). (22355)	XXIV
COLITTO: Istituzione di posti telefonici pubblici a Vidor (Treviso). (21969)	XIX	COLITTO: Aumento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza. (22411)	XXV
COLITTO. Istituzione di una linea telefonica tra Pruno di Laurino (Salerno) e il comune. (21970)	XX	COLITTO: Concessione di benefici alla Casa di carità di Campobasso. (22412)	XXV
COLITTO: Istituzione del telefono a Brusaporco di Resana (Treviso). (22001)	XX	COLITTO: Sull'indennità di trasferta e di alloggio ai sottufficiali ed agenti del reparto mobile di pubblica sicurezza. (22413)	XXV
COLITTO: Istituzione di posti telefonici pubblici in alcune frazioni di San Pietro di Feletto (Treviso). (22002)	XX	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Ferrazzano (Campobasso). (22438)	XXV
COLITTO: Istituzione di posti telefonici pubblici in due frazioni di Valdobbiadene (Treviso). (22004)	XX	COLITTO: Sistemazione della strada Mafalda-bivio di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (22522)	XXV
COLITTO: Istituzione dell'istituto tecnico agrario in Scerni (Chieti). (22015)	XX	COLOGNATI: Sulla chiamata alle armi da parte della Jugoslavia di giovani italiani residenti nella zona B. (21981)	XXVI
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Sernaglia della Battaglia (Treviso). (22028)	XXI	COMPAGNONI: Sulla nomina del medico nel polverificio militare di Fontana Liri (Frosinone). (21013)	XXVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

	PAG.		PAG.
COMPAGNONI: Costruzione di una pensilina nella stazione ferroviaria di Ceccano (Frosinone). (22598) . . .	XXVII	GIACONE e BERTI: Sul mancato pagamento dei salari agli operai zolfatai della Sicilia. (21284)	XXXV
COMPAGNONI: Ripristino del servizio di autopulman della ditta Zeppieri in coincidenza con il treno 791 in partenza da Roma alle 19,20. (22599) .	XXVII	GIOLITTI: Modifica dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato. (20777)	XXXV
CREMASCHI ed altri: Somme realizzate per il soccorso invernale e assegnate alle province per assistenza. (21516)	XXVII	GIRAUDO ed altri: Sulle disponibilità di solfato di alluminio per la produzione della poltiglia cuneese. (20764)	XXXVI
CUTTITTA: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Paradisi Giovanni. (21560)	XXVIII	GUADALUPI e BOGONI: Sulla destinazione dei fondi assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno. (22532)	XXXVI
CUTTITTA: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Morsicato Antonino. (22174). . . .	XXIX	INVERNIZZI: Arginatura del torrente Lura nel comune di Lurate Caccivio (Como). (22099)	XXXVII
D'AMBROSIO: Sul mancato finanziamento al comune di Arzano (Napoli) per i lavori di fognatura. (22294) . . .	XXIX	INVERNIZZI: Sul transito di una colonna di macchine pubblicitarie della Brill, fra Varese e Como. (22556)	XXXVII
DANTE: Riforma sugli esami di Stato. (22163)	XXIX	LOMBARDI CARLO e SCOTTI FRANCESCO: Sul bando di concorsi a posti di primario chirurgico e di primario pediatra all'ospedale civile di Vigevano (Pavia). (22089)	XXXVIII
DANTE: Entità delle somme impiegate dall'Ente nazionale idrocarburi in impianti petroliferi. (22172)	XXIX	LUCIFREDI ed altri: Ripristino della delega a favore degli ingegneri capi dei distretti minerari in materia di coltivazione di giacimenti minerari. (18401)	XXXVIII
DANTE: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Porto Palo (Siracusa). (22356)	XXXI	MAGLIETTA: Sullo sciopero proclamato dalle agenzie dell'I. N. A. di Napoli, Roma, Torino, Genova e Firenze. (20361)	XXXIX
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Luigi Giordano. (20538)	XXXI	MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lembo Filomena. (21791)	XXXIX
DE' COCCI e CARCATERA: Per assicurare il trasporto in carri refrigeranti delle produzioni ortofrutticole. (22613)	XXXI	MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Brancaccio Nunzio. (21848)	XL
DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ottone Hirech. (16855)	XXXII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bernardi Giovanni. (22193)	XL
DI BELLA: Sulla mancata applicazione da parte dell'I. N. A. della legge 1° luglio 1955, n. 565, a favore dei propri dipendenti. (2635)	XXXII	MARZOTTO: Sull'estensione dell'attività dell'E. N. I. alla costruzione di cucine a fornelli. (21427)	XL
DI MAURO e FALETRA: Pagamento dei salari spettanti ai lavoratori della miniera Saponaro (Caltanissetta). (21825)	XXXIII	MICELI e MESSINETTI: Su una denuncia per sevizie sporta a carico di due dipendenti dell'Opera valorizzazione Sila e di due carabinieri. (22155) . .	XLI
FANELLI: Sulla soppressione delle preture di Alvito ed Atina (Frosinone). (21901)	XXXIV	MICHELINI: Sulla circolare emanata dall'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia relativa al mancato riconoscimento di contributi per i fabbricati di una sola unità immobiliare distrutti da eventi bellici. (21867)	XLII
FERRI: Sul trasferimento in altro comune della pretura di Asciano (Siena) e ricostituzione della pretura di Montalcino (Siena). (22093)	XXXIV	PIERACCINI: Sull'area di via del Tritone in Roma, acquistata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. (20466)	XLIII
GASPARI: Costruzione della sede comunale di San Salvo (Chieti). (22339) .	XXXIV		
GERACI: Sulla sospensione dei lavori di costruzione dell'acquedotto civico interessante alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria. (22347)	XXXIV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

	PAG.		PAG.
PIERACCINI Sistemazione in ruolo del personale avventizio delle camere di commercio. (22053)	XLVI	SPADAZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Calciano Adele. (21941)	LVI
PIERACCINI: Sul mancato bando di concorsi a vicebrigadiere di pubblica sicurezza. (22359)	XLVII	SPADAZZI: Ultimazione di un gruppo di cassette rurali a Serra di Ferrandina (Matera). (21956)	LVI
POLANO: Concessione dei benefici previsti dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, a favore degli operai addetti ai lavori di facchinaggio. (22627)	XLVII	SPADAZZI: Opere pubbliche a Ferrandina (Matera). (22109).	LVI
POLANO e PIRASTU: Per l'esecuzione delle opere comprese nel piano generale di bonifica e trasformazione fondiaria della media valle del Tirso (Sardegna). (22031)	XLVIII	SPADAZZI: Apertura di un ambulatorio pediatrico a Cersosimo (Potenza). (22187)	LVII
RAPELLI ed altri: Sul mancato aumento degli stipendi ai dipendenti delle agenzie I. N. A. di alcune città italiane. (19292)	XLIX	SPADAZZI: Promozione al grado superiore dei sottufficiali delle guardie di pubblica sicurezza aventi diritto. (22360)	LVII
REALI e LAMI: Sull'infortunio verificatosi nella miniera della Montecatini a Pomignano (Forlì). (21691)	XLIX	SPADAZZI: Istituzione di una sezione di pretura a Montalbano Jonico (Matera). (22361)	LVII
ROBERTI: Applicazione dei criteri suggeriti dal Consiglio di Stato per i bandi di concorso per esame speciale. (21894)	L	SPONZIELLO: Elettificazione del tratto Bari-Lecce. (22439)	LVII
ROBERTI e BASILE GIUSEPPE: Aumento delle retribuzioni dei dipendenti dell'I. N. A. (20242)	L	VIOLA: Perequazione del trattamento usato ai candidati al concorso direttivo B-4 ammessi alla prova orale, con quello riservato ai candidati del concorso A/2. (22479)	LVIII
ROBERTI e FOSCHINI: Riforma amministrativa della Camera di commercio di Napoli. (21879)	LI		
ROMUALDI: Sul risalto dato all'arresto di un gruppo di giovani torinesi detentori di esplosivi. (2658, già orale)	LI		
ROSINI: Sulla domanda di derivazione d'acqua presentata dal Consorzio « Lessimo Euganeo Berico » di Verona. (22341)	LII		
SEMERARO SANTO: Versamento alla previdenza sociale dei contributi previdenziali trattenuti agli operai sfollati nel 1955 e 1956 dall'arsenale di Brindisi. (21724)	LII		
SORGI: Sulla disciplina dei lavori di facchinaggio. (22636)	LIII		
SPADAZZI: Proroga dei termini per l'ammmodernamento dei laboratori di panetteria per i panificatori della Lucania. (21826)	LIV		
SPADAZZI: Trasformazione <i>in loco</i> della bauxite garganica. (21836)	LIV		
SPADAZZI: Sistemazione della strada statale n. 92 nel tratto torrente Favoleto-Corleto-Sant'Arcangelo (Potenza). (21917)	LV		
SPADAZZI: Ultimazione della strada Castelsaraceno-San Chirici Raparo (Potenza). (21918)	LV		

ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della lentezza con cui procede l'esame delle domande presentate dai perseguitati politici e che cosa intende fare per impedire che si rinnovi, anche per i perseguitati politici, lo scandalo delle pensioni di guerra liquidate spesso a distanza di molti anni dalla presentata domanda. (22467).

RISPOSTA. — Sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente i perseguitati politici antifascisti, si premette che detta commissione è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1955 e si è insediata nel palazzo demaniale di via Dalmazia n. 28, dove ha sede anche il servizio infortunati civili della direzione generale delle pensioni di guerra.

All'uopo, presso detto servizio sono stati istituiti due appositi uffici per la trattazione delle pratiche che assommano a circa 12 mila.

Al momento attuale l'istruttoria di tali pratiche trovasi a buon punto e circa una buona metà di esse sono già al completo e pronte per essere sottoposte all'esame della commissione.

Fin dal primo insediamento di tale consesso sorsero, per altro, varie difficoltà circa l'interpretazione della legge n. 96 e fu anche

rilevata la necessità della nomina di un segretario a cui affidare i molteplici adempimenti di segreteria.

Ad ovviare a tali difficoltà, per iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin venne presentata alla Camera una proposta di legge la quale prevedeva alcune integrazioni alle norme esistenti, la nomina del segretario e la inclusione nella commissione di un magistrato della Corte dei conti.

Ora finalmente la proposta di legge dei deputati Secreto e Castellarin è stata approvata dal Parlamento per cui non vi sono altre difficoltà che possono ostacolare il funzionamento della commissione in parola.

Pertanto, le pratiche già istruite saranno al più presto portate all'esame della commissione stessa e si ha ragione di ritenere che oramai tutto il lavoro potrà essere svolto con la dovuta speditezza.

Il Ministro: MEDICI.

ALMIRANTE. *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in realizzazione alle richieste dei profughi della Cirenaica, intenda:

a) ripristinare l'assistenza per i profughi residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno;

b) riammettere al sussidio quelle famiglie che, pur avendo riscosso il premio di liquidazione, a norma di legge, versano tuttora in stato di bisogno;

c) dare immediato pagamento dei danni di guerra al fine di consentire un miglioramento delle loro condizioni economiche;

d) estendere agli stessi, in caso di rimpatrio, tutte le provvidenze di legge vigenti a favore dei profughi residenti in patria, ivi compreso il beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, con possibile precedenza per quelle famiglie che, giunte in patria, non vi hanno alcuna possibilità;

e) concedere altresì l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica così come prevista dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1952, n. 137. (22351).

RISPOSTA. — I connazionali residenti in Cirenaica, che per effetto degli eventi bellici si trasferirono in Tripolitania, hanno fruito fino dal 30 giugno 1955, del beneficio del sussidio, nella stessa misura prevista per i profughi in Italia, ai sensi dell'articolo 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Successivamente a tale data — per effetto della legge 17 luglio 1954, n. 594 — ai predetti connazionali è stata posta l'alternativa fra la concessione dell'assistenza in tutte le

forme previste dalla legge all'atto del rimpatrio e la liquidazione, sul luogo, del premio di lire 50 mila *pro capite* a titolo di liquidazione definitiva.

Allo stato, il ripristino dell'assistenza a favore dei connazionali, che dalla Cirenaica si trasferirono in Tripolitania e colà risiedono — così come proposto dall'onorevole interrogante — a prescindere dal divieto fraposto dalle norme di legge vigenti che regolano la materia e dalle difficoltà finanziarie, costituirebbe tra la comunità italiana della Tripolitania motivo di malcontento, come già avvenne durante il biennio in cui fu praticata l'assistenza ai connazionali della Cirenaica.

Tale disparità di trattamento, infatti, determinò, allora, vivissimo risentimento da parte dei connazionali già residenti in Libia, i quali, pur avendo vissuto e sopportato, non meno dei profughi della Cirenaica, i disagi della guerra e della occupazione militare della colonia, nonché il danno dei conseguenti avvenimenti politici, si ritennero esclusi ingiustamente dall'assistenza.

Inoltre la discriminazione fra le due categorie sarebbe tanto più ardua, ora, in quanto sono ormai trascorsi 13 anni dal trasferimento in Libia dei connazionali già residenti in Cirenaica.

Infine, è da tenere presente che anche in Italia i profughi rimpatriati da oltre 10 anni sono esclusi dal beneficio del sussidio, e che tale criterio limitativo non può, per analogia, non applicarsi ai profughi dalla Cirenaica in Tripolitania.

È ovvio, però, che i connazionali provenienti dalla Cirenaica, i quali non abbiano già usufruito sul posto del premio di lire 50 mila *pro capite*, potranno ottenere, dopo il rimpatrio in Italia, tutte le provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle norme in vigore, sempreché, s'intende, risulti accertato nei loro confronti lo stato di bisogno.

Per quanto concerne la proposta, poi, di dar corso all'immediato pagamento degli indennizzi per i danni di guerra subiti dai connazionali suddetti, si comunica che è stato già interessato al riguardo il Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno venire incontro alle esigenze dei numerosissimi operai, studenti, impiegati, ecc., che da Angri (Salerno) si recano quotidiana-

mente a Napoli, disponendo che ad Angri effettuino una fermata anche i treni 820, 827 e 833. (22554).

RISPOSTA. — Non è opportuno assegnare la fermata per servizio viaggiatori ad Angri ai treni diretti 820, 827 ed 833, per non snaturare la caratteristica di celerità dei treni stessi, tenuto anche conto che il medesimo provvedimento verrebbe certamente invocato da altre località della linea, di non minore importanza.

D'altra parte è da tener presente che i treni 820 e 833 affiancati, a breve intervallo, da altri treni ugualmente utili allo scopo, mentre l'827 in partenza da Napoli alle 12,05, non sembra possa essere di effettiva utilità a coloro che debbono rientrare ad Angri al termine delle attività lavorative e di studio del mattino. Resta infine da considerare che i viaggiatori muniti di abbonamento settimanale, come gli operai, non potrebbero in ogni caso utilizzare, per le relazioni fra Angri e Napoli, i treni in parola la cui classifica non ammette tali tipi di biglietti per distanze inferiori a 50 chilometri.

Il Ministro: ANGELINI.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano stati i criteri seguiti nel deliberare la liquidazione di lire 50 milioni per danni di guerra in favore del vescovado di Alessandria.

È noto a tutta la cittadinanza che gli edifici del vescovado non hanno subito danni in seguito agli eventi bellici, mentre i privati cittadini ancora oggi palesano il loro vivo malcontento perché dei danni da essi subiti non hanno avuto indennizzi adeguati.

Criteri opposti sono stati adottati nei confronti del comune di Alessandria, che finora non ha beneficiato di nessun versamento sui 173 milioni riconosciuti a titolo di indennizzo del teatro municipale, andato completamente distrutto in seguito a bombardamento aereo. (2694).

RISPOSTA. — Il fabbricato sede della mensa vescovile di Alessandria venne danneggiato dai bombardamenti aerei dell'aprile, maggio e agosto 1944, particolarmente nell'ala ovest, dove furono demolite o lesionate varie strutture murarie, con conseguente crollo di parte del tetto, volte e solai e danni vari.

La causalità bellica di tali danni risulta, oltreché da documentazione fotografica, anche da atto notorio 9 agosto 1952 reso avanti al

notaio, alla presenza del vescovo e dei prescritti testimoni.

L'entità del danno è stata periziata per un importo complessivo di 35 milioni (e non 50 come indicato nell'interrogazione) e l'impegno di questa amministrazione, pertanto, è stato limitato a tale cifra, e non al maggior importo cui ammonterebbe l'opera completa, per la quale dovrebbe, se mai, provvedere la curia vescovile. Finora sono stati appaltati i lavori di un primo lotto funzionale relativo al ripristino dell'ala ovest dell'edificio, per l'importo di lire 25 milioni.

Per quanto riguarda i danni subiti dai privati cittadini ad immobili siti nel comune di Alessandria, si fa presente che questo Ministero ha proceduto alla liquidazione dei relativi contributi spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in quei casi in cui gli interessati abbiano prodotto la denuncia del danno corredata dalla prescritta documentazione tecnica ed amministrativa.

In particolare la situazione del ripristino dei danni di guerra nel predetto comune attualmente è la seguente:

1°) contributi in capitale già corrisposti, pratiche n. 7179 per lire 488.289.572;

2°) contributi in capitale da corrispondere, pratiche n. 645 per lire 207.256.000 (di cui n. 241 per lire 90.070.000 riguardanti lavori di ripristino in corso e n. 404 per lire 117.185.000 in corso di istruttoria non essendo ancora completata la documentazione richiesta;

3°) contributi rateali già corrisposti, pratiche n. 114 per lire 742.311.915;

4°) contributi rateali da corrispondere, pratiche n. 26 per lire 365.666.000 (di cui n. 12 per lire 227.809.000 relative a lavori il cui inizio è già stato autorizzato e n. 14 per lire 137.457.000 ancora in istruttoria per il perfezionamento di atti tecnici ed amministrativi).

Circa la ricostruzione del teatro comunale di Alessandria, si deve far presente che, indipendentemente dalla scarsa disponibilità di fondi che ha consigliato di dare la precedenza ad altre opere di maggiore urgenza e necessità, sta di fatto che sia il Consiglio di Stato che la Corte dei conti in casi analoghi, hanno espresso l'avviso che non sia ammissibile l'intervento dello Stato per il ripristino dei beni degli enti locali aventi carattere patrimoniale e comunque non connessi ai fini istituzionali degli enti stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

AUDISIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia nelle sue in-

tenzioni di tener presenti le molteplici segnalazioni pervenutegli in merito ai criteri che dovrebbero essere seguiti per la « riliquidazione della pensione per i maestri » in quanto è ormai assodato che l'articolo 25 della legge delega, comma quinto, non prevede un equo trattamento per tale categoria di personale statale.

Difatti, per i maestri, il grado non rappresenta diversità di funzione, ma pura e semplice anzianità di servizio, giacché nella carriera magistrale non sono i gradi a determinare progressione di qualifica, ma gli anni di servizio a determinare la successione dei gradi, ferma restando la qualifica.

Non si dimentichi che recentemente il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno nel quale è precisato che « per i maestri elementari il grado va desunto dalla anzianità di servizio ».

La necessità di eliminare ogni sperequazione è determinata dal fatto che la riliquidazione di pensione fra personale di eguale qualifica, funzione ed anzianità di servizio, non sarebbe di uguale entità nei casi seguenti:

a) per i maestri collocati a riposo prima del 1948 quando ancora i gradi non erano stati istituiti e per i quali si tiene conto della qualifica;

b) per i maestri collocati a riposo quando la carriera era limitata al grado IX;

c) per i maestri collocati a riposo quando la carriera venne estesa al grado VIII.

Evidenti ragioni di giustizia postulano una seria valutazione del problema. (22477).

RISPOSTA. — L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, stabilisce che le pensioni devono essere riliquidate « mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio ».

Al riguardo, il Ministero del tesoro — ragioneria generale dello Stato — con apposita circolare ha precisato che nessuna ricostruzione di carriera va effettuata in sede di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza.

Conseguentemente, con riferimento al settore del personale magistrale in quiescenza, le pensioni liquidate sugli stipendi dei gradi VIII, IX, X e XII del cessato ordinamento gerarchico vengono da questo Ministero riliquidate sui corrispondenti nuovi stipendi previsti, rispettivamente, per i coefficienti 325, 271, 229 e 202. Naturalmente, ai fini della concessione degli aumenti periodici di

stipendio da prendere a base per la riliquidazione, viene tenuta presente l'anzianità effettiva di grado posseduta all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Nei riguardi, poi, degli insegnanti elementari cessati anteriormente al 1° ottobre 1942 (data dalla quale i maestri furono inquadrati nel precedente ordinamento gerarchico), l'adeguamento, ai fini della riliquidazione, ai coefficienti sopra indicati viene effettuato tenendo conto del grado ad essi attribuito in occasione della riliquidazione disposta ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Circa il merito dei rilievi mossi con l'interrogazione, si deve osservare che il mantenimento del grado e della posizione giuridica acquisiti costituisce un criterio fondamentale in materia di adeguamento delle pensioni, criterio costantemente affermato in tutti i provvedimenti legislativi concernenti le passate riliquidazioni.

D'altronde, le lamentate sperequazioni verificatisi in relazione alla diversa epoca di cessazione dal servizio non riguardano solo i maestri elementari, ma interessano tutte le categorie, anche non impiegate, che hanno avuto rivalutazioni di carriera.

Sotto tale aspetto, la questione riveste carattere generale ed è di natura essenzialmente legislativa.

Il Ministro Rossi.

BAGLIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quando potrà essere fatta la revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie. (21842).

RISPOSTA. — È attualmente all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1537, riguardante: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Dopo l'approvazione di tale disegno di legge, da parte del Parlamento, si potrà provvedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie e delle piante organiche degli uffici giudiziari.

Il Ministro Moro.

BERLINGUER. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sarà disposta la costruzione della strada litoranea Alghero-Bosa (Sassari-Nuoro) della quale è evidente l'interesse di bonifica, la grande importanza turistica e il beneficio per le popolazioni fra i due popolosi centri. (21977).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, sul tracciato di una eventuale strada costiera Bosa-Alghero, ha nel proprio programma, come tronco funzionale, il tratto che da Bosa raggiunge Capo Marrargiu, già in avanzato corso di esecuzione, destinato alla valorizzazione economica di un'ampia zona. La Cassa non ha, però, nel suo programma la realizzazione del successivo tracciato litoraneo verso Alghero, perché questo, dato che la costa è rocciosa ed acclive, si presenta assai arduo, impegnerebbe circa un miliardo e mezzo di lire e non attraverserebbe zone suscettibili di valorizzazione agraria.

Per altro, le esistenti comunicazioni stradali fra Bosa ed Alghero si sono assai avvantaggiate della sistemazione dell'ultimo tratto della provinciale che da Bosa per Montresta e Villanova raggiunge Alghero, sistemazione che la Cassa ha eseguito da Villanova ad Alghero.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

BERRY. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia — diffusa dall'agenzia continentale e ripresa da diversi giornali — che i giovani italiani, ancora residenti nella zona B, vengono iscritti nelle liste di leva dell'esercito jugoslavo in forza di una ordinanza pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del 14 gennaio 1955, n. 56, della Repubblica popolare federativa jugoslava, e che di recente sono state diramate le cartoline precetto con le quali sono stati chiamati alle armi, per il 5 ottobre corrente, i nostri connazionali delle classi dal 1927 al 1936.

Se tale notizia è veritiera, questo provvedimento, adottato in coincidenza con il secondo anniversario della firma del *Memorandum* d'intesa italo-jugoslavo, costituisce una gravissima violazione dello spirito e della lettera del documento. Con esso infatti non è stata riconosciuta l'annessione della Zona B alla Jugoslavia, ma è stata soltanto trasferita alle autorità civili jugoslave l'amministrazione della zona, già occupata militarmente dalla Jugoslavia, ma amministrata dalla commissione alleata.

La facoltà di estendere alla zona B la legislazione jugoslava non può comportare alcuna modifica dello *status* dei cittadini italiani colà residenti, e non può pertanto assoggettarli alla prestazione del servizio militare in un esercito che per essi è e deve restare straniero, salvo contraria manifestazione della loro libera volontà,

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e si intendano adottare a tutela dei diritti dei nostri connazionali residenti nella zona B, così intollerabilmente calpestati. (22285).

RISPOSTA. — Secondo le informazioni in nostro possesso le chiamate alle armi disposte dalle autorità jugoslave per l'effettuazione del servizio di leva da parte dei residenti dell'ex zona B non riguardano i giovani delle classi dal 1927 al 1936, bensì soltanto quelli della classe 1936.

Si tratta comunque di un provvedimento che riteniamo arbitrario e privo di fondamento giuridico. Ed in tal senso il Governo si è formalmente espresso con quello jugoslavo, formulando le più ampie riserve sulla decisione adottata da quest'ultimo.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

BIAGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno presentare all'esame del Parlamento una proposta di legge per riaprire i termini per il cambio dei biglietti di banca da mille e dei titoli provvisori al portatote della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, e ciò per venire incontro a tanti piccoli incauti risparmiatori che, ignorando la legge, hanno tesaurizzato questo denaro. (22468).

RISPOSTA. — La proposta medesima non può essere accolta in quanto infirmerebbe non solo l'istituto giuridico della prescrizione, facendo rivivere titoli estinti, ma anche il principio dell'uguaglianza della legge per tutti, e ciò tenuto conto di coloro che, in conseguenza dell'avvenuta prescrizione, hanno distrutto i titoli di credito in loro possesso.

Si aggiunge, ad ogni buon fine, che questi concetti hanno già formato oggetto di dibattito in sede di discussione di proposta di legge, di iniziativa di vari deputati, intesa alla riapertura dei termini in parola, ed hanno indotto la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, nella seduta del 1° febbraio 1956, a manifestare parere contrario al provvedimento stesso.

Il Ministro: MEDICI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata sulla stampa di Bari (*Gazzetta del Mezzogiorno* del 5 agosto 1956) circa la soppressione del 9° comando territoriale di Bari.

Tale notizia ha vivamente commosso le popolazioni del capoluogo e delle province di terra di Puglia, le quali nel detto comando, già 9° corpo d'armata istituito sin dall'unità d'Italia, vedono racchiuse e consolidate le luminose tradizioni militari della nostra gente, che tanto contributo di sangue e di sacrificio ha dato a tutte le guerre.

Inoltre il ventilato provvedimento di soppressione costituirebbe grave menomazione al prestigio e agli interessi della regione. (21685).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

In data 31 agosto 1956 il comando militare territoriale di Bari si è trasformato in comando di zona militare, retto da un generale di divisione. I comandi, gli enti ed i reparti dislocati nel suo territorio sono passati alle dipendenze del comando militare territoriale di Napoli.

L'anzidetta trasformazione non ha determinato alcuna riduzione delle forze e degli enti territoriali aventi sede in Bari e nella regione pugliese.

Il provvedimento si inquadra in un complesso riordinamento dell'organizzazione territoriale dell'esercito che, per il settore di cui trattasi, risulterà articolato in otto Comiliter anziché undici, dei quali solo cinque retti da generali di corpo d'armata.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
Bosco.

BIGIANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non crede, in seguito ai tre infortuni, due dei quali mortali ed il terzo gravissimo verificatisi il giorno 23 luglio 1956 nella cava di pietra di cemento di Taena nel comune di Chitignano (Arezzo), gestita dalla proprietà Cementi di Bibbiena, di intervenire, attraverso gli organi di cui il suo Ministero dispone, onde stabilire eventuali responsabilità; per sapere inoltre se non ritenga necessaria ed urgente, stante la impressionante frequenza di infortuni gravi e mortali verificatisi negli ultimi tre-quattro anni nelle cave di Terrossola (Bibbiena) e in tutte le altre esistenti nella zona delle fornaci e cementerie del Casentino, una inchiesta allo scopo di stabilire se le disposizioni di legge per l'incolumità fisica dei lavoratori siano rispettate. (21670).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'infortunio, cui fa riferimento l'onorevole interrogante nella sopra trascritta interrogazione, si è verificato il giorno 23 luglio 1956 alla ricerca per marna da cemento denominata « Teana », esercita dalla società per azioni Cemento di Bibbiena e sita in territorio di Chitignano (Arezzo).

Secondo notizie assunte presso gli organi periferici di questo dicastero competenti per territorio, le circostanze dell'infortunio possono così riassumersi: la ricerca « Taena » è volta alla identificazione di vari banchi di marna, affioranti nella zona, mediante l'esecuzione di lavori a cielo aperto (fronte di scavo alto circa dieci metri) e tracciamento di un traverso banco intestato sulla fonte suddetta. Ai lavori sono addetti una dozzina di operai, ripartiti in due turni consecutivi ed in un terzo turno a cavallo dei primi due. L'infortunio, verificatosi alle ore 17,30 del giorno suindicato, è stato causato dal distacco della fronte e relativo franamento di un blocco di roccia, che i lavori svolti in precedenza avevano conformato a sporgente, con un oggetto di circa ottanta centimetri. Da notare che erano stati predisposti i fori di mina necessari alla rimozione della sporgenza: rimozione che avrebbe dovuto aver luogo il giorno successivo. Inoltre, prove di percussione, eseguite sulla roccia dello sporgente, non avevano dato luogo a sospetti di pericolo immediato. Il distacco è stato attribuito al rigonfiamento di uno straterello argilloso intercalato nella roccia, causato dall'azione delle piogge cadute nei giorni precedenti quello dell'infortunio.

È noto l'esito dell'incidente: due morti ed un ferito grave tra gli operai del turno presente ai lavori.

A termine dell'articolo 41 del vigente regolamento di polizia mineraria, l'ufficio minerario di Firenze ha promosso le necessarie indagini al fine di accertare le cause dell'infortunio e descriverne accuratamente tutte le circostanze. I risultati di tali indagini sono stati verbalizzati e trasmessi all'autorità giudiziaria, cui compete l'accertamento di eventuali responsabilità e l'ulteriore proseguimento dell'azione in sede penale e civile.

Circa gli altri infortuni, verificatisi durante l'ultimo quadriennio nelle miniere di marna da cemento e nelle cave di argilla in provincia di Arezzo, cui si riferisce l'onorevole interrogante nell'ultima parte dell'interrogazione, è da osservare che essi, nel loro complesso, non eccedono dalla casistica che risulta connessa purtroppo con la pericolosità intrinseca a tale specie di lavorazioni.

Si può, tuttavia, assicurare che in ognuno di quei casi l'ufficio minerario competente ha provveduto a svolgere i rigorosi accertamenti richiesti dalla legge, con le modalità che la stessa legge impone, fornendo così all'autorità giudiziaria gli elementi obiettivi per la ricerca di eventuali responsabilità.

È da notare, infine, che gli uffici minerari esplicano un'azione ben più importante nel campo prevenzionale, attraverso le normali frequenti ispezioni alle attività estrattive, durante le quali viene accertato se i lavori sono condotti osservando le norme di sicurezza in vigore o, in genere, seguendo le buone regole dell'arte.

Ove la situazione lo esiga, gli uffici predetti intervengono con i provvedimenti previsti dalla legge.

Pertanto, l'inchiesta proposta dall'onorevole interrogante al fine di stabilire se le disposizioni di legge a tutela dell'incolumità fisica dei lavoratori vengano rispettate o meno, può considerarsi permanentemente in atto, coincidendo essa con uno dei principali compiti d'istituto affidati agli uffici minerari.

Il Ministro dell'industria e del commercio. CORTESE.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda intervenire presso quei prefetti i quali vietano ai sindaci di effettuare, a carico dell'amministrazione che dirigono, l'abbonamento alla rivista *Il comune democratico* o ad altre riviste e pubblicazioni che trattano i problemi tecnici ed amministrativi degli enti locali. (22287).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale 1934 le spese per abbonamenti e riviste tecniche amministrative sono da considerarsi, per gli enti locali, fra le spese di ufficio obbligatorie.

Non consta a questo Ministero che da parte degli organi prefettizi venga frapposto alcun ostacolo alle amministrazioni comunali e provinciali per l'abbonamento a periodici ed a pubblicazioni, sempre se queste rivestano carattere tecnico ed amministrativo, in relazione, ovviamente, alla situazione di bilancio degli enti in parola, ed alla possibilità, quindi, di far fronte all'onere conseguente.

Comunque ove dovessero pervenire sulla questione fondati ricorsi non si mancherà di provvedere come per legge.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere i criteri di inquadramento dei maestri e vice-maestri d'arte degli istituti di rieducazione dei minorenni, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia; e specialmente per conoscere se e in qual modo è stata considerata la necessità che il loro insegnamento tecnico-professionale sia ispirato da finalità formative del carattere dei giovani, col massimo rispetto dei basilari principi morali della vita umana. (22531).

RISPOSTA. — In pari data è stato interessato per la risposta il Ministero della pubblica istruzione nella cui competenza rientra la materia oggetto della interrogazione.

Il Ministro: GONELLA.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi la liquidazione della pensione di guerra spettante a Balacco Paolo fu Cesare, residente a Trezzo Tinella (Cuneo) (fratello di Balacco Settimo disperso in Russia), il quale da oltre tre anni ha passato la visita alla commissione medica di Torino che ne avrebbe accertata l'invalidità; data la lunga attesa e la condizione di bisogno del richiedente si confida nella sollecita definizione della domanda. (21987).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui dall'emissione dei decreti concessivi di indennità *una tantum* alla compilazione dei relativi mandati di pagamento in favore degli invalidi di guerra trascorre parecchio tempo, e se non si intenda disporre per una più rapida procedura in merito. (22291).

Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se è stata esaminata la possibilità di disporre per una più rapida procedura nella concessione delle indennità *una tantum* agli invalidi di guerra aventi diritto, onde evitare il lungo periodo di tempo che di solito intercorre dalla data di compilazione dei decreti concessivi alla data di emissione dei relativi mandati di pagamento. (22492).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni di legge non consentono il cumulo del trattamento pensionistico di guerra con i concorsi

giornalieri e gli assegni militari, corrisposti dai comuni e dai distretti agli invalidi di guerra o alle loro famiglie, nelle more della liquidazione del trattamento stesso.

In effetti i soccorsi giornalieri e gli assegni militari, così corrisposti, costituiscono una anticipazione della pensione e per tale evidente motivo debbono essere recuperati sulla pensione o sull'assegno di guerra spettanti.

Il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198, che ha disciplinata la materia del pagamento degli arretrati di pensione, con l'articolo 3, stabilisce quanto segue:

« Per gli assegni una volta tanto concessi ai sensi degli articoli 13 e 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, verrà dato corso al relativo mandato di pagamento solo quando risulti che gli enti militari ed i comuni non sono in grado di fornire gli elementi necessari per effettuare le corrispondenti trattenute.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio da parte dell'interessato della dichiarazione in carta libera a firma accertata, da cui risultino le somme eventualmente percepite per gli assegni militari e soccorsi giornalieri.

È da porre in rilievo che, spesse volte, l'ammontare dei soccorsi e degli assegni raggiunge entità notevoli e, per altro, non è infrequente il caso in cui le somme da recuperare superino lo stesso ammontare della indennità, tanto vero che questa deve essere totalmente incamerata per il parziale scomputo dei debiti da recuperare.

Per risolvere, sollecitamente, particolari situazioni, sono intervenuti, sin dal decorso anno, accordi con la Corte dei conti affinché la registrazione dei decreti di conferimento delle indennità *una tantum* sia effettuata, a prescindere dalla procedura di accertamento di eventuali debiti, in tutti i casi in cui la decorrenza dell'assegno sia posteriore al congedo degli ex militari invalidi. Ciò ha consentito un più rapido svolgimento delle pratiche del genere.

Questo Sottosegretariato, compreso della necessità che i beneficiari, già in possesso del decreto di concessione delle indennità, realizzino nel più breve termine i loro crediti, ha allo studio un sistema di meccanizzazione del lavoro che permetterà alla ragioneria centrale della direzione generale di smaltire il maggior numero di pratiche possibile.

D'altra parte, col potenziamento del personale addetto alla liquidazione delle indennità in parola, provvedimento che è stato già

adottato, il lavoro può dirsi normalizzato. Infatti le pratiche del genere in corso di definizione si sono ridotte, a fine ottobre, a qualche migliaio.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUZZELLI E SCOTTI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono ad esatta conoscenza della gravissima situazione che esiste a Carate Brianza e zona circostante (Milano), a seguito della chiusura delle seguenti fabbriche: Bernasconi (Villa Raverio); Morganti (Carate Brianza); Manifattura (Carate Brianza); Brivio (Carate Brianza); Tessitura di Albiate; Cocchetti (Verano Brianza); già impegnate nella attività tessile e dell'abbigliamento con un migliaio di dipendenti. Su questa situazione incidono, inoltre, 2080 tra licenziamenti e sospensioni, effettuati nelle seguenti fabbriche: Formenti (Carate Brianza); Pozzi (Calò); Corti (Robbiano); Dell'Acqua (Verano); Dell'Acqua (Triuggio); Vetreria Balzaretti (Bessana Brianza); Jutificio Notari (Montesiro); Valli e Colombo (Renato Brianza).

Nella predetta zona si contavano nel 1949 ben 12.545 lavoratori occupati, oggi scesi ad 8.970 per quanto si è detto e per altri licenziamenti praticati in piccole fabbriche. Nella sola città di Carate Brianza, i 4000 lavoratori si sono ridotti, al 31 dicembre 1955 di 1500 unità. Il salario mensile perduto dai lavoratori nell'intera zona si aggira sui 90 milioni di lire, di cui 45 per la sola città di Carate Brianza.

Gli interroganti desiderano conoscere quali provvedimenti si intende adottare per far fronte, con la massima urgenza, a questa insopportabile situazione. (20362).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le notevoli riduzioni di unità lavorative, lamentate dagli onorevoli interroganti risultano nella quasi totalità a carico delle industrie tessili (10 sulle 14 segnalate) e sono da imputare allo stato di crisi in cui da alcuni anni a questa parte, versa l'intero settore tessile ed in particolare quello cotoniero.

La situazione delle aziende tessili della zona di Carate Brianza presenta, infatti, aspetti comuni a quella di tutte le altre aziende del ramo, massimamente per ciò che riguarda il ridimensionamento e l'ammodernamento degli impianti, con la conseguente

chiusura di alcuni stabilimenti e il parziale licenziamento delle maestranze.

Pertanto non è possibile promuovere nei confronti di dette aziende nessun particolare intervento, oltre quelli di carattere generale, realizzati nei riguardi dell'industria cotoniera con i decreti-legge 25 maggio 1955, n. 430, e 2 dicembre 1955, n. 1107.

È da notare, però, che la situazione di cui alla interrogazione in esame, si è andata sviluppando lentamente nel tempo e che, secondo l'indagine effettuata dagli organi periferici di questo Ministero, l'aspetto economico di essa non è, in complesso, molto peggiorato rispetto al 1949, epoca alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

Sta di fatto che il personale maschile licenziato ha trovato, in gran parte, occupazione in altre zone della provincia di Milano e quello femminile, che costituisce la maggioranza delle maestranze delle aziende tessili, ha trovato occupazione fuori zona o ha rinunciato al lavoro per tornare a dedicarsi alle cure familiari.

Ciò è anche confermato dagli elenchi dei disoccupati dei comuni in cui hanno sede le aziende in parola, i cui dati rivelano, nel complesso, una situazione non peggiorata rispetto a quella del 1949.

Il Ministro dell'industria e del commercio CORTESE.

CACCIATORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora ha iniziato i suoi lavori la commissione prevista dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

L'interrogante fa presente che per il mancato funzionamento di detta commissione molti perseguitati politici, e propriamente coloro che per lunghi anni sono stati in carcere o al confino, non riescono a conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia. (22088).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La commissione prevista con legge 10 marzo 1955, n. 96, è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1955 ed ha sede nel palazzo demaniale di via Dalmazia n. 28, dove trovasi anche il servizio infortunati civili della direzione generale delle pensioni di guerra.

All'uopo presso detto servizio sono stati istituiti due appositi uffici per la trattazione delle pratiche di cui trattasi che assommano a circa 12 mila.

Al momento attuale l'istruttoria di tali pratiche è a buon punto e circa una metà di esse sono già complete e pronte per essere sottoposte all'esame della commissione in parola.

Fin dal primo insediamento di tale consesso sorsero per altro varie difficoltà circa la interpretazione della legge n. 96 e fu anche rilevata la necessità della nomina di un segretario a cui affidare i molteplici adempimenti di segreteria.

Ad ovviare a tali difficoltà venne presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Secreto e Castellarin apposita proposta di legge, concernente alcune integrazioni alle norme esistenti, la nomina del segretario e la inclusione nella commissione di un magistrato della Corte dei conti.

Ora che tale proposta di legge è stata finalmente approvata dal Parlamento, non vi sono altre difficoltà che possano ostacolare il funzionamento della commissione in parola.

Pertanto, le pratiche già istruite saranno al più presto portate all'esame della commissione stessa e si confida che tutto il lavoro possa essere svolto con la dovuta speditezza.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

CAPALOZZA. — *Al Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere se sia nei loro intendimenti promuovere l'aggiornamento ed il coordinamento delle nuove norme sulla imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con la legge 18 luglio 1956, n. 761, portante aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori: e in particolare per quanto riguarda l'articolo 43 della tariffa (allegato A), lettera a), del n. 1 e lettera a) del n. 2. (21715).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per le finanze. Non si ravvisa la necessità di provvedere all'aggiornamento ed al coordinamento delle norme sull'imposta di bollo, di cui al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, con la legge 18 luglio 1956, n. 761, la quale ha aumentato il limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori.

La legge sul bollo, che ha di recente riordinato e sistemato la materia in modo razionale, non contiene alcun riferimento concreto ai limiti di competenza precedentemente vigenti; quindi il sopravvenuto allargamento di tali limiti non importa la necessità della revisione delle norme di carattere tributario.

È da rilevare in proposito che, per quanto concerne i giudizi dinanzi ai pretori, la diversità delle due aliquote di imposta si fonda soltanto sulla opportunità di fare gravare l'imposta di bollo in misura minore sul costo del procedimento relativo a cause di minor valore, essendo obbligatorio l'uso della carta bollata da lire 100 per le cause di valore non superiore alle lire 50.000 e della carta bollata di lire 200 per quelle di valore superiore.

Circa gli atti del procedimento dinanzi ai conciliatori, l'eventuale aggiornamento e coordinamento delle norme tributarie con quelle relative all'aumento di competenza non ha ragion d'essere, ove si tenga presente che tutti gli atti di detto procedimento (escluse le sentenze per la cui estensione deve usarsi la carta bollata da lire cento) sono esenti in modo assoluto dalla imposta di bollo.

Il Ministro di grazia e giustizia: MORO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine al comportamento di certi uffici elettorali comunali i quali si rifiutano di iscrivere nelle liste elettorali 1955-56 dei cittadini che sono stati dichiarati elettori con sentenza della Corte di appello, in riforma delle decisioni delle commissioni mandamentali, ed hanno persino esercitato il loro diritto nella consultazione del 26-28 maggio 1956, pretendendo di provvedervi in sede di revisione annuale 1956-57. (22353).

RISPOSTA. — Nulla risulta a questo Ministero circa quanto segnalato dall'onorevole interrogante.

Perché possano essere svolti accertamenti in proposito ed impartite le istruzioni del caso ai comuni interessati, è necessario che siano fornite maggiori precisazioni per quanto concerne le commissioni elettorali che intenderebbero seguire l'indicata procedura per la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che sono stati dichiarati elettori con sentenza della Corte d'appello.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di dover chiarire ai competenti uffici che i cittadini italiani che si siano trasferiti in zone di occupazione militare (come la Tunisia), per attendere ad attività lavorative, hanno diritto all'indennizzo per danni di guerra, ex articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, anche se essi non fossero domiciliati e residenti nel terri-

torio della Repubblica alla data di entrata in vigore di detta legge (16 gennaio 1954). (22363).

RISPOSTA. — Si rende noto che l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguarda soltanto i cittadini italiani che abbiano subito danni di guerra nel territorio libero di Trieste, nei territori sottoposti alla sovranità italiana, ed in Albania L'efficacia di detta norma non può essere estesa alla Tunisia che fu occupata militarmente, ma non è mai stata sottoposta a sovranità italiana.

Quanto poi al requisito del domicilio e della residenza nel territorio della Repubblica al 15 gennaio 1954, data di entrata in vigore della legge n. 968, si chiarisce che esso è richiesto per i danneggiati dei territori esteri, col disposto dell'articolo 52 della citata legge n. 968; non è in facoltà dell'amministrazione prescindere da tale requisito.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'elenco esatto dei capolavori d'arte per i quali è stato concesso il permesso di temporanea esportazione negli Stati Uniti d'America, per essere esposti alla mostra del Rinascimento italiano di Washington e di New York. (22418).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ha presentato analoga interrogazione a risposta orale (n. 2870), interrogazione alla quale il Governo ha già risposto nella seduta del 27 ottobre 1956.

In tale occasione è stato anche comunicato l'elenco delle opere d'arte (col museo di provenienza e le dimensioni di ciascuna) già scelte per l'invio negli Stati Uniti.

Il Ministro: ROSSI.

CAPALOZZA E MASSOLA. — *Al Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Sull'elevato canone imposto dall'U.N.E.S. ai contadini soci della cooperativa braccianti di Ostra (Ancona), che colonizzano i predi rustici di Sterpeti (Montefelcino di Pesaro) a scopo di irrigazione (canone fisso minimo di lire 11,30 il chilovattora, per 53.000 chilovattora annui attribuiti a ciascuno dei quattro comprensori). (21824).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste.

I soci della cooperativa braccianti di Ostra, che colonizzano i predi rustici di Sterpeti (Montefelcino di Pesaro) a scopo di irriga-

zione, hanno stipulato 4 contratti per fornitura di energia elettrica, e precisamente uno per ciascun comprensorio alle seguenti condizioni: prezzo a chilovattora lire 11,30 — ore annue garantite 1.800 — 30 chilovattore di potenza impegnata — minimo garantito di 54 mila chilovattore annue (tariffa unificata base a norma del provvedimento numero 348 del 20 gennaio 1953).

Gli utenti per i primi due mesi hanno effettuato consumi di energia inferiori al minimo mensile garantito (chilovattore 4.500) ed hanno pagato, in base al contratto, l'importo corrispondente al minimo predetto, mentre nei successivi mesi, pur avendo consumato più del minimo, hanno pagato soltanto l'importo afferente il minimo stesso perché le condizioni contrattuali prevedevano il conguaglio annuale dei consumi.

Per uno dei contratti, quello n. 10639, gli utenti hanno subito addebiti sensibili riguardanti il fattore di potenza. Ciò sarebbe dovuto ad uno sfasamento di origine tecnica, causato, forse, dall'allacciamento di altri motori monofasi da parte degli utenti, per cui l'incidenza sul prezzo per chilovattora consumato viene ad essere alquanto elevata.

Ad ogni buon fine, la direzione dell'U.N.E.S. di Ancona è stata invitata ad effettuare un sopralluogo per accertare la causa del predetto sfasamento ed eliminare l'inconveniente nel migliore dei modi.

In ordine ai due contratti n. 10638 e numero 10639, è dato supporre, in base ai bassi consumi, che essi non raggiungeranno durante l'anno contrattuale il minimo garantito di chilovattore 54.000 e, pertanto, qualora la condizione dei predetti rimanesse immutata, sarebbe consigliabile la modifica della struttura contrattuale con la società U.N.E.S.

Spetta, per altro, agli utenti interessati di considerare tale opportunità, rientrando ogni decisione al riguardo nell'ambito della loro libertà contrattuale.

Il canone, giudicato elevato dagli onorevoli interroganti, discende, pertanto, dagli impegni contrattuali assunti con la U.N.E.S. dalla cooperativa braccianti di Ostra e non da violazioni tariffarie.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine al problema dell'adeguamento delle tariffe professionali forensi, in

relazione all'aumento della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 761. (21843).

RISPOSTA. — L'adeguamento delle tariffe professionali forensi, in conseguenza dell'aumento della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori, disposto dalla legge 18 luglio 1956, n. 761, è allo studio di questa amministrazione, la quale ha già iniziato i lavori, per la formulazione di un disegno di legge al riguardo.

Il Ministro: MORO.

CAPALOZZA E MASSOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine alla controversia sorta sulle operazioni elettorali del comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) del 27 maggio 1956.

Diversi elettori di detto comune presentarono tre distinti ricorsi al consiglio comunale contro le operazioni elettorali del 27-28 maggio 1956. Il consiglio comunale nominò due consiglieri con l'incarico di esaminare le schede, ma omise la pronuncia definitiva nel termine di due mesi prescritta dall'articolo 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 (modificato dall'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136). Gli interessati allora presentarono il previsto ricorso alla giunta provinciale amministrativa (sezione giurisdizionale) per l'avocazione della decisione. Due ricorsi furono depositati il 1° settembre 1956, il terzo l'8 settembre 1956; per tutti venne fissata l'udienza del 26 settembre. Tuttavia, il consiglio comunale prese in esame i tre ricorsi nella seduta del 17 settembre 1956.

Nonostante che il consiglio comunale di Belforte non avesse richiesto i plichi delle schede (poiché come si è detto, nominò due consiglieri per l'esame e non adottò in seguito alcun diverso provvedimento), nonostante che il prefetto fosse stato avvertito, con atto formalmente notificato il 15 settembre, della pendenza dei ricorsi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa, questi inviò al consiglio comunale di Belforte i plichi e le schede, conformemente al suo decreto 1664/56/Gab., che è difficile comprendere in base a quali norme di legge sia stato emanato. (21933).

RISPOSTA. — Effettivamente il consiglio comunale di Belforte all'Isauro, in data 17 settembre 1956, ha rigettato tre ricorsi proposti avverso le operazioni elettorali tenutesi in quel comune il 27 maggio 1956, mentre, decorso il termine di cui all'articolo 43, *sub* articolo 75 della legge 23 marzo 1956, n. 136,

i ricorrenti avevano già investito dei ricorsi stessi la giunta provinciale amministrativa, che ne aveva fissato l'esame per il giorno 27 dello stesso mese di settembre.

Il prefetto di Pesaro, per mettere in grado detto consiglio comunale di emettere la predetta pronuncia, inviò ad esso, a mezzo di un funzionario, i plichi delle schede votate.

Al riguardo si premette che, in analogia al principio sancito dall'articolo 152 del codice di procedura civile secondo il quale, mancando una esplicita dichiarazione della legge, i termini in materia processuale devono ritenersi ordinatori, il termine previsto dall'articolo 43 della legge n. 136 è da considerarsi di tale specie e che quindi, come è avvenuto nel comune di Belforte, il consiglio comunale, in materia elettorale, può pronunciarsi fino a che la giunta provinciale amministrativa non abbia formalmente avocato a sé la questione.

Tuttavia giova precisare che sulla questione di cui sopra è competente a decidere solamente la giunta provinciale amministrativa, cui, in qualità di giudice di secondo grado, spetta il sindacato formale e sostanziale del giudicato del consiglio comunale. Per tale ragione la prefettura di Pesaro non poteva anticipare un giudizio sulla validità della decisione che il consiglio comunale intendeva adottare e non poteva quindi rifiutare di mettere a disposizione del consiglio stesso i plichi delle schede votate, da essa detenuti a semplice titolo di custodia.

È poi appena il caso di affermare che un organo competente a conoscere delle questioni attinenti alle operazioni elettorali ha per ciò stesso piena facoltà di esaminare le schede votate.

La prefettura quindi, nel caso in esame, ha aderito ad una legittima richiesta di un giudice competente, compiendo, con le dovute cautele, un atto dovuto, di mera esecuzione, assolutamente inidoneo a recare qualsiasi pregiudizio all'ulteriore corso della questione, e quindi il suo operato non può essere oggetto di alcuna censura.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il testo integrale della circolare che si presume essere stata indirizzata agli organi del pubblico ministero, in dipendenza dell'ordine del giorno della Camera in data 29 luglio 1955 sul preventivo esame da parte dell'autorità giudiziaria delle accuse penali mosse a parlamentari. (21985).

RISPOSTA. — Si comunica il testo della circolare n. 553/345, da me diretta ai procuratori generali della Repubblica il 12 agosto 1955, alla quale l'interrogazione medesima si riferisce.

« Nel corso della recente discussione svolta alla Camera dei deputati sul bilancio della giustizia, è stato presentato un ordine del giorno, accettato dal Governo, in cui si fanno voti che siano istrutti più a fondo i procedimenti penali relativi a parlamentari prima di chiedere l'autorizzazione a procedere, si da evitare in sede parlamentare rilievi sulla manifesta infondatezza della denuncia o non rispondenza del fatto alla incriminazione.

Con precedenti circolari del 29 luglio 1948, n. 3554 e del 5 settembre 1950 n. 3868, si prescriveva, tra l'altro, che gli uffici del pubblico Ministero devono compiere, prima di richiedere l'autorizzazione a procedere, tutti gli atti istruttori permessi dalla legge.

Nel richiamare l'attenzione su tali circolari, si prega di vigilare che le prescrizioni in esse contenute siano osservate.

La diligente acquisizione agli atti di tutti gli elementi probatori, oltre che essere necessaria per la valutazione della consistenza della denuncia o querela, consentirà anche di provvedere, quando sia il caso, ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, ovvero ai sensi dell'articolo 152 dello stesso codice.

Con l'occasione si prospetta altresì l'opportunità, specie nei casi concernenti i parlamentari, di dare notizia ai denunciati del procedimento penale istaurato o da istaurare a loro carico, in modo che essi possano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 250 del codice di procedura penale per fare dichiarazioni ed esporre le loro discolpe.

Si prega di dare le opportune disposizioni ai dipendenti procuratori della Repubblica. Sarà gradito un cenno di assicurazione ».

Il Ministro: MORO.

CAPRARÀ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda disporre la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra della quale è beneficiario Perna Giuseppe fu Salvatore, della classe 1907. Detta pratica da tempo è in corso presso il servizio dirette nuova guerra e la sua conclusione viene di continuo differita per l'asserita mancanza del prescritto foglio matricolare, che l'interessato non è in grado di produrre e direttamente esibire. (21905).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

RISPOSTA. — In data 3 novembre 1956 si è provveduto a sollecitare ulteriormente dal distretto militare di Nola l'invio del foglio matricolare relativo al sopra nominato, essendo indispensabile acquisire agli atti detto documento per la definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAPRARA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per promuovere finalmente l'accoglimento delle istanze ogni anno reiterate dal comune di Portici (Napoli), allo scopo di ottenere i benefici di legge per la costruzione di edifici scolastici. (22408).

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1955-1956 il comune di Portici avanzò a questo Ministero alcune domande per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1954, n. 654 ai fini della costruzione di edifici scolastici.

Dette domande non poterono essere accolte, essendosi dovuto provvedere ad esigenze più pressanti rappresentate da altri comuni della provincia di Napoli.

Lo stesso comune ha rinnovato le domande per l'esercizio finanziario in corso.

Assicuro che tali domande saranno esaminate, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, con la dovuta considerazione, in sede di elaborazione dei programmi da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare di fronte alla gravissima crisi dell'I.N.A., che dal 1951 in poi ha visto discendere il volume dei capitali assicurati, mentre le società private hanno progredito brillantemente e celermente; e per sapere quale fondamento hanno le voci secondo le quali l'avallo governativo dell'attuale gestione, palesemente impari al compito, prelude ad una liquidazione dell'istituto. (20210).

RISPOSTA. — Ove l'onorevole interrogante intenda considerare la produzione complessiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nell'ultimo quinquennio, quale risulta dai bilanci, va tenuto presente che l'importo relativo alla produzione del 1951 comprende 8.598 milioni di lire, afferenti l'adeguamento della collettiva dipendenti dell'Istituto (2172 con-

tratti), i quali, ai fini di una esatta valutazione, non possono essere considerati come una vera e propria attività industriale.

Detraendo, pertanto, gli 8.598 milioni dalla produzione del predetto esercizio, la produzione complessiva dell'I.N.A., espressa in milioni di lire, presenta il seguente andamento:

esercizio 1950,	lire 86.041;
esercizio 1951,	lire 89.899;
esercizio 1952,	lire 86.039;
esercizio 1953,	lire 90.320;
esercizio 1954,	lire 99.818.

Si può rilevare che tale andamento, nelle sue linee fondamentali, è tendenzialmente in ascesa con una sensibile accentuazione nell'esercizio 1954. L'incremento percentuale verificatosi in quest'ultimo anno rispetto al 1951 è dell'11,25 per cento.

Il risultato conseguito nel 1954 è tanto più notevole se si considera che la nuova amministrazione ha dovuto nel biennio precedente provvedere a risanare la situazione finanziaria ereditata, alla fine del 1951, dalla precedente amministrazione per le operazioni concernenti le note società finanziarie, costringendola ad affrontare complessi problemi per la liquidazione di quelle operazioni.

Tutto ciò ha comportato una rigorosa revisione e compressione delle spese per portare il bilancio dell'Istituto dapprima al pareggio poi ad un margine di utile, il che non si può escludere possa avere influito, anche se è difficilmente dimostrabile, sull'andamento della produzione.

Va inoltre ricordato che, sia pure indirettamente, qualche conseguenza sul livello produttivo nel primo periodo della gestione dell'attuale consiglio hanno avuto anche la ricognizione e l'assessamento amministrativo del portafoglio delle assicurazioni collettive e popolari.

I perfezionamenti dell'I.N.A. (escludendo sempre gli 8.598 milioni di lire relativi alla collettiva dipendenti dell'Istituto medesimo) contribuiscono all'intera produzione delle assicurazioni vita:

per 43,80 per cento	nell'esercizio 1950;
per 44,90 per cento	nell'esercizio 1951;
per 40,50 per cento	nell'esercizio 1952;
per 38,70 per cento	nell'esercizio 1953;
per 39,12 per cento	nell'esercizio 1954.

I dati e le considerazioni esposte mostrano che, pur essendo la produzione industriale dell'istituto in lenta ma continua ascesa, il ritmo di accrescimento si è mantenuto finora inferiore a quello delle società private, anche

se un breve cenno di ripresa può riscontrarsi nell'esercizio 1954.

Tale situazione, per altro, non sembra che possa autorizzare le pessimistiche previsioni espresse dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: CORTESE.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se si rendono conto che i manifesti contro l'agente generale dell'I.N.A. per Roma dottor Egidio Maglietta, accusato dai dipendenti di non tenere fede ai contratti collettivi, hanno gravemente danneggiato il prestigio del grande Istituto assicurativo e pertanto anche dello Stato, e per sapere se la insostenibile situazione creatasi sia da imputare alla scorrettezza e alla malafede del dottor Maglietta e degli altri agenti generali dell'I.N.A. (che in tal caso dovrebbero essere subito destituiti) oppure ad un deficiente funzionamento dei competenti organi dello Stato e dell'I.N.A., i quali mandando allo sbaraglio gli agenti avrebbero dimenticato la tutela del prestigio di un grande e glorioso istituto pubblico. (21682).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le accuse rivolte in un pubblico manifesto all'agente generale per l'I.N.A. in Roma, sono state parimenti indirizzate agli altri agenti generali dell'Istituto e riguardano la nota vertenza fra gli agenti stessi ed i loro dipendenti di agenzia.

L'Istituto nazionale assicurazioni nel giugno 1947 e nel febbraio 1948, epoca in cui gestiva in economia le sei grandi agenzie generali, stipulò con l'unica organizzazione dei lavoratori di categoria in quell'epoca esistente due accordi, con i quali si attribuiva al personale di quelle agenzie un trattamento preferenziale con garanzia di inamovibilità. Le parti, inoltre, convennero che, col passare delle agenzie dalla gestione in economia alla gestione in appalto, gli oneri di cui sopra si sarebbero trasferiti agli agenti appaltatori.

Essendo avvenuto il detto passaggio, a seguito di lodo arbitrale del 14 novembre 1951, gli agenti, nel febbraio del 1952, stipularono un contratto con cui riconobbero la validità, nei loro confronti, dei contratti del giugno 1947 e febbraio 1948, convenendo, altresì, in armonia a quanto stabilito nei predetti accordi, che tutte le maggiorazioni concordate nell'avvenire tra l'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e le associazioni

dei dipendenti delle imprese di assicurazione sarebbero state applicate anche al personale dianzi citato.

L'A.N.I.A. e le corrispondenti associazioni dei lavoratori di categoria stabilivano, di recente, in due riprese di maggiorare le competenze tabellari dei dipendenti delle imprese di assicurazione del 7 per cento e del 6 per cento. I dipendenti delle sei agenzie, a loro volta, chiedevano l'applicazione delle cennate maggiorazioni anche nei loro confronti, in virtù dell'accordo del febbraio 1952.

Gli agenti generali affermavano di non poter soddisfare la richiesta nei modi e nella misura indicati. Da qui la nota controversia fra essi agenti ed il personale dipendente.

Un tentativo di accordo, esperito in un primo tempo presso il Ministero del lavoro, si concludeva in modo del tutto negativo; talché lo scrivente, nell'intento di addivenire, ove possibile, al componimento della vertenza, convocava presso di sé, in due riprese, le parti interessate, avviando così laboriose trattative che rendevano evidente l'opportunità sia della concessione di un acconto sui futuri miglioramenti, sia che la soluzione definitiva della controversia fosse ricercata nella sede di preminente competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le trattative fra le parti, così riprese presso la sede indicata, sono tuttora in corso. Per intanto, gli agenti generali convenendo sulla opportunità loro prospettata hanno provveduto a corrispondere un acconto di lire 100 mila, sui futuri miglioramenti economici, da riconoscersi al dipendente personale; miglioramenti, per altro, non ancora definiti nella loro forma ed entità, delle quali si sta appunto discutendo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in relazione alla disposta « revisione della organizzazione territoriale », di rivedere le norme concernenti la soppressione di alcuni distretti militari e il declassamento di altri, al fine di evitare l'adozione di un provvedimento che comporterebbe un notevole danno alle popolazioni interessate e alla funzionalità dello stesso istituto, infrangendo una secolare tradizione. A parere dell'interrogante non si dovrebbe parlare di « ridimensionamento dei distretti », che dovrebbero rimanere nel numero di uno per provincia, in quanto essi assolvono essenzialmente una funzione provinciale, quanto mai delicata e insostituibile, che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

i competenti organi militari e civili ben conoscono; mentre, ove si trattasse di esigenze economiche, si dovrebbe arrivare al « ridimensionamento nei distretti » riducendo opportunamente l'organico e migliorandolo nella qualità. (21907).

RISPOSTA. — Come è stato già fatto presente in numerose occasioni, il declassamento di un primo gruppo di distretti e la soppressione di altri fanno parte di un piano di revisione dell'ordinamento territoriale tuttora in corso di attuazione, dovuto non tanto a motivi di economia, anche se indubbiamente il bilancio ne trae beneficio, quanto all'esigenza di accentrare in taluni capoluoghi di provincia e di organizzare con moderne strutture meccanografiche il complesso lavoro inerente alle operazioni di leva e di mobilitazione.

Il « ridimensionamento nei distretti » auspicato dall'onorevole interrogante può quindi considerarsi già in atto, ma proprio quale conseguenza ed in funzione del « ridimensionamento dei distretti » che, solo se ridotti di numero, possono essere migliorati nella funzionalità e nel rendimento.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno adeguare al costo della vita l'indennità di alloggio dei sottufficiali e degli appuntati dei carabinieri con alloggio non di servizio, per lo stesso prestigio dell'arma. (22290).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministero della difesa, per ragione di competenza.

Il nuovo trattamento economico attribuito dal 1° luglio corrente anno a tutto il personale statale civile e militare è stato determinato seguendo i precisi criteri fissati dalla legge-delega 20 dicembre 1954, n. 1181 e, per quanto riguarda le competenze accessorie, sul mantenimento, totale e parziale, delle sole indennità che risultino giustificate da prestazioni o funzioni di carattere speciale. La predetta legge pertanto ha escluso non solo l'istituzione di nuove indennità, ma anche l'aumento delle misure di quelle esistenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.*

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Valerio Giuseppe fu Sal-

vatore da San Ferdinando di Puglia (Foggia), dirette nuova guerra. (18521).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della Commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Palumbo Giuseppe fu Pasquale, da Manfredonia (Foggia) (dirette nuova guerra). (22037).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Onde sapere a che punto si trovi la pratica di pensione di guerra del signor Masato Luigi fu Gaetano, padre del caduto di guerra Mario. (21989).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Per poter iniziare la relativa pratica è opportuno che l'interessato riproduca la domanda ed i documenti di rito.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli ufficiali sfollati non godono più dei particolari benefici economici, di cui avevano diritto di godere, in virtù della legge 14 maggio 1946, n. 384, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado con cui gli ufficiali stessi lasciarono il servizio. (21723).

RISPOSTA. — Gli ufficiali che a suo tempo lasciarono il servizio permanente effettivo in applicazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, (sfollamento) continuano a percepire regolarmente lo speciale trattamento per essi previsto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue definitive determinazioni in merito alla richiesta dell'amministrazione provinciale del Molise, formulata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, di contributo alla spesa occorrente per la costruzione della strada provinciale n. 56 « dirama-

zione Galdina » (tratto San Giovanni in Galdo-scalo ferroviario Matrice) dello sviluppo di chilometri 9.109. (21807).

RISPOSTA. — La domanda presentata dall'amministrazione provinciale del Molise, in data 21 luglio 1954, per ottenere i benefici di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di costruzione della diramazione della strada provinciale n. 56 « Galdina », tratto da San Giovanni in Galdo allo scalo ferroviario di Matrice, è stata inclusa nella graduatoria di urgenza di cui all'articolo 1 della predetta legge, per l'esercizio 1956-57.

Tale domanda sarà tenuta in particolare evidenza, ai fini di un possibile accoglimento, allorché le disponibilità di bilancio consentiranno di procedere a nuove assegnazioni di contributo ai sensi della predetta legge.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla asfaltatura di Pieve di Soligo del comune di Vidor (Treviso).

Il relativo progetto per l'importo di lire 106.331.858 venne trasmesso al Genio civile di Treviso in data 2 marzo 1954. L'opera è stata ammessa a contributo statale per uno stralcio di lire 70 milioni.

Si rende ora urgente l'emanazione da parte di codesto dicastero del relativo decreto di ammissione al contributo per poter contrarre il mutuo relativo che però la Cassa depositi e prestiti, almeno per ora, non ha concesso.

Per l'asfaltatura della strada Pieve di Soligo-Vidor è stato da tempo costituito un consorzio fra i comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago e Vidor, con capoconsorzio il primo comune. (21950).

RISPOSTA. — Il decreto di approvazione del progetto generale e di quello di primo stralcio relativi ai lavori di sistemazione e di asfaltatura della strada Pieve di Soligo-Vidor è stato già predisposto da questo Ministero ed è attualmente in corso di perfezionamento.

Non appena il decreto in parola sarà stato registrato alla Corte dei conti ne sarà inviata copia al comune ed agli altri enti interessati.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione di

un posto telefonico pubblico nel comune di Povegliano (Treviso) e precisamente nelle seguenti località: frazione Camalò e frazione Sant'Andrea. (21967).

RISPOSTA. — Il collegamento telefonico della frazione di Camalò del comune di Povegliano (Treviso) è stato già realizzato ed il relativo impianto risulta attivato fin dal 7 marzo 1956.

Per quanto riguarda invece la frazione di Sant'Andrea, dello stesso comune, essa risulta inclusa fra quelle che potranno beneficiare del collegamento a spese dello Stato ai sensi della speciale disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. L'esecuzione dei relativi lavori è subordinata alla disponibilità dei fondi concessi e all'osservanza dei criteri di gradualità imposti dal vasto programma in corso di realizzazione.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione di posti telefonici pubblici nel comune di Vidor (Treviso) e precisamente nella frazione Bosco.

La relativa domanda è stata presentata alle competenti autorità. (21969).

RISPOSTA. — La frazione di Bosco del comune di Vidor (Treviso), non risulta inclusa negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n.2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Questo Ministero ha comunque chiesto alla competente prefettura fin dal marzo 1956 di fornire, per la frazione in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate. L'invio di tali notizie è stato recentemente sollecitato.

Qualora risulti che la frazione stessa si trovi nelle condizioni volute, sarà esaminata la possibilità di realizzare il collegamento, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di una linea telefonica tra la frazione di Pruno ed il comune di Laurino (Salerno) ed il centro. (21970).

RISPOSTA. — La frazione di Pruno del comune di Laurino (Salerno), trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, è inclusa nell'elenco delle località che beneficeranno del collegamento telefonico a spese dello Stato. I relativi lavori avranno presumibilmente luogo entro il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione del telefono nelle frazioni del comune di Resana (Treviso) e precisamente in località Brusaporco (abitanti 1.746), domanda presentata il 22 maggio 1953; San Marco (abitanti 1.114), domanda presentata il 22 maggio 1953. (22001).

RISPOSTA. — Gli impianti relativi al collegamento telefonico delle frazioni di Brusaporco e San Marco del comune di Resana (Treviso), sono già stati attivati rispettivamente il 19 e il 18 maggio 1956.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione di posti telefonici pubblici nelle seguenti frazioni del comune di San Pietro di Feletto (Treviso).

- 1°) San Pietro Vecchio;
- 2°) Bagnolo,
- 3°) San Michele.

La domanda relativa è stata inoltrata in data 14 novembre 1955, numero di protocollo 3055. (22002).

RISPOSTA. — Le frazioni di San Pietro Vecchio, Bagnolo e San Michele, del comune di San Pietro di Feletto (Treviso), non si trovano nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per avere titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Esse potrebbero eccezionalmente fruire di tale beneficio qualora venisse riconosciuto che nei loro confronti concorrono i particolari motivi, specialmente di ordine sociale, previsti dalla lettera *d*) della citata legge n. 1123.

In proposito è stata chiesta alla competente prefettura una circostanziata relazione e, qualora l'accertamento abbia esito favorevole, questo Ministero prenderà in esame la possibilità di realizzare i collegamenti di cui trattasi, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla istituzione dei seguenti posti telefonici pubblici nel comune di Valdobbiadene (Treviso):

1°) frazione Saccol di San Giovanni. Saccol è il posto dove si produce uva pregiata per la fabbricazione del « cartizze » e « prosecco ». La necessità sarebbe immediata,

2°) Pianezza, a metri 1.080 sul livello del mare, ospita durante la bella stagione persone che hanno bisogno di aria balsamica, e, durante la stagione rigida, è meta di sportivi che colà si recano a sciare. (22004).

RISPOSTA. — La frazione di Saccol del comune di Valdobbiadene (Treviso), trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è compresa fra le località che beneficeranno del collegamento telefonico a spese dello Stato. I relativi lavori avranno presumibilmente luogo entro il corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne invece la frazione di Pianezza, dello stesso comune, è da premettere che essa non risulta inclusa negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione della predetta legge e della successiva del 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Questo Ministero ha comunque chiesto alla competente prefettura, per la frazione stessa, i dati necessari per poter stabilire se essa si trovi nelle condizioni prescritte per avere titolo a fruire delle disposizioni sopracitate, e, nell'affermativa, esaminerà la possibilità di realizzare appena possibile il collegamento con la migliore considerazione delle esigenze locali.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Scerni (Chieti) dell'istituto tecnico agrario. (22015).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

RISPOSTA. — Il Ministero non ha avuto modo di prendere in esame, per il corrente anno scolastico, la domanda relativa alla trasformazione della scuola tecnica agraria di Scerni in istituto tecnico agrario, che è pervenuta soltanto il 13 luglio 1956.

D'altra parte, tenuto conto del posto in cui attualmente funziona la scuola tecnica, si ritiene, anche in considerazione del fatto che nelle vicinanze esiste già l'istituto tecnico agrario di Alanno, che sia più opportuno esaminare, d'accordo con le autorità locali, la possibilità di trasformare la detta scuola tecnica in istituto professionale per l'agricoltura.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla costruzione di un fabbricato scolastico nel comune di Sernaglia della Battaglia (Treviso).

La domanda di contributo relativa è stata inoltrata, tramite il Provveditorato agli studi di Treviso, entro il termine stabilito.

Il comune predetto ha chiesto la concessione di un mutuo corrispondente da parte della Cassa depositi e prestiti. (22028).

RISPOSTA. — La costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Sernaglia della Battaglia (Treviso), è stata inclusa nel programma dei lavori ammessi nel decorso esercizio finanziario ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la spesa determinata in lire 23 milioni.

Con ministeriale in data 1° giugno 1956, n. 7212, sono state impartite all'amministrazione comunale interessata le necessarie istruzioni ai fini della compilazione del progetto dei lavori e dell'allestimento della documentazione occorrente per la formale concessione del contributo anzidetto.

Appena gli atti suddetti saranno pervenuti, questo Ministero provvederà senz'altro ad emettere il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo.

Per quanto riguarda la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro, per conto del quale anche si risponde, ha fatto conoscere che nessuna domanda a tal fine è stata avanzata alla predetta Cassa da parte del comune di Sernaglia della Battaglia.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il comune di Cardito (Napoli)

che ha chiesto, ai sensi delle norme vigenti, la concessione del contributo statale alla spesa prevista per la costruzione di una rete di fognature. (22133).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto comprendere fra le opere ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 9 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura del comune di Cardito (Napoli), essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, comunque, che l'opera suddetta sarà tenuta presente in sede di formulazione dei programmi dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre analoghe esigenze.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il comune di Brusciano (Napoli) che ha chiesto, ai sensi delle norme vigenti, il contributo statale alla spesa di 80 milioni di lire, prevista per la sistemazione delle strade interne. (22134).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Brusciano (Napoli), in data 15 dicembre 1954, per ottenere i benefici della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade interne, è stata trasmessa a questo Ministero dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, ed è stata inclusa nella graduatoria d'urgenza di cui all'articolo 1 della predetta legge.

Tale domanda sarà tenuta in particolare evidenza, ai fini di un possibile accoglimento, allorché le disponibilità di bilancio consentiranno di procedere a nuove assegnazioni di contributo ai sensi della predetta legge.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è fondata la voce sparsasi nel mandamento di Guglionesi (Campobasso), determinando allarme e preoccupazione, che si intenderebbe sopprimere quella pretura. (22188).

RISPOSTA. — Ogni questione relativa alla soppressione, al trasferimento di sede e alla nuova istituzione di uffici di pretura potrà essere presa in esame solo dopo che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

cernente la « delega al Governo per l'emana-
zione di norme relative alle circoscrizioni ter-
ritoriali e delle piante organiche degli uffici
giudiziari ». (Atto parlamentare n. 1537).

Il Ministro. MORO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta formulata dal comune di Guglionesi (Campobasso) di concessione di un mutuo di lire 10.000.000, per l'esecuzione dei lavori relativi al completamento della fognatura e della rete idrica interna. (22189).

RISPOSTA. — Il mutuo di lire 10 milioni, chiesto dal comune di Guglionesi (Campobasso) con domanda recente e preceduta da numerose altre alle quali viene dato graduale accoglimento, sarà proposto per l'adesione quanto prima.

Il Ministro. MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel rione San Leonardo del comune di Larino (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184. La spesa prevista è di lire 50 milioni. (22199).

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole interrogante, i programmi esecutivi delle opere da ammettersi ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione.

Pertanto, ove il comune di Larino (Campobasso), uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, abbia trasmesso, entro il 30 settembre 1956, la domanda al competente provveditorato agli studi intesa ad ottenere il contributo statale sulla somma occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico nel rione San Leonardo, non si mancherà di tenere presente tale richiesta in sede di formulazione del programma del corrente esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità dei fondi e in relazione alle altre analoghe richieste.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere effettuata la riparazione dell'edificio scolastico e della casa comunale del comune di Guglionesi (Campobasso), danneggiati dagli eventi bellici. (22200).

RISPOSTA. — I lavori di ripristino dell'edificio scolastico e della casa comunale del comune di Guglionesi (Campobasso), danneggiati dalla guerra, comportano una complessiva spesa di circa 14 milioni.

L'esigua disponibilità dei fondi di bilancio, in relazione alle altre opere aventi carattere di maggiore urgenza, non ha consentito, però, di includere i suddetti lavori nel programma del corrente esercizio finanziario.

Al loro finanziamento si cercherà, tuttavia, di provvedere in relazione ai fondi che verranno assegnati a titolo di riparazione di danni bellici nei prossimi esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione in Guglionesi (Campobasso) dei lavori per il completamento della fognatura e della rete idrica interna. (22201).

RISPOSTA. — Il comune di Guglionesi ha ottenuto da questo Ministero in data 31 dicembre 1955 una promessa di contributo per i lavori di completamento dell'acquedotto e della fognatura (primo lotto), per un importo complessivo di lire 10 milioni, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

I progetti esecutivi dei suddetti lavori redatti dal comune interessato si trovano attualmente all'esame del medico provinciale per il prescritto parere.

Si assicura comunque che, non appena tali progetti saranno trasmessi a questa amministrazione, non si mancherà, dopo espletata la istruttoria di rito, di emettere il decreto di approvazione degli elaborati e di concessione dei contributi promessi.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Mesagne (Brindisi) in data 27 dicembre 1953, diretta ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 9 milioni prevista per la costruzione in detto comune del mercato coperto. (22203).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori per la costruzione del mercato coperto del comune di Mesagne, essendosi dovuto dare la prece-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

denza ad altri interventi di più inderogabile necessità ed urgenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta del comune di Mesagne sarà tenuta presente in sede di formulazione dei programmi esecutivi dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose richieste del genere presentate dagli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, nel modo che riterrà migliore, presso la società elettrica « Ponale » avente la sua sede in Verona (corso Porta Nuova n. 67), perché la stessa — in attesa dell'esito del giudizio civile pendente davanti l'autorità giudiziaria fra la « Ponale » e le aziende elettriche di Riva del Garda e di Rovereto, salvi ed impregiudicati restando i diritti delle parti — aderisca alla proposta di accordo provvisorio, tempo fa formulata dal commissario del Governo di Trento ed integralmente accettata dal comune di Riva del Garda (Trento) e, quindi, prenda accordi con l'azienda elettrica di detto comune per la messa in esecuzione, in modo che il comune continui ad avere l'energia elettrica, di cui ha bisogno e, non abbiano a verificarsi nel prossimo inverno i gravissimi disservizi verificatisi in quello decorso, quando assai spesso e per notevole durata di tempo l'intera città rimase completamente priva di energia elettrica con conseguente ben comprensibile danno per tutte le sue attività economiche e con pregiudizio dei cittadini e dei servizi sanitari, il che determinò anche reazioni della cittadinanza, tali da turbare l'ordine pubblico. (22208).

RISPOSTA. — L'intervento del commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige nella vertenza per fornitura di energia elettrica, in atto fra la società elettrica Ponale ed i comuni di Rovereto e Riva, non ha potuto concludersi positivamente; talché le parti si sono rivolte all'autorità giudiziaria.

In attesa dell'esito di tale giudizio, il comune di Riva ha, per altro, chiesto un nuovo intervento del predetto commissario al fine di arrivare ad un *modus vivendi* per la regolazione, sia pure temporanea ed a sé stante, delle condizioni di fornitura e di intervento nelle spese dei nuovi impianti di distribuzione.

A tale proposta di accordo la società Ponale ha già aderito. Anche il comune di Ro-

vereto, pertanto, ove lo ritenga opportuno, potrà rivolgersi al commissario di Governo per richiedere analoga azione mediatrice.

Il Ministro: CORTESE.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda opportuno rinunciare a sospendere il concorso magistrale generale, come pare si sia stabilito, per esaurire la graduatoria degli idonei non di ruolo, in soprannumero, in modo che possano affrontare le prove coloro che, nutriti di studi, non temono i concorsi. (22229).

RISPOSTA. — Occorre premettere che, secondo quanto statuito dall'articolo 21 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1866, il concorso magistrale è normalmente biennale.

Infatti, dopo la sospensione dei concorsi magistrali durante il periodo bellico e post-bellico si è provveduto ad un primo reclutamento del personale di ruolo nelle scuole elementari, con i concorsi speciali e generale e quello del ruolo speciale transitorio, indetti nel 1948.

Successivamente hanno avuto luogo, ogni due anni, in conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni, i concorsi magistrali ordinari, e precisamente nel 1950-51, nel 1952-53 e nel 1954-55, seguiti da quelli speciali per la prima copertura dei posti del ruolo in soprannumero, previsti dall'articolo 7 della istitutiva del ruolo stesso 27 novembre 1954, n. 1170.

Per effetto dell'articolo 5 della legge numero 1170, che prevede l'immissione nei posti vacanti del ruolo ordinario dei maestri del ruolo soprannumerario all'inizio di ogni anno, il reclutamento degli insegnanti si deve effettuare attraverso il ruolo soprannumerario, bandendo ogni due anni i concorsi per i posti vacanti di quest'ultimo ruolo, ai sensi dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 1170. Ed a ciò si sarebbe provveduto, se non fosse intervenuta la legge 6 luglio 1956, n. 717, relativa al conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 17 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo soprannumerario vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, agli insegnanti delle graduatorie speciali tuttora in vigore ed a quelli delle graduatorie degli idonei del ruolo in soprannumero.

Pertanto, allo stato attuale, è possibile bandire i soli concorsi ordinari per i due terzi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

dei posti vacanti nei capoluoghi di provincia, a norma del decreto luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 817, articolo 1, ratificato con modificazioni, in legge del 29 giugno 1951, n. 550, mentre sono bloccati fino a tutto l'anno scolastico 1958-59, i concorsi per posti di ruolo in soprannumero.

Il Ministro. ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) e la gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) debbono ritenersi escluse dal divieto di lavoro straordinario, di cui alla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e, in caso affermativo, le ragioni dell'esclusione. (22238).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante è certamente a conoscenza che il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla disciplina dell'orario di lavoro, esclude dal proprio campo di applicazione « gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati ».

Poiché, come è noto, la legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si inserisce nella disciplina generale dell'orario di lavoro di cui al citato decreto n. 692, è chiaro che, essendo i servizi pubblici sottratti a tale disciplina, essi non rientrano neppure nel campo di applicazione della legge n. 1079 sul lavoro straordinario.

D'altro canto, sembra non esservi dubbio sul fatto che sia l'A.N.A.S. che la G.R.A. sono aziende pubbliche destinate ad un pubblico servizio; infatti tanto la prima (esercente la gestione e manutenzione delle strade statali) quanto la seconda (esercente il parco automobilistico a suo tempo ceduto dall'amministrazione alleata allo Stato italiano per la effettuazione di trasporti di pubblica utilità) sono aziende autonome dello Stato, la cui attività, come sopra indicata, non può non costituire espletamento di pubblici servizi.

Per contro tale esclusione non ricorre nel caso di attività industriali o commerciali propriamente dette, anche se esercitate dallo Stato o da altro ente pubblico, sempre che non costituiscano un pubblico servizio. Infatti, il citato decreto 15 marzo 1923, n. 692, dispone (articolo 1) che la disciplina dell'orario di lavoro (e quindi del lavoro straordinario) si applica alle aziende industriali e commerciali di « qualunque natura » e pertanto anche alle aziende industriali pubbliche (quali, ad esempio, l'azienda monopoli, le Terme domaniali, ed altre similari).

Il Ministro. VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica, pendente fin dal 1952, relativa alla costruzione in Gagliole (Macerata) dell'edificio scolastico per cui è prevista la spesa di 5 milioni di lire. (22270).

RISPOSTA. — I programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono compilati dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, previo esame comparativo delle domande che gli enti interessati debbono presentare, come previsto dall'articolo 4 della menzionata legge, entro il 30 settembre di ogni anno, al competente provveditore agli studi.

Pertanto, qualora il comune di Gagliole (Macerata), uniformandosi alle menzionate disposizioni, abbia ripresentato tempestivamente la domanda intesa ad ottenere il contributo statale per la costruzione dell'edificio scolastico, la domanda stessa sarà esaminata al momento opportuno, con ogni considerazione, per quei provvedimenti che potranno essere adottati, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento della rete interna della fognatura di Castelmauro (Campobasso), per cui è prevista la spesa di lire 36.925.000 ed è stato richiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (22272).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere, fra le opere ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Castelmauro (Campobasso), essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di maggiore necessità ed urgenza.

Si è, però, presa nota dei lavori anzidetti per poterli tenere presenti quando dovranno essere predisposti i programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando saranno emanate le norme che coordinino quelle vigenti in materia di scelta degli amministratori dei beni di uso civico frazionali (articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, articolo 84 della legge comunale e provinciale del 1934),

disponendo altresì che la scelta deve aver luogo non più dall'alto, ma con metodo democratico; e se, nel frattempo, dovendosi procedere a tale scelta in Cerasuolo, frazione di Filignano (Campobasso), non creda di intervenire presso le competenti autorità, ricordando alle stesse che la maggioranza della popolazione della frazione, votando il 27 maggio 1956 separatamente dal centro, ebbe a dare la maggioranza dei suoi voti alla lista del partito liberale italiano. (22355).

RISPOSTA. — In materia di scelta degli amministratori dei beni di uso civico frazionali è stato presentato dal ministro dell'interno alla Camera dei deputati un disegno di legge (atto n. 2719) concernente la « Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali ».

Per quanto riguarda la nomina dell'amministratore per i beni di uso civico della frazione Cerasuolo del comune di Filignano si fa presente che è in corso presso la prefettura di Campobasso la nomina di apposito commissario.

Il Sottosegretario di Stato: RISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre che ai sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza l'indennità di alloggio di sole lire 718 mensili sia congruamente elevata. (22411).

RISPOSTA. — Il nuovo trattamento economico attribuito dal 1° luglio corrente anno a tutto il personale statale civile e militare è stato determinato seguendo i precisi criteri fissati dalla legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, basati sulla concessione di una retribuzione fondamentale unica, e, per quanto riguarda le competenze accessorie, sul mantenimento, totale e parziale, delle sole indennità che risultino giustificate da prestazioni o funzioni di carattere speciale. La predetta legge pertanto ha escluso non solo l'istituzione di nuove indennità, ma anche l'aumento delle misure di quelle esistenti.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire anche quest'anno in favore della Casa di carità di Campobasso, che da tanti anni va svolgendo nel Molise una grande opera di bene. (22412).

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso viene disposta in favore della « Casa di carità » di Campobasso la concessione di un contributo straordinario di lire 300 mila.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre che ai sottufficiali ed agenti del « reparto mobile » del corso della pubblica sicurezza venga corrisposta l'indennità di trasferta e di alloggio nella stessa misura in cui viene corrisposta a quelli degli altri reparti, eliminandosi le attuali disparità di trattamento. (22413).

RISPOSTA. — L'indennità di trasferta per il personale della pubblica sicurezza è stabilito dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 in misura uguale per tutte le sedi di servizio e si differenzia soltanto in relazione al grado. L'affermazione circa la corresponsione della indennità stessa ai dipendenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei reparti mobili in misura inferiore a quella che verrebbe percepita dal personale degli altri reparti non risulta fondata.

L'indennità di alloggio a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, viene invece attribuita in relazione alla popolazione delle sedi di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà provvedersi all'approvvigionamento idrico del comune di Ferrazzano (Campobasso). (22438).

RISPOSTA. — L'alimentazione idrica del comune di Ferrazzano (Campobasso) sarà assicurata mediante allacciamento all'acquedotto Molisano di destra del Biferno, in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il progetto esecutivo delle opere relative sarà completato nei primi mesi dell'anno 1957, in modo che i relativi lavori di costruzione possano avere inizio nella primavera dell'anno stesso.

*Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sistemazione del tratto di strada che da Mafalda porta al bivio di Montenero di Bisaccia (Campobasso). (22522).

RISPOSTA. — Per la provincia di Campobasso tutte le somme stanziare nel piano di sistemazioni stradali da eseguire dalla Cassa per il Mezzogiorno sono totalmente impegnate

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

per la realizzazione delle opere già programmate. Pertanto, non prevedendosi allo stato attuale economie, nel quadro degli stanziamenti già autorizzati, non vi è alcuna possibilità di provvedere ad ulteriori interventi.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLOGNATTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale azione intenda intraprendere a seguito della recente decisione del Governo jugoslavo di procedere alla chiamata per il servizio militare nell'esercito jugoslavo dei giovani della classe 1936, nati in Istria nel territorio della ex Zona B affidato provvisoriamente all'amministrazione fiduciaria jugoslava

Tali giovani, tuttora cittadini italiani in quanto nessun cambiamento della loro cittadinanza è avvenuto né poteva avvenire in forza di nessun principio di diritto internazionale, sono ora chiamati a prestare servizio militare in uno Stato che non è il loro, esponendoli a forme odiose di coercizione oppure inducendoli all'avventura dell'esodo clandestino, col rischio di ogni prevedibile conseguenza. Da parte sua l'Italia, ferma nella sua interpretazione del *memorandum*, evidentemente non condivisa dalla Jugoslavia, non ha ritenuto di estendere la coscrizione nei territori affidati alla sua amministrazione in modo che ai giovani di Trieste non è concesso l'onore di servire nell'esercito italiano.

L'attuale decisione jugoslava è evidentemente indebita ed illegittima e si aggiunge alle altre già prese (modifica della legislazione, cambio di valuta, elezione dei deputati di Capodistria e di Buie alla Skupcina di Belgrado, ecc.), contro le quali l'opinione pubblica è in legittimo stato di apprensione e di inquietudine, riscontrando in esse una grave lesione ed una arbitraria interpretazione unilaterale al carattere di provvisorietà sancito dal *memorandum* di Londra, e sul cui carattere il Governo a suo tempo si è basato per sottrarre il *memorandum* all'approvazione del Parlamento e per farlo accettare così al popolo italiano e particolarmente alla colpita popolazione giuliana.

Nelle tormentate due zone dell'ex territorio libero di Trieste si sta così creando, oltre al disagio morale, politico ed economico, uno spaventoso ibridismo giuridico che sovrverte ogni principio di diritto e sta consacrando la inaccettabile validità dei fatti compiuti e dei sorpresi, con l'inspiegabile o almeno con la ingiustificabile acquiescenza del Governo ita-

liano e degli altri Governi responsabili di tale soluzione della conseguente situazione.

Mentre un portavoce ufficiale jugoslavo ha affermato erroneamente che « la chiamata alle armi nell'ex zona B è in accordo con i diritti riconosciuti alla Jugoslavia dal *memorandum* di Londra, dato che si tratta di persone residenti nei territori nei quali la Jugoslavia esercita la propria giurisdizione », un pronto e deciso intervento del nostro Governo che valga a chiarire ed a definire finalmente questa situazione ibrida e odiosa sembra doveroso, ed è auspicato dalla popolazione, come lo dimostrano gli unanimi e appassionati interventi nell'attuale circostanza. (21981).

RISPOSTA. — Il Governo italiano si rende perfettamente conto delle legittime reazioni che l'estensione del servizio militare alla zona B, da parte jugoslava, ha determinato nella nostra opinione pubblica e fra quegli italiani della zona stessa i quali non si sono avvalsi del diritto di trasferire la propria residenza, diritto sancito dal *Memorandum di Intesa*.

Il Governo condivide l'opinione dell'onorevole interrogante che tali disposizioni non siano giustificate, e, non appena la decisione di Belgrado è stata resa nota, esso ha formalmente dichiarato al governo jugoslavo di considerare priva di fondamento giuridico la chiamata alle armi nell'ex zona B, formulando al riguardo le più ampie riserve.

L'onorevole interrogante sembra criticare il fatto che dopo la conclusione del *Memorandum d'Intesa* l'Italia non avesse ritenuto di estendere la coscrizione a Trieste: non credo vi siano dubbi però che, se così fosse agito allora da parte nostra, gli jugoslavi avrebbero immediatamente istituito quel servizio militare in zona B che l'onorevole interrogante depreca e contro cui il Governo ha elevato la sua protesta.

Non sembra qui trattarsi, per vero, di « ingiustificabili acquiescenze », bensì di una situazione di fatto che va affrontata con senso di responsabilità, avendo presente che il *Memorandum* di Londra ha restituito Trieste all'Italia e, ponendo su basi migliori i nostri rapporti con la vicina Jugoslavia, ha consentito di superare un acuto dissidio suscettibile delle più gravi ripercussioni internazionali.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali considerazioni il dottor Bianchi Elio, sindaco del co-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

mune, medico dell'I.N.A.M., dell'O.N.M.I. e libero professionista, è stato nominato medico nel polverificio militare di Fontana Liri (Frosinone), e se non ritenga necessario intervenire d'urgenza per nominare un ufficiale di prima nomina per l'espletamento del servizio medico all'interno del polverificio di Fontana Liri al posto del dottor Bianchi Elio che, ricoprendo le suddette cariche, si rende incompatibile quanto meno moralmente. (21013).

RISPOSTA. — Il limitato numero di ufficiali subalterni di sanità ha, da tempo, impedito di destinare un ufficiale medico al polverificio di Fontana Liri, cosicché si è reso necessario affidare il servizio sanitario presso quello stabilimento ad un medico civile convenzionato.

Il sanitario che attualmente disimpegna tale servizio — dottor Elio Bianchi — si trova, nei riguardi dei rapporti con l'I.N.A.M., nelle medesime condizioni degli altri due medici di Fontana Liri e poiché il servizio da lui prestato non ha finora dato luogo a doglianze di sorta non sussistono motivi per non rinnovare la convenzione con lui stipulata dalla amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intenda finalmente andare incontro all'aspirazione di centinaia di viaggiatori di Ceccano (Frosinone), i quali sono esposti a tutte le intemperie, disponendo il finanziamento del progetto per la costruzione di una pensilina in quella stazione finanziaria, adeguata alla importanza che il centro riveste per il numero veramente notevole di viaggiatori che giornalmente si recano a Roma per motivi di lavoro. (22598).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria ha presente le necessità di costruire una pensilina nella stazione di Ceccano, ma fino ad oggi non ha potuto disporre il lavoro a causa delle difficoltà di bilancio che perdurano.

La richiesta, tenuta in evidenza, sarà quindi riesaminata allorché si renderanno disponibili fondi da destinare a lavori di tal genere.

Il Ministro: ANGELINI.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, soprattutto con l'approssimarsi della stagione invernale, non ritenga necessario adottare dei provvedimenti per obbligare la ditta Zeppieri, concessionaria del servizio urbano per trasporto delle persone dallo scalo alla città di Ceccano, a ripri-

stinare la corsa di autopulmann in coincidenza con il treno 791 in partenza da Roma alle ore 19,20 e in arrivo a Ceccano alle ore 21,07; se non ritenga, in caso contrario, di affidare al concessionario ad altra ditta che garantisca la regolarità del servizio. (22599).

RISPOSTA. — Le comunicazioni del centro di Ceccano con il proprio scalo ferroviario sono assicurate dall'autolinea urbana svolgentesi sul percorso Badia dei Padri Passionisti-Ceccano centro-Ceccano scalo ferroviario-frazione Colle San Paolo-stabilimento Bombini Parodi Delfino di Bosco Faito, in concessione alla ditta Zeppieri.

Poiché detta autolinea è stata trasferita nella competenza del comune di Ceccano, a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento, spetta a tale comune adottare i provvedimenti necessari a soddisfare le necessità di traffico segnalate dall'onorevole interrogante.

Attualmente però i viaggiatori che usufruiscono del treno n. 791 e che a quanto risulta a questo Ministero sarebbero di scarsissima entità e quindi non giustificerebbero la istituzione di un'apposita corsa, possono raggiungere il centro di Ceccano mediante la corsa dell'autolinea Villa Santo Stefano-Roma della stessa società Zeppieri, in partenza da Roma alle ore 19,30 e in transito allo scalo di Ceccano alle ore 21,30.

Tuttavia, al fine di facilitare ancora di più tali viaggiatori, si sta esaminando la possibilità di anticipare alle ore 19,15 al partenza di detta corsa che arriverebbe così allo scalo di Ceccano alle ore 21,15.

Si è comunque anche interessato il comune di Ceccano perché, nei limiti della propria competenza, esamini quanto prospettato per l'adozione delle determinazioni che riterrà necessarie nel pubblico interesse.

Il Ministro: ANGELINI.

CREMASCHI, GELMINI, BORELLINI GINA, BIGI, GORRERI E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere a quanto ammontano le somme che sono state realizzate per il soccorso invernale ai lavoratori involontariamente disoccupati per ogni singolo esercizio finanziario degli anni 1952-53, 1953-54 e 1954-55, e per sapere inoltre le somme che sono state assegnate ad ogni singola provincia per sussidio, per pacchi, per cantieri di lavoro e per altre iniziative assistenziali. (21516).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

RISPOSTA. — Le leggi 22 novembre 1952, n. 1571, 31 ottobre 1953, n. 830 e 2 novembre 1954, n. 1042 hanno previsto — all'articolo 1 — rispettivamente per le stagioni invernali 1952-1953, 1953-54 ed in via permanente a decorrere dalla campagna 1954-55, la istituzione del Fondo nazionale di soccorso invernale allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti.

Pertanto, tutte le iniziative assistenziali relative al soccorso invernale sono state attuate non soltanto a favore dei lavoratori disoccupati, ma di tutti gli indigenti in genere.

I criteri di utilizzazione del fondo stesso sono stati sempre determinati di anno in anno, dall'apposito comitato interministeriale di cui all'articolo 1 delle suddette leggi, comitato che, sulla scorta delle risultanze delle precedenti campagne e sentita anche una commissione consultiva composta da rappresentanti delle varie forze produttive della Nazione, nonché da componenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque interessati, ha impartito le direttive che, di volta in volta, ha ritenuto più appropriate per l'attuazione di tutte quelle forme di assistenza che maggiormente rispondevano alle necessità del momento.

Come già reso noto in più occasioni (tramite stampa, radio, pubblicazioni ufficiali, ecc.) si comunica che nelle seguenti campagne di soccorso invernale sono state realizzate le somme a fianco di ciascuna indicate:

Campagna 1952/53	L. 4.515.014.918
» 1953/54	» 5.064.917.565
» 1954/55	» 7.061.612.716

Le suddette somme sono state ripartite, nel modo seguente, tra le singole prefetture ad integrazione dei fondi pro soccorso invernale raccolti *in loco*.

Campagna soccorso invernale 1952/53:	
per iniziative varie relative all'assistenza generica	L. 4.039.706.176
per sussidi straordinari ai lavoratori della piccola pesca	» 130.000.000
per sussidi ai ciechi civili bisognosi	» 99.993.600
per contributi ad enti vari a carattere nazionale	» 180.000.000
per residuo passato alla successiva gestione per le più urgenti necessità dei primi mesi	» 65.315.142
Totale	L. 4.515.014.918

Campagna di soccorso invernale 1953/54:	
per iniziative varie (assistenza generica, distribuzione di latte ai vecchi indigenti, esecuzione di piccole opere di pubblica utilità	L. 4.218.707.258
per sussidi straordinari ai lavoratori della piccola pesca	» 130.000.000
per sussidi straordinari ai ciechi civili bisognosi	» 102.955.000
per contributi ad enti vari a carattere nazionale	» 296.720.160
residuo passato alla successiva gestione per le più urgenti necessità dei primi mesi	» 316.535.147
Totale	L. 5.064.917.565

Campagna di soccorso invernale 1954/55:	
per iniziative varie relative all'assistenza generica	L. 5.072.580.000
per sussidi straordinari ai lavoratori della piccola pesca	» 212.157.000
per contributi ad enti vari a carattere nazionale	» 398.000.000
residuo passato alla successiva gestione per le più urgenti necessità dei primi mesi	» 1.378.875.716
Totale	L. 7.061.612.716

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non si è ancora deciso a formulare il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Paradisi Giovanni di Salvatore, nato a Misilmeri (Palermo) il 28 marzo 1931 ed ivi domiciliato, trasmessagli dal Ministero difesa-esercito da oltre un anno. (21560).

RISPOSTA. — Presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non esiste alcuna pratica relativa all'ex militare Paradisi Giovanni di Salvatore, nato a Misilmeri (Palermo) il 28 marzo 1931.

Esiste, invece, una pratica intestata a Paradisi Giuseppe di Giovanni, nato a Bisacugno (Palermo) il 28 marzo 1931, la quale è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

stata restituita al Ministero della difesa-esercito in data 23 corrente, con parere favorevole alla concessione di assegno rinnovabile di settima categoria per anni tre.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora fatto conoscere al Ministero della difesa-esercito il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Morsicato Antonino di Simone, da Ficarazzi (Palermo), trasmessagli dal suddetto Ministero fin dall'agosto 1954. (22174).

RISPOSTA. — Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha restituito fin dal 2 settembre scorso al Ministero della difesa-esercito la pratica di pensione relativa al signor Morsicato Antonino di Simone, esprimendo parere contrario alla concessione del trattamento privilegiato ordinario per non dipendenza da causa di servizio delle infermità del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni il comune di Arzano (Napoli) non ha ottenuto il finanziamento, neanche parziale, per i lavori di fognatura richiesti da ben quattro anni.

La popolazione di detto comune minaccia perfino rappresaglie contro il sindaco, credendo che si disinteressa di ottenere tale finanziamento. (22294).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere fra le opere ammesse nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura del comune di Arzano (Napoli), essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si è presa, comunque, nota dei lavori in argomento per poterli tenere presenti quando dovranno essere predisposti i programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se può dare assicurazione che con l'anno scolastico 1956-57 sarà attuata la preannunciata riforma sugli

esami di Stato (maturità classica e maturità scientifica). (22163).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente la nuova disciplina degli esami di maturità e di abilitazione, è stato esaminato dal consiglio superiore della pubblica istruzione e prossimamente sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Pertanto attualmente non è possibile prevedere se il suindicato disegno di legge potrà percorrere l'iter prescritto in tempo utile per essere applicato fin dalla prossima sessione degli esami di maturità ed abilitazione.

Il Ministro: ROSSI.

DANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere l'entità delle somme impiegate dall'Ente nazionale idrocarburi o da sue eventuali società collaterali in impianti petroliferi in Egitto.

Quale la natura delle società costituite; quali le garanzie per il rispetto dei patti e se, in considerazione dei noti avvenimenti relativi alla nazionalizzazione del canale di Suez, non ritenga estremamente aleatorio l'impiego del pubblico denaro in consimili avventure; e se può dare assicurazione che per l'avvenire l'Ente nazionale idrocarburi si interesserà esclusivamente dei suoi scopi istituzionali, che sono quelli della ricerca del petrolio nella valle padana e nel territorio nazionale. (22172).

RISPOSTA. — L'A.G.I.P.-Mineraria e la Società azionaria imprese perforazioni (S.A. I.P.), entrambe collegate al gruppo E.N.I., possiedono delle partecipazioni azionarie nella *International Egyptian Oil Company* (I.E.O.C.). Quest'ultima, concessionaria di permessi petroliferi nella penisola del Sinai, ha già trovato due giacimenti con buone prospettive: uno a Wadi Feiram e l'altro a El Belayim. Quest'ultimo è di notevole importanza. Già nel 1957 potrà fornire una produzione di un milione di tonnellate di petrolio all'anno e si ritiene che negli anni successivi possa superare i 3 milioni di tonnellate. A quell'epoca, anche se non vi saranno altri ritrovamenti, la produzione complessiva egiziana di petrolio dovrebbe risultare di circa 4,5-5 milioni di tonnellate, sopravanzando, così, di almeno 1-1,5 milioni di tonnellate la capacità di ritiro da parte delle raffinerie egiziane.

Mentre le compagnie predette si ripromettono di importare tale supero in Italia, pagando sul *clearing* italo-egiziano, sta di fatto che finora sono stati esportati dall'Italia in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

Egitto, per essere utilizzati dalla I.E.O.C., materiali ed impianti, per un valore di circa 1.500.000 dollari, mentre ingegneri, tecnici e specialisti dell'A.G.I.P.-Mineraria partecipano ai lavori che l'I.E.O.C. sta svolgendo in territorio egiziano.

La partecipazione all'impresa ha richiesto l'esborso di una somma equivalente a dollari 3.060.000, di cui dollari 1.560.000 in lire italiane ed egiziane.

La partecipazione all'I.E.O.C. delle due società del gruppo E.N.I.:

a) assicura all'Italia una fonte di rifornimento di petrolio senza esborso di valute pregiate;

b) rende possibile la esportazione di nostro materiale e macchinario;

c) fa partecipare il lavoro italiano nella ricerca petrolifera in campo internazionale;

d) costituisce una base per altre interessanti iniziative di lavoro italiano all'estero nel campo petrolifero.

Tale iniziativa, che ha avuto l'approvazione di questo Ministero con telegramma del 24 febbraio 1955, n. 500-190-34 (diretto al Ministero del commercio con l'estero), non ha in alcun modo raffrenato l'attività dell'E.N.I. nel territorio nazionale, sia nella pianura padana che nell'Italia centro-meridionale. Ciò è rilevabile dallo specchio sotto riportato, in cui detta attività viene espressa in cifre relative al 1° semestre dell'anno in corso, rapportate a quelle analoghe per il 1° semestre del 1955.

PRODUZIONE	1° semestre 1955	1° semestre 1956
	Gas 000 metri cubi	1.582.660,8
Olio tonnellate	29.679,1	32.018,1
Gasolina tonnellate	27.675,5	30.932,7
PERFORAZIONI	1° semestre 1955	1° semestre 1956
	Metri perforati per la ricerca	32.929
Pozzi ultimati per la ricerca	14	25
Metri perforati per la coltivazione	48.719	57.275
Pozzi ultimati per la coltivazione	24	36
Impianti di perforazione impiegati	30	32

L'A.G.I.P.-Mineraria possiede altre partecipazioni nella Compagnia sviluppo attività petrolifere egiziane (C.I.S.A.P.E., con capitale di 50 milioni di lire, aumentabili ad 1 miliardo) per l'ammontare del 22 per cento.

La C.I.S.A.P.E. è stata costituita per assicurare una partecipazione di controllo in una società egiziana da costituirsi (Petromsir), che si propone la costruzione di una raffineria al Cairo e la creazione di una rete di distribuzione e vendita di prodotti petroliferi.

Gli investimenti, da erogarsi nel corso di un quadriennio, si aggirano sugli 8-9 miliardi di lire.

Tenuto conto dei rientri che l'attività commerciale di vendite potrebbe assicurare, l'esposizione finanziaria massima non supererebbe i 7 miliardi di lire; di cui 5 dovrebbero essere coperti con l'esportazione di materiale e macchinari prodotti in Italia, in gran parte delle stesse società del gruppo E.N.I.

Considerato poi che la partecipazione dell'A.G.I.P.-Mineraria nella C.I.S.A.P.E. è di solo il 22 per cento, l'esposizione della prima società verrebbe ad essere di soli 50 milioni circa, somma coperta dagli utili delle altre società del gruppo E.N.I.

L'iniziativa — la quale è stata approvata dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 — fino ad oggi non ha avuto seguito, in quanto sono in corso di esame alcuni problemi di dettaglio; e, quindi, la C.I.S.A.P.E. non ha finora effettuato alcun investimento in Egitto.

Ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'E.N.I., detto ente ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

Le iniziative sopra indicate, con l'assicurare al paese disponibilità di petrolio contro pagamento di valuta non pregiata (*clearing* italo-egiziano), con il consentire l'impiego di tecnici e di maestranze italiani, nonché il collegamento di manufatti prodotti in Italia,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

ed infine col creare i presupposti per una efficace penetrazione nei mercati esteri, non sembra che siano in contrasto con i compiti istituzionali dell'E.N.I.

Va, per altro, rilevato che il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, nella riunione del 22 novembre del 1955, pur approvando le iniziative in parola, ebbe a sottolineare l'opportunità che tanto l'E.N.I. che le società controllate concentrino la loro attività nel territorio nazionale.

Il Ministro: CORTESE.

DANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la chiesa di San Gaetano di Porto Palo (Siracusa) non ha ancora avuto riconosciuta la personalità giuridica. (22356).

RISPOSTA. — Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale — di cui all'interrogazione — questo Ministero, completata l'istruttoria di sua competenza, con relazione in data 31 ottobre 1956, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1929, numero 848.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Luigi Giordano fu Raffaele, classe 1914, distretto di Barletta (Bari).

L'interrogante è informato che il Giordano venne sottoposto in data 18 giugno 1955, a visita medica di aggravamento. (20538).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE' COCCI E CARCATERA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare alle produzioni ortofrutticole ed agrumarie italiane i vagoni ordinari e refrigeranti necessari per raggiungere all'estero i mercati di sbocco.

Il problema è stato già ripetutamente posto in passato per i carri refrigeranti, la cui deficienza è stata meno sentita nella presente campagna estiva data la notevole contrazione della produzione di frutta polpose in conseguenza di fattori stagionali avversi.

Per altro, si è dovuta lamentare, specialmente per il trasporto delle uve da tavola e delle mele, una grave carenza di carri ordinari che ha prodotto difficoltà e danni alla nostra esportazione.

Serie preoccupazioni debbono, pertanto, porsi per le prossime campagne invernali e particolarmente estiva, ed a tal fine sarebbe gradito conoscere se il programma di costruzione di nuovi carri refrigeranti procede con il ritmo richiesto dalle impellenti esigenze e, soprattutto, quali provvedimenti sono in corso per realizzarlo e quali previsioni di disponibilità possono farsi per il prossimo anno.

Tenute presenti le gravi situazioni concorrenziali che la esportazione ortofrutticola ed agrumaria italiana è costretta a fronteggiare sui mercati esteri, considerata la stretta necessità di ridurre i costi di tale esportazione, specialmente dopo i recenti aumenti delle tariffe di trasporto, avuto riguardo ai programmi di sviluppo della nostra economia, gli interroganti ritengono urgente che siano adottati tutti i provvedimenti opportuni affinché queste produzioni deperibili possano contare sulla tempestiva disponibilità dei mezzi di trasporto occorrenti sia ordinari che speciali.

Con l'occasione prospettano al ministro dei trasporti se non ritenga che allorquando l'amministrazione delle ferrovie, per insufficienza di carri ordinari richiesti dagli utenti, metta a disposizione carri frigoriferi, non si debba prescindere dall'applicazione della speciale sopratassa di lire 10 mila per carro.

Ciò viene già praticato per altri settori di traffico ed a maggior ragione dovrebbe esserlo per le produzioni ortofrutticole ed agrumarie che debbono essere immediatamente spedite per evitarne il rapido deperimento. (22613).

RISPOSTA. — I provvedimenti che l'amministrazione ferroviaria ha in programma nell'intento di assicurare nel miglior modo possibile i trasporti dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle prossime campagne invernale ed estiva 1957, consistono nel dare il massimo incremento possibile alla costruzione di carri refrigeranti in rapporto alle disponibilità di bilancio.

Il programma di nuove costruzioni si basa su un piano sessennale in cui è previsto un fabbisogno di 1335 carri refrigeranti, concretatosi per ora con l'ordinazione di 250 unità, la cui consegna graduale mantiene il ritmo prestabilito e sarà completata nel prossimo mese di giugno 1957. Con tale apporto il parco dei carri refrigeranti per l'epoca suddetta avrà una consistenza effettiva di circa 6 mila unità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

Per quanto concerne i carri chiusi da derrate in relazione alla ormai declinante campagna uvaria, la loro deficienza è derivata dall'eccezionale produzione in tutte le zone e dalla concomitanza di maggior traffico di altri prodotti che debbono essere trasportati pure in carri chiusi. A tale deficienza si sarebbe potuto ovviare qualora gli speditori d'uva avessero fatto più largo uso, come di consueto, di carri refrigeranti, dei quali nello stesso periodo esistevano disponibilità notevoli.

In questa condizione l'amministrazione ferroviaria è ricorsa a tutti gli accorgimenti possibili per accelerare al massimo il ciclo di utilizzazione del materiale, per far affluire con i mezzi più rapidi tutte le disponibilità dei carri vuoti alle località di carico fino anche a sguarnire, malgrado l'incombente inizio della campagna agrumaria, le riserve di carri chiusi da derrate in Sicilia.

In merito alla sopratassa minima di lire 10 mila per carro, devo far presente che l'amministrazione ferroviaria non l'applica quando per insufficienza di carri chiusi ordinari, mette a disposizione degli speditori carri refrigeranti per il trasporto di cose che non richiederebbero in nessun caso l'uso di questi ultimi, ma non può prescindere dalla sua applicazione quando trattasi di prodotti deperibili, fra i quali è compresa l'uva, che comunemente vengono trasportati in carri refrigeranti.

Estendendo l'esonero dalla applicazione della sopratassa anche a questi ultimi casi, si verrebbe a creare una disparità di trattamento inammissibile fra gli speditori che per le loro esigenze devono servirsi di carri refrigeranti e quelli che potrebbero farne a meno ma, in realtà, ne usufruirebbero ugualmente.

Il Ministro: ANGELINI.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare tenente di vascello Ottone Hirech di Ottocaro, residente a Treviso in via Venanzia n. 9, posizione n. 1129959.

La domanda di pensione di guerra redatta in data 23 giugno 1952 è stata trasmessa tramite l'Associazione mutilati di Treviso in data 27 giugno 1952, numero di protocollo 1459. (16855).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione del sopra nominato è stata chiesta all'ospedale militare marittimo di Venezia la copia integrale della cartella clinica relativa

alla degenza del militare dal 13 al 18 ottobre 1946.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DI BELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali da parte dell'I.N.A., non si è finora provveduto ad applicare la legge 1° luglio 1955, n. 565, dimostrando ancora una volta in modo palese, come da parte del massimo ente assicurativo dello Stato, la mancata osservanza delle leggi sia divenuta un sistema, tanto da vantare il maggior numero di giudizi pendenti presso la magistratura, con grave danno morale e finanziario sia per l'ente che per i suoi dipendenti, che sono costretti a trascinarsi, anche quando sono in quiescenza, in lunghissimi ed onerosi procedimenti giudiziari spinti fino alla Suprema corte di Cassazione, determinando nell'animo di questi ricorrenti stati di esasperazione che, come già è stato deplorato anche in Parlamento, potrebbero trovare il loro epilogo in gesti avventati.

In particolare il presidente dell'I.N.A. professor Bracco, invece di applicare entro i termini la citata legge che estende — malgrado le direttive del Ministero dell'industria e commercio — i benefici di natura combattentistica a favore dei dipendenti, pone in atto tutti gli espedienti possibili per sofisticare e cavillare sulla interpretazione del dispositivo di legge simulando di ignorare, non solo la dizione della norma stessa, ma financo l'intenzione del legislatore, quale risulta dagli atti parlamentari, nei quali è posto in evidenza che il provvedimento di legge fu allora richiesto soprattutto per l'I.N.A. ed esteso poi dal Governo, come dalle dichiarazioni dello stesso sottosegretario di Stato per il tesoro, deputato Preti, a tutti gli enti pubblici economici.

Si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché, almeno negli enti di diritto pubblico, siano osservate le leggi dello Stato, e come si intenda provvedere nei casi in cui, come l'I.N.A., l'inadempienza sia recidiva, rivelando così una sistematica illegalità, denunciata con le numerose interrogazioni parlamentari che da tempo vengono presentate per lamentare i sistemi di conduzione e la funzionalità dell'ente di Stato. (2635, già orale).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio, del ministro del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

tesoro e del ministro del lavoro e previdenza sociale.

Ai primi di febbraio del corrente anno, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha avuto modo di manifestare alle amministrazioni competenti: il Ministero dell'industria ed il Ministero del tesoro, alcuni dubbi sull'applicabilità o meno della legge 1° luglio 1955, n. 565, in favore dei propri dipendenti, che abbiano benemerienze combattentistiche.

L'Istituto, in quella occasione osservava che, essendo il rapporto d'impiego di questi ultimi disciplinato da contratto collettivo, e non da regolamentazione propria di diritto pubblico, qualsiasi modifica da introdurre nel contratto stesso avrebbe dovuto essere liberamente concordata fra le parti.

L'Istituto faceva, altresì, presente che, indipendentemente dalla legge n. 565, il personale con qualifica di combattente, invalido o mutilato di guerra, già godeva e gode, in linea di massima, dei particolari benefici che sono attribuiti dalle vigenti disposizioni al personale delle amministrazioni dello Stato e precisamente:

valutazione delle benemerienze combattentistiche agli effetti della promozione di grado;

assegni per i combattenti che hanno sostituito il beneficio della anticipazione degli scatti, stabilito in un primo tempo;

riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, di una anzianità convenzionale di un anno per ogni campagna di guerra.

Tali assegni, di intesa con le associazioni sindacali di categoria, sono stati riveduti in due recenti accordi sindacali. In forza di tali accordi sono stati maggiorati del 7 per cento con il contratto 3 novembre 1955, n. 565, e del 6,50 per cento circa con il contratto 13 marzo 1956, successivo al termine di sei mesi seguenti la pubblicazione prevista dalla legge stessa per i concreti provvedimenti di attuazione.

La validità dei cennati accordi sindacali è limitata alla durata dell'anno in corso, alla fine del quale sarà stipulato il nuovo contratto di lavoro, in cui sarà anche regolato ogni diritto del personale munito di benemerienze combattentistiche, derivanti dalla legge n. 565 in quanto applicabile.

Il primo comma dell'unico articolo della legge in esame dispone:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerienze di guerra, sono estese ai dipendenti degli enti pubblici comunque denominati ».

In effetti tale comma, a motivo della sua generica formulazione (si parla di « dipendenti di enti pubblici comunque denominati ») dà luogo a qualche perplessità circa il punto se il legislatore abbia inteso di riferirsi a tutti gli enti pubblici, ivi compresi quelli esponenti una attività economica (e sarebbe il caso dell'I.N.A.), oppure soltanto agli enti pubblici « non economici » (nel qual caso l'I.N.A. resterebbe escluso); cioè a quegli enti pubblici (non economici), che disciplinano con regolamento « lo stato giuridico ed economico del personale da essi dipendente ».

È questa la tesi interpretativa dell'articolo sostenuta dall'I.N.A. « poiché il personale dipendente dall'Istituto, ente pubblico economico aderente all'Associazione nazionale imprese assicuratrici, è disciplinato da contratto collettivo di lavoro, la concessione di benefici di natura combattentistica potrà essere fatta solo in occasione della stipulazione dei nuovi contratti. Naturalmente, poiché i contratti collettivi vincolano il datore di lavoro per quanto attiene al minimo salariale, nulla esclude che ai dipendenti dell'Istituto siano accordati anche i benefici di natura combattentistica previsti dalla vigente legislazione per i dipendenti da enti pubblici, coordinandoli con quelli dalle clausole contrattuali ».

Comunque il problema, attesa anche la diversità di opinioni circa i limiti di applicabilità della legge, è allo studio della Ragioneria generale dello Stato (I.G.O.P.), che dovrà, appunto, pronunciarsi sull'applicabilità o meno della legge 11 luglio 1955, n. 565 a tutti gli enti economici che, come l'I.N.A., regolano il rapporto d'impiego dei propri dipendenti con contratto collettivo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

DI MAURO E FALETRA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza che i lavoratori della miniera Saponaro (Caltanissetta) sono in sciopero dal 24 agosto a causa del mancato pagamento dei salari; se non ritiene doveroso dare immediata attuazione all'articolo 8 della legge 25 giugno 1956, n. 695, col quale si dispone la decadenza dai benefici concessi con la stessa legge nei casi di mancato pagamento delle retribuzioni o di inosservanza dei patti di lavoro. (21825).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

RISPOSTA. — Onde garantire l'attuazione di quanto disposto con l'articolo 8 della legge 25 giugno 1956, n. 695, questo Ministero ha impartito apposite disposizioni all'Ente zolfi italiani in forza delle quali il pagamento delle anticipazioni sui finanziamenti accordati ai sensi della legge suddetta, nonché la liquidazione dei contributi (previsti dagli articoli 6 e 7) in sede di pagamento del ricavo della vendita delle giacenze, dovranno essere subordinati alla esibizione di un documento che attesti l'osservanza, da parte dei beneficiari, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali, nonché la regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il Ministro: CORTESE.

FANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondono a verità le voci riguardanti la soppressione delle preture di Alvito ed Atina (Frosinone). (21901).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento relativo alla soppressione delle preture di Alvito e di Atina è attualmente allo studio di questo Ministero.

Il Ministro: MORO.

FERRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbiano fondamento le preoccupazioni di cui si è fatto interprete il consiglio comunale di Asciano (Siena) con deliberazione del 15 settembre 1956, trasmessa al predetto ministro, circa il pericolo di un trasferimento in altro comune della sede del mandamento di Asciano.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non ritenga opportuno promuovere un provvedimento per ricostituire la pretura di Montalcino soppressa nel 1933, col mantenimento beninteso della pretura di Asciano, ripristinando così la situazione preesistente la nota revisione del 1933 e soddisfacendo pienamente le esigenze di tutte le popolazioni interessate. (22093).

RISPOSTA. — Ogni questione circa la soppressione, il trasferimento di sede e la nuova istituzione di uffici di pretura potrà essere presa in esame solo dopo che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge concernente la « delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » (Atto parlamentare n. 1537).

Il Ministro: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre con i fondi dell'esercizio in corso il finanziamento del secondo ed ultimo lotto per un importo di lire nove milioni per la costruzione della sede comunale di San Salvo (Chieti).

La costruzione del suddetto edificio ha carattere di estrema urgenza perché l'amministrazione comunale, sfrattata dalla vecchia sede, è provvisoriamente sistemata in locali assolutamente non rispondenti anche alle minime esigenze igieniche, dei servizi e del pubblico, il quale ha necessità di recarsi agli uffici comunali. (22339).

RISPOSTA. — La domanda del comune di San Salvo (Chieti), intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 9 milioni, occorrente per la costruzione del secondo ed ultimo lotto, della propria casa comunale, sarà tenuta nella migliore considerazione in occasione della formulazione del prossimo programma dei lavori da ammettere ai benefici previsti nella citata legge.

Si deve, per altro, far presente che le limitatissime disponibilità di fondi stanziati per la concessione del contributo di cui sopra, consentiranno di accogliere solo una minima parte delle numerose domande fino ad ora qui pervenute.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GERACI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere quali ragioni giustificano il gravissimo provvedimento che sospese i lavori già appaltati per la costruzione del civico acquedotto riguardante i comuni di Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria). Infatti, la ditta appaltatrice sospese i lavori e smobilitò il cantiere, determinando il più vivo allarme fra le popolazioni interessate, che, dopo tante promesse, attendevano legittimamente che si passasse alla progettazione definitiva dell'opera durante questa estate. (22347).

RISPOSTA. — I lavori di indagini alle sorgenti alte per i comuni facenti parte del consorzio di Bianco e Uniti, e specificatamente Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco, sono stati di recente ultimati e di conseguenza il cantiere ha smobilitato le sue attrezzature.

Questa prima fase di accertamenti ha consentito alla Cassa per il Mezzogiorno un primo orientamento circa le decisioni da adottare per la progettazione esecutiva delle opere.

Si è, però, ravvisata l'opportunità di prendere in considerazione altre sorgenti ricadenti nel bacino del Butrano e del Buonamico, ed i relativi lavori saranno iniziati prossimamente.

Solo quando saranno resi noti i risultati di queste ultime indagini si potrà provvedere alla costruzione dell'acquedotto, che si presenta di difficile realizzazione e di notevole costo.

Si assicura che la Cassa sta facendo tutto quanto è possibile per alleviare al più presto i gravi disagi lamentati e a tal uopo, nelle more della definizione delle opere in parola, sono stati già appaltati i lavori per i serbatoi e quelli per la costruzione di piccoli acquedotti provvisori.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

GIACONE E BERTI. — *Al Ministro dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendono intervenire presso gli industriali zolfiferi della Sicilia, per eliminare il gravissimo malcontento e l'agitazione culminati nell'attuale sciopero degli zolfatori, ai quali non vengono pagati i salari.

Tale stato di cose viene ad essere aggravato perché gli industriali ribadiscono pubblicamente la volontà di non dare una lira, anzi ricorrono addirittura alla minaccia di licenziamenti in massa, come nella miniera « Gozzo Disi » di Casteltermine (Agrigento). (21284).

RISPOSTA. — Si fa seguito alla nota dell'8 agosto 1956, n. 2383, per trasmettere agli onorevoli interroganti quanto la regione siciliana ha comunicato, nella sua competenza, circa la materia oggetto della sopra trascritta interrogazione.

La crisi del settore economico dello zolfo, i cui motivi determinanti e le cui evoluzioni sono ormai ben conosciute in tutti i particolari, se ha colpito in linea diretta e principale le imprese di estrazione, ha manifestato naturalmente ed inevitabilmente i suoi riflessi nei confronti delle maestranze impiegate presso quelle imprese, sotto forma di ritardi più o meno notevoli nella corresponsione delle retribuzioni da parte di quasi tutte le aziende.

Appunto in considerazione di tali circostanze il governo regionale, nell'adottare i

vari provvedimenti legislativi, intesi a risolvere la crisi, ha tenuto presente la situazione dei lavoratori, assicurando a loro favore precipue garanzie.

Inoltre, la regione, nell'intervenire assai spesso presso gli istituti di credito in favore delle singole aziende, si è sempre assicurata che la massima parte del ricavato delle operazioni eseguite andasse alle maestranze.

Se la situazione di queste, migliorata senza dubbio rispetto a qualche anno fa, non è del tutto sanata, ciò dipende esclusivamente dalla circostanza che non risulta ancora completamente superata la crisi dell'industria zolfifera.

Si confida, comunque, nell'efficacia risolutrice dei provvedimenti di legge recentemente approvati dall'assemblea regionale e di quelli che saranno quanto prima proposti dalla stessa al Parlamento nazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della miniera Gozzo Disi di Casteltermine, si è in grado di assicurare che la ditta esercente corrisponde regolarmente i salari ai propri dipendenti e che nessun licenziamento è stato operato.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

GIOLITTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre una modificazione o interpretazione estensiva dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in modo da consentire che nelle operazioni di credito della Cassa per il credito alle imprese artigiane, predisposto dalla legge citata per « l'acquisto di macchine ed attrezzi », siano comprese anche materie prime che in certi casi — come per esempio quello del legno per gli artigiani di questo settore, che comprende una importantissima categoria nel ramo artistico — rappresentano il più gravoso onere finanziario per l'impresa artigiana. (20777).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, di concerto con il dicastero del tesoro, ha recentemente fatto approvare dal Consiglio dei ministri un disegno di legge che apporta alcune modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.

Tale disegno di legge è stato recentemente presentato al Senato della Repubblica.

Una delle cennate modifiche, all'articolo 33 della legge, estende le vigenti agevolazioni per i finanziamenti in favore delle imprese artigiane, nel senso di comprendervi anche le

scorte di materie prime e di prodotti finiti, allorché il costituirsi di tali scorte sia richiesto dalla natura delle lavorazioni.

Il Ministro: CORTESE.

GIRAUDO, BIMA E FERRARIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per garantire da parte dell'ufficio vendita solfato di alluminio il rifornimento di tale prodotto nella misura necessaria ad assicurare la produzione richiesta dal mercato dell'anticrittogamico, noto come « poltiglia cuneese », il cui principio attivo è dato appunto dal solfato di alluminio. L'ufficio vendite solfato di alluminio è stato costituito nel 1954, con l'adesione di tutte le ditte produttrici, ed opera in seno alla società Montecatini, cioè dopo che era nota la scoperta avvenuta in Italia di tale prodotto come anticrittogamico.

Considerato che il problema degli anticrittogamici riveste grande importanza per l'economia e l'agricoltura nazionale, per gli oneri derivanti alla nostra bilancia commerciale per l'acquisto del rame per la preparazione del solfato e di altri derivanti cuprici, gli interroganti non ritengono ammissibile che lo sviluppo della produzione di anticrittogamici a base di solfato di alluminio debba essere ostacolata in partenza da interessi precostituiti, con grave danno all'economia del nostro paese. (20764).

RISPOSTA. — 1°) Anche se così denominato su bollette ed altri documenti, più che di un « ufficio vendite del solfato di alluminio », deve parlarsi di un « conferimento di mandato alle vendite » dato dalle ditte produttrici alla società Montecatini per coordinare le rispettive attività commerciali.

2°) Le ditte produttrici di solfato di alluminio sono.

società Montecatini, Milano;
industrie chimiche Ernesto Bassi,
Milano,

dottor Giuseppe Fonda, Mestre.

3°) Le possibilità produttive di solfato di alluminio di migliaia di tonnellate annue, sono tali, rispetto agli attuali consumi di mercato, da lasciare ampissimo margine agli sviluppi prospettati per la produzione della « poltiglia cuneese ».

I prezzi praticati dai produttori italiani per il solfato di alluminio sono allineati ed in alcuni casi più favorevoli di quelli praticati sui mercati di origine dei principali paesi produttori.

In relazione a quanto sopra può concludersi che non deve sussistere alcuna preoccupazione circa la disponibilità e l'approvvigionamento di solfato di alluminio sul mercato italiano, e che anzi sarebbe sommamente auspicabile l'iniziarsi di una attività che determini un'accentuazione dei consumi di tale prodotto.

Il Ministro: CORTESE.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, in relazione al nuovo prestito di 75 milioni di dollari che sarebbe stato concesso alla Cassa per il Mezzogiorno, nella convenzione stipulata con la Banca internazionale per la ricostruzione, quali criteri si intendano adottare nel riparto e nella destinazione di detti fondi per la industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia.

Nel caso dovessero corrispondere al vero le notizie riportate in questi giorni dalla stampa, per cui i finanziamenti sarebbero fatti per dieci iniziative, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali le regioni di Puglia e Lucania non sono state comprese in tale piano di distribuzione, del tutto trascurando le condizioni di estrema depressione economica di quelle zone e la situazione sociale sempre più grave e difficile. (22532).

RISPOSTA — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La « Birs » non mutua alla Cassa per il Mezzogiorno somme che questa sia, poi, arbitra di impiegare a suo criterio.

I prestiti vengono, invece, concessi in rapporto a specifiche iniziative da realizzare e che siano state ritenute utili e necessarie da parte della stessa banca mutuante.

In particolare, per quanto si attiene ai mutui destinati a nuove imprese industriali, i delegati della « Birs » esaminano i progetti presentati ai tre istituti speciali di credito a medio termine (I.S.V.E.I.M.E.R.-I.R.F.I.S.-C.I.S.) da parte di privati imprenditori e che sono quindi dovuti alla privata iniziativa.

In base ai criteri preliminari di settore e all'importanza che ciascun progetto presenta per i suoi riflessi sulla attrezzatura basilare del paese, sulle possibilità di assorbimento della mano d'opera e sulla presumibile rispondenza del mercato, la « Birs » fa la sua scelta, onde il prestito si intende conseguentemente destinato alla realizzazione degli stabilimenti così indicati.

Ne deriva, quindi, che non si tratta di ripartire la somma globalmente mutuata fra le varie regioni meridionali, bensì di assicurare il necessario finanziamento a quelle iniziative spontaneamente manifestatesi, che maggiormente si siano rivelate adatte a incrementare il potenziale produttivo del Mezzogiorno.

In occasione della negoziazione del prestito i cui atti conclusivi sono stati di recente firmati a Washington, nessuna iniziativa del genere risultava per le regioni indicate dagli onorevoli interroganti; invece fra le iniziative attualmente allo studio per i nuovi imminenti contatti con i rappresentanti della « Birs » stessa, ve ne sono alcune che, se si riveleranno concrete e non in contrasto con i criteri di settore di volta in volta adottati dalla Banca internazionale, potranno risultare di notevole apporto anche per una delle dette regioni ed essere ammesse al finanziamento.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno
CAMPILLI.

INVERNIZZI. — *Ai Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se crede di voler disporre subito l'inizio di quei lavori necessari per l'arginatura del torrente Lura, sito nel comune di Lurate Caccivio (Como), a protezione delle case coloniche, minacciate dopo la recente alluvione. (22099).

RISPOSTA. — In seguito all'alluvione del 1951 (e non « recente » come indicato nell'interrogazione), su richiesta del comune di Lurate Caccivio, l'Ufficio del genio civile di Como, effettuò un sopralluogo al fine di accertare l'entità dei danni prodotti dalla piena del torrente Lura.

In tale occasione venne constatato che la piena del torrente Lura aveva provocato lo scalzamento ed il crollo di un muro di sostegno, costruito in area demaniale, a filo del margine inferiore del greto su cui poggiavano due pilastri sorreggenti una tettoia, (anche essa crollata) che si affiancava alla casa di proprietà del signor Camillo Flematti.

Dopo aver effettuati tutti gli accertamenti e le indagini del caso, l'Ufficio del genio civile predetto comunicò al comune interessato in data 18 dicembre 1951, che, non sussistendo, danni o pericolo per l'abitazione e non essendo il torrente Lura compreso fra quelli classificati, ai relativi necessari lavori avrebbe dovuto provvedere il proprietario della casa oppure il comune in base alla legge 29 dicembre 1904, n. 674.

L'Ufficio del genio civile avvertiva inoltre il comune che, ove il proprietario della tettoia crollata intendesse ricostruire il muro ed i pilastri sul greto del fiume di pertinenza del demanio, avrebbe dovuto per legge subordinare la licenza di costruzione al nulla-osta dell'Ufficio medesimo.

Fino ad oggi nessun lavoro risulta sia stato effettuato.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

INVERNIZZI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non credono che sulle strade italiane il traffico sia già sufficientemente caotico senza aggravarne la situazione con il concedere autorizzazioni al transito di colonne di macchine a carattere pubblicitario. Infatti domenica 14 ottobre, fra Varese e Como, una colonna di 15 macchine della società Brill, con alla testa la polizia stradale, ha imposto a tutte le macchine provenienti da Varese verso Como di incolonnarsi data l'impossibilità assoluta di eseguire un qualsiasi sorpasso, non permettendo gli autisti della colonna pubblicitaria di inserirsi fra macchina e macchina.

Chiede l'interrogante se il ministro competente vuol dare assicurazione che l'incolonnata nel traffico è un fatto superiore agli interessi di una qualsiasi propaganda a carattere privato come il caso in oggetto. (22556).

RISPOSTA. — L'autocolonna cui si riferisce l'interrogazione era formata dalla carovana pubblicitaria della gara ciclistica « Piccolo Giro di Lombardia », organizzata dalla società Brill.

La predetta carovana che non contravveniva — in materia di circolazione stradale — ad alcuna delle vigenti disposizioni di legge, era pilotata da uno dei motociclisti adibiti al servizio di scorta della competizione, che improntava la sua azione di servizio a segnalazioni di prudenza nei confronti degli autoveicoli provenienti in senso contrario, allo scopo di evitare eventuali incidenti.

Essa, preceduta anche da una autovettura munita di altoparlante, veniva agevolata, poi, negli attraversamenti dei centri urbani e nei punti nevralgici del traffico, dai servizi locali disimpegnati dai carabinieri e dai vigili urbani. La sua velocità di marcia non superava i 45 chilometri orari, e quindi poteva essere facilmente sorpassata dagli autoveicoli marcianti nella stessa direzione.

La valutazione circa l'opportunità dello svolgimento di manifestazioni del genere rientra nel più vasto problema dello svolgi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

mento delle competizioni sportive su strada, del quale si occupa un'apposita commissione interministeriale costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

LOMBARDI CARLO E SCOTTI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se non ritengono di dover intervenire nella questione seguente.

All'ospedale civile di Vigevano (Pavia) il commissario prefettizio, nominato da circa tre mesi, bandì il giorno 3 marzo 1956 i concorsi a posto di primario chirurgico e di primario pediatra.

Già sembrò strano che ciò accadesse nell'imminenza delle nuove elezioni amministrative e quindi della elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

Ma ancora più strano apparve il fatto che a consiglio di amministrazione già nominato e soltanto in attesa dell'approvazione prefettizia, il commissario si affrettò a nominare i membri delle due commissioni esaminatrici.

Gli interroganti ignorano la composizione di tale commissione, né quindi intendono esprimere giudizi di sorta, ma ritengono che la popolazione di Vigevano sarebbe più tranquilla se tali concorsi venissero riaperti. Ciò permetterebbe di allargare il numero dei concorrenti (fra l'altro il bando rimase esposto per poche settimane) e di far cessare mormori, voci e dubbi che il singolare comportamento del commissario ha suscitato. Dopo due anni di vacanza del primario chirurgo e provvedendosi per la prima volta per il posto di primario pediatra, la frettevolezza di tutto concludere ha giustamente suscitato sospetto.

Gli interroganti ritengono inoltre che il commissario prefettizio non poteva sostituirsi al consiglio di amministrazione. Tutte le norme legislative sui concorsi sanitari, dividendo tra il consiglio di amministrazione, l'ordine dei medici e la prefettura la responsabilità della nomina dei membri delle commissioni esaminatrici, tendono appunto a garantire la massima imparzialità. (22089).

RISPOSTA. — Il commissario prefettizio preposto alla temporanea gestione dell'ospedale civile di Vigevano ha bandito i concorsi al posto vacante di primario chirurgo e al nuovo posto di primario pediatra, allo scopo di ricoprire con titolari i primariati vacanti e riorganizzare i servizi assicurandone l'efficienza.

Il primariato di chirurgia, infatti, era scoperto da oltre due anni, con ripercussioni negative sulla funzionalità ed efficienza del nosocomio.

Il bando dei concorsi ha avuto ampia pubblicità ed è rimasto esposto per oltre 50 giorni agli albi di vari enti pubblici, sicché notevole è il numero dei concorrenti ad entrambi i posti.

La nomina dei componenti le commissioni giudicatrici, è stata effettuata seguendo criteri di obiettività.

Le operazioni delle commissioni sono già iniziate.

L'opera del commissario non è censurabile in quanto non può disconoscersi all'organo responsabile il dovere di adottare provvedimenti che non esorbitando dall'ambito della sua competenza sono volti al migliore assetto funzionale dell'ente amministrato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

LUCIFREDI, TOSATO E TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se, dopo il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio, disposto con decreto legislativo 28 giugno 1955, n. 620, per effetto del quale (articoli 2, 3 e 4) alcuni poteri, già di spettanza del Ministero stesso, in materia di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerarie sono stati devoluti alla competenza degli ingegneri capi dei distretti minerari, è stata realmente disposta dal ministro interrogato la revoca della delega che già da vari anni era in atto, per altri poteri pure di spettanza del ministero stesso, a favore degli ingegneri capi dei distretti minerari, sicché il risultato pratico del decentramento, in questo settore, sarebbe stato l'afflusso al ministero, per la loro trattazione, di pratiche che in precedenza, in virtù di delega, erano completamente espletate in periferia.

Ove tale fosse realmente la situazione di fatto, gli interroganti reputano che la revoca della delega sia sostanzialmente contraria allo spirito della norma di decentramento, perché l'aver voluto creare una competenza propria dei distretti minerari in materia ove in precedenza essi agivano per delega del ministro, e l'aver lasciato in altre materie in vita la competenza del Ministero non può in alcun modo significare che siano venute meno quelle ragioni di opportunità e di semplificazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

dei servizi, in nome delle quali il Ministero aveva in precedenza ritenuto di addivenire ad una larga delega a favore dei suoi uffici periferici.

Essi chiedono pertanto che la delega a favore degli ingegneri capi dei distretti minerari sia ripristinata. (18401).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La questione sollevata è stata oggetto di approfondito esame e, al riguardo, pur apprezzando le considerazioni svolte nell'interrogazione, poiché permangono dubbi sulla legittimità della delega — in assenza di una disposizione di legge che l'autorizzi — agli organi periferici di funzioni attribuite per legge al ministro, si è ritenuto, per maggiore cautela e per sicuro orientamento dell'amministrazione, di sentire il parere del Consiglio di Stato.

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo appena possibile.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sullo sciopero a tempo indeterminato proclamato dalle agenzie dell'I.N.A. di Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova e Firenze;

sulla urgenza di contribuire a risolvere la vertenza sindacale insorta tra i dipendenti e gli agenti a seguito della mancata applicazione dell'accordo che regola i rapporti tra il personale delle suddette agenzie e gli agenti;

sull'azione del Ministero in favore dei lavoratori. (20361).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale assicurazioni nel giugno 1947 e nel febbraio 1948, epoca in cui gestiva in economia le sei grandi agenzie generali, stipulò con l'unica organizzazione dei lavoratori di categoria in quell'epoca esistente, due accordi con i quali si attribuiva al personale di quelle agenzie un trattamento preferenziale con garanzia di inamovibilità. Le parti, inoltre, convennero che, col passare delle agenzie dalla gestione in economia alla gestione in appalto, gli oneri di cui sopra si sarebbero trasferiti agli agenti appaltatori.

Essendo avvenuto il detto passaggio, a seguito di lodo arbitrale del 14 novembre 1951, gli agenti nel febbraio del 1952 stipularono un contratto con cui riconobbero la validità, nei

loro confronti, dei contratti del giugno 1947 e febbraio 1948, convenendo, altresì, in armonia a quanto stabilito nei predetti accordi, che tutte le maggiorazioni concordate nell'avvenire tra la A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e le associazioni dei dipendenti delle imprese di assicurazione sarebbero state applicate anche al personale dianzi citato.

L'A.N.I.A. e le corrispondenti associazioni dei lavoratori di categoria stabilivano, di recente, in due riprese, di aumentare le competenze tabellari dei dipendenti delle imprese di assicurazione del 7 per cento e del 6 per cento. I dipendenti delle sei agenzie, a loro volta, chiedevano l'applicazione delle cennate maggiorazioni anche nei loro confronti in virtù dell'accordo del febbraio 1952.

Gli agenti generali affermavano di non poter soddisfare la richiesta nei modi e nella misura indicati. Da qui la nota controversia fra essi agenti ed il personale dipendente.

Un tentativo di accordo, esperito in un primo tempo presso il Ministero del lavoro, si concludeva in modo del tutto negativo: talché lo scrivente, nell'intento di addivenire, ove possibile, al componimento della vertenza, convocava presso di sé, in due riprese, le parti interessate, avviando così laboriose trattative che rendevano evidente l'opportunità sia della concessione di un acconto sui futuri miglioramenti, sia che la soluzione definitiva della controversia fosse ricercata nella sede di preminente competenza: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le trattative fra le parti, così riprese presso la sede indicata, sono tuttora in corso. Per intanto, gli agenti generali, convenendo sulla opportunità loro prospettata hanno provveduto a corrispondere un acconto di lire 100 mila, sui futuri miglioramenti economici, da riconoscersi al dipendente personale; miglioramenti, per altro, non ancora definiti nella loro forma ed entità, delle quali si sta appunto discutendo.

Il Ministro dell'industria e del commercio. CORTESE.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pratica di pensione della signora Lembo Filomena in Lionetti, madre del defunto Lionetti Domenico che ha superato il 65° anno di età.

Il libretto di pensione porta il n. 5168191 e la signora è domiciliata in Napoli, via Conte di Mola 45. (21791).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione della pratica di pensione del signor Brancaccio Nunzio, domiciliato in Napoli a via Antonietta de Pace numero 25.

La pratica n. 1291523 sarebbe bloccata dalle insufficienti informazioni sul periodo di specializzazione durante la campagna di Russia. (21848).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso, come l'interessato certamente sa. Non si comprende pertanto il motivo dell'interrogazione al Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sollecitare la pratica di pensione di guerra di Bernardi Giovanni fu Leandro (Lizzano in Belvedere-Bologna) per la figlia caduta Bernardi Ofelia (indiretta partigiani). (22193).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa che il municipio di Lizzano in Belvedere ed i carabinieri dello stesso comune trasmettano rispettivamente alcuni documenti di stato civile e le informazioni sulle condizioni economiche del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

MARZOTTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere.

1°) se ritengano compatibile con i criteri informativi dell'intervento statale — giustificato laddove l'industria privata si manifesta carente — la recente estensione dell'attività dell'E.N.I. alla costruzione di cucine e fornelli, ad un settore cioè nel quale l'industria privata ha una capacità produttiva di circa 1.500.000 fornelli, di cui solo un terzo assorbito dal consumo nazionale;

2°) se ritengono giovevole all'economia nazionale che gli stabilimenti del « Nuovo Pignone » e della « S.N.A.M. » di Talamona (Sondrio), i quali operano in condizioni di privilegio a causa del monopolio statale del metano, minacciano l'esistenza di circa 170 imprese, in prevalenza medie e piccole, dislocate in 35 province e impieganti 24 mila di-

pendenti. Dette imprese che producono a prezzi inferiori al prezzo internazionale europeo ed americano, pur sostenendo sul mercato nazionale la liberalizzazione della concorrenza straniera, particolarmente tedesca ed americana, riescono ad esportare in paesi altamente industrializzati come gli Stati Uniti e a vincere forti protezioni doganali quale quella francese;

3°) se corrisponde a verità la notizia secondo cui l'E.N.I., i cui compiti giuridicamente fissati con legge 10 febbraio 1953, numero 136, sono la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi — compiti ben lungi dall'essere intensamente svolti — sta organizzando l'apertura di circa un migliaio di negozi di vendita di apparecchi domestici in tutta Italia e la fabbricazione di apparecchi frigoriferi di cui pure esiste una larga produzione nazionale. (21427).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei ministri del tesoro e delle finanze.

Gli stabilimenti di Firenze e Massa del Nuovo Pignone erano, sino alla fine del 1954, di proprietà della società Pignone di Firenze, appartenente al gruppo S.N.I.A. VISCOSA.

Negli anni immediatamente precedenti il 1952 le attività svolte in detti stabilimenti (macchine tessili, compressori, carpenteria, fonderia) erano risultate sempre più deficitarie, finché, essendosi al 31 dicembre 1952 accertata una perdita di 154 milioni di lire (esclusi gli ammortamenti che la società non faceva più dal 1948), gli amministratori stimarono opportuno porre l'azienda in liquidazione.

Tale provvedimento venne avversato dalle organizzazioni sindacali e dalle stesse autorità fiorentine.

Per risolvere la situazione, il Governo decideva di far intervenire l'Ente nazionale idrocarburi, ritenuto particolarmente adatto ad assicurare lo sviluppo del Pignone, e di affidare al medesimo l'attività di ricerca e sfruttamento delle forze endogene, svolta nelle province toscane dalla società Larderello.

Il Governo prendeva le decisioni indicate nel convincimento che la produzione meccanica del Pignone avrebbe potuto utilmente inserirsi nel nuovo quadro di sviluppo industriale, che sarebbe venuto a determinarsi nelle province toscane grazie al potenziamento da parte dell'E.N.I. della predetta attività di ricerca e di sfruttamento delle forze endogene.

Dopo una serie di esami, cui hanno partecipato le competenti autorità governative, l'intervento dell'E.N.I. si è realizzato con la costi-

tuzione di una società di gestione denominata: « Nuovo Pignone — Officine meccaniche e fonderie », con capitale di 500 milioni di lire, sottoscritto per il 60 per cento dal gruppo E.N.I. e per il 40 per cento dal gruppo S.N.I.A. Viscosa.

Secondo l'accordo preliminare, intercorso fra i due gruppi, nel dicembre 1954 l'E.N.I. esercitava l'opzione sulla quota di capitale del Nuovo Pignone, sottoscritta dalla S.N.I.A. (40 per cento) ed il nuovo Pignone rilevava gli stabilimenti di proprietà del Pignone in liquidazione.

Il Nuovo Pignone — officine meccaniche e fonderie — divenuto proprietario degli stabilimenti di Firenze e Massa passava così sotto il controllo del gruppo E.N.I., risultando il suo capitale interamente sottoscritto dalla S.N.A.M., dall'A.G.I.P.-Mineraria e dall'A.G.I.P. in parti uguali.

L'E.N.I., mantenendo gli impegni assunti con il Governo, ha proceduto alla riorganizzazione ed al potenziamento del Nuovo Pignone.

La S.N.A.M. — Società dell'ente metano — progettò ed iniziò la costruzione dello stabilimento di Talamona (Sondrio) nel 1952. Nel 1953, con legge 10 febbraio n. 136, veniva costituito l'Ente nazionale idrocarburi, che succedendo all'Ente metano, acquisiva anche la S.N.A.M., che di quell'ente faceva parte.

L'iniziativa della S.N.A.M. rispondeva alla esigenza di disporre di apparecchiature *standard*, già collaudate all'estero, per l'utilizzo dei gas naturali. E, infine, il primo programma dello stabilimento di Talamona prevedeva la produzione di contatori riduttori e regolatori di pressione per l'utilizzo del gas metano. Va aggiunto che l'ubicazione dello stabilimento fu scelta anche per portare lavoro in una zona notoriamente depressa.

Successivamente, in relazione agli sviluppi dell'attività dell'A.G.I.P. nel settore dei gas liquidi, si aprivano per lo stabilimento di Talamona possibilità nuove di produzione di apparecchiature per tali gas e per gli usi domestici.

La produzione dello stabilimento di Talamona viene effettuata senza alcun privilegio, per quanto concerne sia la parte industriale, sia quella commerciale. La sua immissione al consumo avviene in regime di libera concorrenza e per i normali tramiti commerciali; ed è destinata, in virtù degli accordi di esclusiva stipulati con le case straniere che hanno ceduto brevetti o marchi, a sostituirsi all'importazione della analoga produzione estera.

Il Ministro dell'industria e del commercio CORTESE.

MICELI E MESSINETTI. — *Al Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Su i seguenti fatti:

Il 9 settembre 1956 Paparo Francesco e Le Pera Domenico, rispettivamente autisti e assistente sociale dell'Opera valorizzazione Sila, prelevavano dalla spiaggia « Margherita Sotana » l'assegnatario Raccosta Anselmo, lo caricavano sulla « campagnola » dell'Opera valorizzazione Sila e lo depositavano negli uffici del Centro Margherita dell'Opera valorizzazione Sila di Crotona (Catanzaro).

Rinchiuso negli uffici di detto centro, il Raccosta, legato con le mani ed immobilizzato di un piede, veniva brutalmente percosso da due carabinieri i quali pretendevano che facesse confessione di un furto di galline non commesso.

Alle sevizie del Raccosta partecipava, portando aceto e sale e versandoli sulle ferite, il citato autista Paparo in attesa all'esterno.

Molti assegnatari furono richiamati dalle grida del Raccosta, il quale liberato dagli aggressori, appena in condizioni di raggiungere Crotona, denunciava l'accaduto al maresciallo dei carabinieri. A seguito di tale denuncia e per la ritrattazione della stessa il Raccosta è stato oggetto di minacce e di allettamenti per una tacitazione è intervenuto con offerte finanziarie perfino un frate addetto all'assistenza religiosa dell'Opera valorizzazione Sila della zona.

Gli interroganti chiedono ai ministri interrogati se non ritengano necessario intervenire perché completa luce ed esemplare giustizia siano fatte al più presto, e ciò anche perché sia a tutti chiaro che un ente di riforma e degli agenti di pubblica sicurezza, in una repubblica democratica e nell'anno 1956, non debbano ripetere i nefandi metodi che le famiglie baronali espropriate ed i loro sgherri di palazzo mettevano in atto negli oscuri periodi feudali, quando facevano giustizia sommaria dei servi della gleba nelle celle degli ormai abbattuti castelli. (22155).

RISPOSTA. — Il 9 settembre scorso due carabinieri appartenenti alla stazione di Crotona in servizio di perlustrazione in località Santa Margherita, ritenendo utile accertare le consistenze delle informazioni ricevute a carico di certo Raccosta Anselmo, ad essi sconosciuto, in ordine ad un furto di galline in precedenza verificatosi nella zona, pregavano l'autista dell'Opera valorizzazione Sila — Paparo Anselmo — di rintracciare il medesimo e riferirgli che intendevano parlargli.

Riusciva facile al Paparo rintracciare il Raccosta, conosciuto siccome assegnatario dell'Opera, il quale, aderendo all'invito, si portava, con la stessa auto guidata dal Paparo, presso la sede del detto ufficio, ove attendevano i militari dell'arma.

Al fine di evitare pubblicità, considerato che sul suddetto piazzale sostavano varie persone, i due carabinieri chiesero ed ottennero dal funzionario dell'Opera valorizzazione Sila, una stanza ove potersi appartare.

Quivi si trattennero per circa un'ora ad interrogare il Raccosta, nell'intento di raccogliere a suo carico qualche indizio di responsabilità in merito al reato suddetto.

Al termine dell'interrogatorio i due militari ed il Raccosta uscirono sul piazzale ove persone presenti poterono notare che essi conversavano tranquillamente, e che il Raccosta stesso non appariva affatto né in preda ad agitazioni né a sofferenze fisiche.

Il 12 settembre, e cioè dopo tre giorni, il Raccosta si presentò in Crotone, al capo reparto dell'Opera valorizzazione Sila, lamentando che due dipendenti dell'Opera valorizzazione Sila, Paparo Francesco e Le Pera Domenico, lo avevano condotto davanti a due carabinieri i quali lo avevano malmenato nell'ufficio dell'Opera valorizzazione Sila in località « Margherita ».

Il funzionario lo invitò a riferire i fatti al comandante della stazione carabinieri di Crotone, al quale egli stesso telefonò informandolo di quanto aveva appreso.

In conseguenza di quanto sopra, il comandante della citata stazione convocò il Raccosta in caserma e lo interrogò sui fatti.

Il Raccosta confermò al sottufficiale di essere stato malmenato dai due carabinieri e precisò che, dopo essere stato legato con due catenelle alle mani e ai piedi, era stato percosso sui piedi stessi con una riga e che le lesioni ivi prodotte erano state cosparse con aceto e sale.

Fece, comunque, presente che non intendeva sporgere querela, né esibì alcun certificato medico attestante le lesioni che asseriva di aver riportato.

Il comandante della citata stazione raccolse a verbale le dichiarazioni rese dal Raccosta e, nella circostanza constatò che i di lui piedi non presentavano lesioni di sorta.

I fatti suesposti sono stati rapportati alla autorità giudiziaria che procedè altresì alla istruttoria di una querela sporta al riguardo in questi giorni dal Raccosta.

Nessun frate è intervenuto presso il Raccosta con offerte finanziarie per indurlo a tacere l'accaduto.

È da ritenere che l'insinuazione abbia tratto origine dalla circostanza che padre Lucio, del Centro missionario di Crotone, assistente spirituale della popolazione della cenata contrada « Margherita », verso la metà del suddetto mese di settembre avvicinò il Raccosta e la moglie per farsi narrare i fatti, di cui aveva avuto sentore, e, nell'occasione, li esortò a non drammatizzare.

Alla stregua delle risultanze, non sono emerse per ora responsabilità a carico dei due carabinieri, il cui operato sarà, comunque, oggetto di serio riesame, sotto l'aspetto disciplinare, allorquando l'autorità giudiziaria avrà fatto conoscere le proprie decisioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PUGLIESE.

MICHELINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto l'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia ad emanare la circolare dell'8 maggio 1956, n. 3713, che dispone di non riconoscere contributi in contanti per i fabbricati distrutti da eventi bellici e costituiti da una sola unità immobiliare di abitazione, ritenendo annullato anche quanto già concesso nell'ultimo periodo, per pretesa errata interpretazione della legge.

L'interrogante fa rilevare che bene ha deciso il legislatore con la legge 30 dicembre 1953, n. 968, estendendo, nei comuni superiori ai 10 mila abitanti, il riconoscimento per il contributo in contanti anche ai casi in cui l'unica unità immobiliare distrutta rientri in un fabbricato più complesso, composto da più unità immobiliari di abitazioni appartenenti a condomini diversi o vi siano pertinenze di altri fabbricati, in luogo della condizione della precedente legge sulla materia, del 25 giugno 1949, n. 409, che richiedeva esplicitamente l'appartenenza della unità distrutta ad un fabbricato che non avesse altre unità o pertinenze.

Sulla base del disposto della legge 30 dicembre 1953, n. 968, gli Uffici del genio civile dal 1954 hanno autorizzato ricostruzioni con contributi in contanti per tutti i proprietari di una sola unità immobiliare, anche se queste unità non costituivano l'unica componente del fabbricato distrutto, e pertanto vi sono in tutta Italia ricostruzioni già ultimate, altre in corso di completamento, altre già autorizzate.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

Per tali motivi l'interrogante, oltre a far notare che la circolare citata non può abrogare le leggi vigenti che regolano la materia ma ne costituisce una palese violazione, chiede che essa venga annullata, per non sottoporre illegittimamente a dure conseguenze finanziarie una vasta categoria di cittadini già duramente colpita dagli eventi bellici. (21867).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante, benché non ne faccia espressa menzione, sembra intenda riferirsi alla norma contenuta nell'articolo 45 della legge 3 dicembre 1953, n. 968, il quale recita:

« Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.

Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della famiglia, ancorché sita in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato ».

La circolare dell'8 maggio 1956, n. 3713, richiamandosi alla predetta norma, ha precisato che il contributo in capitale di lire 1.200.000 è concesso per la ricostruzione di fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare di abitazione, sempreché ricorrano le altre condizioni prescritte dal citato articolo 45.

Sembra che l'interrogante ravvisi un contrasto fra la norma contenuta nell'articolo 45 e la precisazione contenuta nella circolare la quale ultima, viceversa, rispecchierebbe la precedente disposizione di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409 (articolo 2, secondo comma), laddove il legislatore avrebbe di proposito usato, nella nuova legge, una diversa dizione più favorevole ai danneggiati.

Al riguardo è da far presente che l'interpretazione dell'articolo 45 della legge 968 non può prescindere da quanto disposto dal precedente articolo 43 della legge stessa.

L'articolo 43, infatti, consente la concessione del contributo diretto in capitale, sino a lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, per la ricostruzione di fabbricati ad uso di abitazione siti in comuni aventi popolazione inferiore a 10 mila abitanti o che abbiano riportato una percentuale di distruzioni superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, e pone la limitazione che trattisi di fabbricati che prima dell'evento bellico avevano un'accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

Ove, quindi, l'articolo 45 intendesse riferirsi ad unità immobiliari facenti parte di fabbricati costituiti anche da altre unità di abitazione in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti e non aventi la suddetta percentuale di distruzione, ne conseguirebbe che per i comuni stessi, non sussistendo il limite delle sei unità abitative, verrebbero concessi benefici maggiori che non per i comuni contemplati nell'articolo 43, il che contrasta con la *ratio legis*.

Sta di fatto che il citato articolo 45, pur avendo per oggetto gli stessi immobili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 409, contiene tuttavia disposizioni più favorevoli in quanto consente al danneggiato di poter ridurre la costruzione della casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di 1.200.000 lire.

Sembra pertanto, che non sussistendo alcuna contraddizione fra la norma di legge contenuta nel citato articolo 45 e le disposizioni esplicative di cui alla circolare richiamata dall'onorevole interrogante, non possa legittimamente parlarsi di « palese violazione », tale da consigliare di dover annullare quanto con la circolare si è inteso semplicemente di chiarire.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

PIERACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere.

a) quali sono gli oneri di ogni natura e specie eventualmente esistenti sull'area di via del Tritone in Roma, acquistata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, e se vi siano state riserve da parte degli uffici tecnici dell'I.N.A., del collegio sindacale, o di alcuni componenti il consiglio di amministrazione dell'I.N.A., ed in caso affermativo quali esse siano e per quali motivi, malgrado tali oneri e riserve, l'I.N.A. abbia ugualmente provveduto all'acquisto;

b) quale è il prezzo che l'I.N.A. ha corrisposto all'amministrazione eredi Torlonia (venditrice) e l'ammontare mensile delle somme che l'I.N.A. ha finora corrisposto e che deve mensilmente continuare a corrispondere, a qualsiasi titolo, in conseguenza dei gravami accollatisi, in deroga al normale e tradizionale principio, di ogni buon padre di famiglia che non acquista beni se non liberi da persone, cose e da oneri pregiudizievoli;

c) se risponde al vero che i lavori per la costruzione sono costretti a procedere con difficoltà, in quanto parte dell'area, pur essendo stata acquistata e pagata, è del tutto legittimamente occupata da terzi in forza di convenzioni ed accordi preesistenti che avrebbero dovuto essere cognitivi all'I.N.A.;

d) quali sono i criteri che ispirano la politica patrimoniale dell'I.N.A. sottoposta alla vigilanza degli organi di Governo, criteri che mentre da una parte si concretano in acquisti onerosi come quello di cui trattasi, dall'altra rendono possibile la vendita di immobili ultimati nell'anno 1951, nella zona del corso Rinascimento — e cioè in contrasto non solo con i fini istituzionali dell'I.N.A. che ha il compito di provvedere agli impieghi della riserva matematica degli assicurati secondo quanto previsto dalla legge, ma contrasta anche con qualsiasi principio logico ed economico, per cui l'I.N.A. ha preferito mantenere la proprietà di altri immobili nella stessa via i quali oltre ad essere stati costruiti da oltre 20 anni, sono conseguentemente soggetti al regime vincolistico,

e) quale è stato il prezzo di cessione di detto immobile e quali sono le modalità di pagamento che l'I.N.A. ha convenuto con l'acquirente, il quale per altro risulterebbe che era già affittuario dell'immobile stesso, nonché la data di registrazione dell'atto di vendita, nonché quella retroattiva che sarebbe stata data alla cessione dell'immobile, indicando per altro i motivi che avrebbero indotto il presidente dell'I.N.A. ad usare tali sottili accorgimenti;

f) se tenuto conto della diminuzione della produzione assicurativa determinatasi all'I.N.A., già denunciata anche dalle pubblicazioni ufficiali dello stesso Ministero dell'industria, e tenuto conto infine che l'I.N.A. fruisce della garanzia del tesoro dello Stato, se da parte del Governo sia considerata soddisfacente la conduzione industriale e patrimoniale di questo istituto e voglia dividerne le responsabilità dinanzi al paese e alle Camere. (20466).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio e del ministro del tesoro.

Per le operazioni di acquisto di beni immobili l'Istituto nazionale delle assicurazioni segue una procedura ormai collaudata da anni, mediante la quale l'ente ha costituito tutto il proprio patrimonio immobiliare.

Qualsiasi proposta, concernente gli investimenti di natura edilizia, dopo l'esame tecnico-amministrativo degli appositi uffici della direzione generale dell'Istituto, è sottoposta al vaglio dell'apposita commissione, che esprime il proprio parere motivato su tutti gli aspetti positivi e negativi che concorrono alla determinazione della valutazione. Le proposte vengono poi sottoposte agli organi deliberanti — comitato permanente e consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'acquisto del complesso edilizio di via del Tritone (ex proprietà Gerini) e la vendita dell'edificio di corso del Rinascimento, sia la commissione che gli altri due organi sopra indicati sono ripetutamente intervenuti con successive decisioni nel corso delle laboriose trattative.

In conformità di tali deliberati, il 16 settembre 1955 è stato stipulato il contratto per l'acquisto del complesso immobiliare in Roma posto all'angolo di via del Tritone, via Due Macelli. Il prezzo complessivo di vendita è stato di 2 miliardi 440 milioni 500 mila lire in relazione alla superficie totale, rilevata con misurazione in contraddittorio di metri quadrati 4.257.137.

Il suddetto prezzo è stato pagato dall'istituto nel modo seguente

1°) per lire 2.236.496.000 dopo la trascrizione del contratto e l'accertamento della inesistenza di oneri ipotecari, comunque pregiudizievoli, e l'adempimento di altre formalità tutte dirette ad assicurare all'acquirente la libera disponibilità degli immobili

2°) per la rimanente somma di lire 440.004.000 il versamento è subordinato alla liquidazione definitiva delle imposte per la successione del marchese Carlo Gerini o, quanto meno, alla liberazione del privilegio a favore dello Stato sulle quote di proprietà del defunto marchese, alienate dagli eredi all'Istituto.

Il prezzo complessivo è stato determinato in conformità della perizia che, oltre a tenere conto del valore di mercato degli stabili e delle aree, ha considerato il minor valore derivante dalla presenza di diritti preesistenti a favore degli inquilini dei diversi stabili.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

In specie le decurtazioni si riferiscono:

all'area su cui gravava lo stabile ora demolito, per le indennità da corrispondere a favore degli ex-affittuari dei negozi prospicienti via del Tritone, che dovranno rioccupare i locali non appena essi saranno terminati. In sede di valutazione fu tenuto conto che tale onere, ammontante a lire 3.428.000 mensili « salvo incidenti od interruzioni »;

al contratto di fitto per anni 9 a favore del *Momento-Sera* che occupa lo stabile a tergo del palazzo in costruzione.

Altri oneri non sono stati assunti dall'I.N.A., ad eccezione del rimborso di spese di ricostruzione che i Gerini hanno sostenuto nelle more delle trattative per il rifacimento del muro di confine con altro edificio prospiciente via del Tritone, che presentava gravi deficienze di staticità.

Per contro l'Istituto ha goduto di diverse facilitazioni, quale ad esempio l'abbuono totale del prezzo su metà dell'area sottostante i muri perimetrali e la minor cifra corrisposta su oltre 100 metri quadrati, risultati in supero a seguito dell'accertamento effettuato sul terreno rispetto al dichiarato, con riserva degli alienanti nell'offerta di vendita.

I diversi oneri e le decurtazioni di cui sopra, però, non hanno sensibilmente spostato le conclusioni sulla convenzione per la imponentza del complesso che in sede di perizia è stato valutato, in via prudenziale, suscettibile di produrre un reddito non inferiore al 7 per cento, migliorabile sia per la costruzione della galleria interna, sia per il prevedibile adeguamento del regime dei fitti alle possibilità del mercato.

I lavori per la costruzione dell'immobile sono condotti con la massima celerità consentita dalla permanenza, prevista e convenuta, di terzi nelle zone interne del cantiere. Tale permanenza, cioè, è conseguenza esclusivamente dei patti contenuti nelle convenzioni e condizioni richiamate nel contratto di acquisto, non esistendo zone occupate da terzi diverse da quelle previste e regolamentate nelle convenzioni sopra ricordate.

Per quanto si riferisce, invece, alla vendita dell'immobile già di proprietà dell'I.N.A. situato in Roma, al corso Rinascimento, è da tener presente che, inizialmente progettato per uso di abitazioni ed in seguito trasformato ad uffici all'atto della sua locazione, fu affidato, dalla precedente amministrazione, alle società « Arti grafiche italiane », *Il Popolo* e « Affidavit » a r.l. con decorrenza 1° ottobre 1951.

Ai primi del 1952 le anzidette società locatarie sospesero il regolare pagamento dei fitti, cosicché, al 31 dicembre 1952, esse risultarono debentrici del complessivo importo di oltre 20 milioni.

Nel frattempo, a seguito delle sollecitazioni periodicamente rivolte dagli uffici per regolare il debito arretrato, da parte delle locatarie furono prospettate possibilità di acquisto dello stabile sulla base di 130 milioni.

Tale proposta fu portata all'esame del comitato permanente nell'adunanza del 30 ottobre 1952. In tale sede fu rilevato che, indipendentemente dalle difficoltà costituite dalla forma giuridica delle società affittuarie, nel caso in cui l'Istituto avesse potuto ottenere la disponibilità dei locali, sarebbe stato necessario sostenere le spese, preventivate in 20 milioni, per trasformare nuovamente l'immobile (adibito ad uso industriale) ad uso abitazione od uffici. Fu, perciò, rilevato che la proposta di cessione dello stabile si presentava come una soluzione da non scartarsi *a priori*; tanto più che in effetti il canone di affitto stabilito a suo tempo (oltre 24 milioni all'anno) si era poi manifestato sproporzionato al valore dei locali riferito alla situazione del mercato.

La questione — dopo valutazione effettuata dalla commissione consultiva immobiliare — venne nuovamente presa in esame il 15 novembre 1952 dal consiglio di amministrazione, il quale deliberò che fossero iniziate le trattative per la vendita dell'immobile a condizione che si raggiungesse il miglior prezzo possibile fra le due cifre dedotte in perizia di 160-180 milioni, stabilendo altresì che la conclusione delle trattative non potesse aver luogo se non quando fosse stato assicurato l'integrale pagamento degli affitti arretrati.

Lo svolgimento delle trattative si protrasse nel tempo, principalmente perché il prezzo richiesto di lire 180 milioni fu ritenuto troppo elevato dall'acquirente. Nel frattempo continuarono i pressanti solleciti dell'Istituto per il regolamento dei fitti, in conto dei quali il 27 novembre 1952 fu effettuato un versamento di 10 milioni. Nelle more delle trattative fu intanto notificato all'Istituto il decreto del Ministero della pubblica istruzione che ha vincolato l'immobile nel senso che, per esigenze di interesse artistico e storico della zona, l'immobile stesso non potrà essere alterato o comunque modificato nel suo attuale volume, nel colore e nelle linee architettoniche allo esterno senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

In data 29 aprile 1954 il comitato permanente esaminò una soluzione basata sui punti seguenti:

a) nel corso del 1954 la società acquirente avrebbe eseguito versamenti per complessive lire 90 milioni, a date prestabilite;

b) il prezzo di vendita definitivo, al 31 dicembre 1954, sarebbe stato costituito dal prezzo determinato al 31 dicembre 1953 (lire 180 milioni), maggiorato degli interessi del 7 per cento a scalare in ragione di anno, tenuto conto dei versamenti di cui al punto a);

c) la società acquirente, entro il 31 dicembre 1954, avrebbe corrisposto altresì quanto necessario per il saldo del 50 per cento del prezzo determinato come detto al punto b) in seguito a che, entro il 31 gennaio 1955, si sarebbe addivenuti alla stipulazione del contratto di compravendita, consentendosi all'Istituto che il 50 per cento del prezzo, non versato, fosse corrisposto dalla società stessa in 5 anni mediante rate bimestrali costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse del 7 per cento — garanzia. ipoteca legale per la quota-prezzo dilazionata;

d) rendendosi inadempiente la società acquirente agli accordi così stabiliti, e non completandosi entro il 31 gennaio 1955 la compravendita nei termini indicati, i versamenti nel frattempo effettuati dalla società stessa sarebbero stati incamerati dall'Istituto ed imputati in conto canone di affitto dovuti e non ancora pagati dagli affittuari dell'immobile, in base ai vigenti contratti di locazione.

Il comitato approvò la proposta di sistemazione nei termini sopra riferiti, elevando per altro dal 7 al 7,50 per cento il tasso per l'ammortamento del residuo prezzo. Il consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 6 maggio 1954 deliberò in conformità.

In effetti la società acquirente, « l'Immobiliare » (che agiva anche nell'interesse degli altri affittuari dell'immobile) entro il 1954 effettuò versamenti in conto per complessivi 50 milioni anziché 90, come previsto dagli accordi, e versò poi 20 milioni a fine gennaio 1955 preannunciando altri versamenti entro breve termine. Essendosi in tal modo superati i termini convenuti, fu necessario sottoporre nuovamente la questione agli organi deliberanti.

Con i pagamenti eseguiti per complessivi 70 milioni, l'affitto risultava coperto fino al mese di marzo 1955.

Nelle adunanze tenutesi il 12 maggio 1955, il comitato permanente ed il consiglio di amministrazione furono concordi nel prorogare

i termini dell'accordo, ferme restando le condizioni stabilite nel maggio 1954.

In data 1° giugno 1955, con la società « L'Immobiliare » è stato stipulato il contratto di compravendita per il prezzo di lire 194 milioni 404.442, costituito dalla somma di 180 milioni, determinata al 31 dicembre 1953, aumentata dagli interessi a scalare del 7 per cento in ragione di anno — considerati i versamenti eseguiti — fino al giorno della stipula del contratto.

Nell'anzidetto prezzo il 50 per cento, pari a lire 97.202.221, fu regolato — tenuto conto dei precedenti versamenti per lire 70 milioni — col pagamento contestuale di lire 27.202.221, mentre per il residuo 50 per cento fu convenuto l'ammortamento in 5 anni, mediante rate trimestrali calcolate al 7,50 per cento, ferma rimanendo la garanzia della ipoteca legale.

Per quanto, infine, concerne la situazione industriale e patrimoniale dell'I.N.A. si può rilevare che il graduale sviluppo della produzione assicurativa ed il corrispondente aumento delle riserve, che nel triennio 1952-54 sono passate da 56 a 97 miliardi, ha reso possibile il progressivo aumento degli investimenti, di cui una larghissima parte spetta agli investimenti di pubblica utilità, come è dimostrato dal prospetto seguente:

Anno	Totale investimenti	Investimenti di pubblica utilità
1952	L. 9.315.332.349	8.849.791.742
1953	» 15.031.471.028	10.665.917.880
1954	» 18.980.307.613	17.057.257.912
1955	» 22.357.773.677	17.762.873.392
Totali . .	L. 65.684.884.667	54.335.840.926

Nel precedente quadriennio 1948-51 furono totalizzati 31 miliardi in luogo dei 65, e 25 invece dei 54 riportati dal prospetto.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

PIERACCINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quando intenda provvedere concretamente ad attuare la sistemazione in ruolo del personale avventizio delle camere di commercio, sistemazione già pronunciata dallo stesso ministro con una sua circolare del 2 agosto 1956 (n. 976/C). (22053).

RISPOSTA. — Come è noto, il senatore Bo ha presentato un disegno di legge per la isti-

tuzione di ruoli speciali transitori in favore del personale non di ruolo delle camere di commercio, industria ed agricoltura.

Questo Ministero, confermando la circolare del 2 agosto 1956, 976/C, menzionata dall'onorevole interrogante, ha già dato parere favorevole al disegno di legge, che trovasi ora per l'esame davanti la IX Commissione del Senato.

Spetta, quindi, al Parlamento di decidere circa la richiesta sistemazione del personale camerale non di ruolo.

Il Ministro. CORTESE.

PIERACCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni dal 1952 al 1955 non siano stati banditi i concorsi a vicebrigadiere di pubblica sicurezza nonostante che esistessero posti vacanti, e per conoscere per quale motivo non si abbiano ancora i risultati del concorso per titoli per tali posti effettuato nel settembre 1955, creando così con questo ritardo un naturale stato di disagio per i concorrenti.

L'interrogante chiede altresì assicurazioni per una rapida conclusione del detto concorso. (22359).

RISPOSTA. — Dal 1952 all'agosto 1955 non furono banditi concorsi a vicebrigadiere di pubblica sicurezza per mancanza di posti disponibili nel relativo organico.

In data 1° settembre 1955, con i decreti ministeriali n. 1861 e 1962, furono banditi due concorsi: uno per titoli e l'altro per esame, a n. 500 posti ciascuno, per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere, ai sensi del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

Hanno chiesto di partecipare ai due concorsi suddetti che, in base alle vigenti disposizioni di legge, debbono essere espletati contemporaneamente, n. 15.146 concorrenti così ripartiti. n. 3.180 per titoli e n. 11.966 per esame.

La istruttoria delle relative pratiche è in corso di espletamento per cui si prevede di poter fissare entro la fine del corrente mese la data per la prova scritta del concorso per esami che potrebbe avere luogo entro il mese di febbraio dell'anno prossimo, mentre la graduatoria del concorso per titoli sarà nel frattempo portata a termine.

A norma dell'articolo 13 del citato decreto, i vincitori dei due concorsi dovranno frequentare il prescritto corso di abilitazione per la compilazione di un'unica graduatoria generale.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga di poter accogliere le richieste degli operai addetti ai lavori di facchinaggio, lavori disciplinati dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, e precisamente perché alla scadenza dei contratti di appalto attualmente in corso, questi non vengano rinnovati, consistendo tale appalto nel predetto ramo di lavori di facchinaggio — che sono operazioni di carico e scarico di collettami, carbone, merci e materiale in genere, la sola fornitura da parte degli « appaltatori » nient'altro che della mano d'opera di uomini a giornata, senza alcun rischio d'impresa, né fornitura di mezzi o attrezzi, talché la funzione dell'« appaltatore » si riduce ad un'inutile mediazione tra l'effettivo datore di lavoro ed il lavoratore, ed in sostanza ad un intollerabile residuo di feudalismo.

L'interrogante fa presente che la categoria interessata esprime la fiducia che Parlamento e Governo intervengano per far rispettare ed attuare la legge 3 maggio 1955, n. 407; e che tale fiducia non dev'essere delusa, sia perché gli interessati possano usufruire dei benefici a loro favore che la legge contiene, sia perché l'attuazione delle leggi è un elemento indispensabile per mantenere e rafforzare l'autorità del Parlamento. (22627).

RISPOSTA. — I servizi di carico e scarico e di manipolazione delle merci, dei combustibili e degli altri materiali, che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato affida per proprio conto in appalto ad imprese private in genere, tra le quali le cooperative di facchini e le altre cooperative di lavoro, non consistono in una pura e semplice fornitura di mano d'opera, ma comportano un'organizzazione tecnica ed economica, sia pure minima, a rischio dell'impresa.

Comunque, l'oggetto della disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407, non si riferisce affatto agli anzidetti servizi appaltati dalle pubbliche amministrazioni; ed invero è ben precisata, dall'articolo 1, comma primo, la limitazione ai soli « lavori dei facchini liberi esercenti, (isolati o riuniti in carovane o cooperative), per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 ».

Anche dalla relazione che accompagnò la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Pastore e Morelli, e dai successivi atti relativi alla discussione ed approvazione della proposta stessa, riunita con quella precedente degli onorevoli Magno e Lizzadri, emerge

chiaramente che le norme della legge riguardano unicamente le attività di libero facchinaggio, considerate tali dal citato articolo 121, salvo le esclusioni previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo 1.

Il ripetuto articolo 121 stabilisce che « ... non può essere esercitato il mestiere ambulante di ... facchino, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Sembra evidente quindi che la nuova legge, che rappresenta una più organica e concreta disciplina per i facchini esercenti il « mestiere ambulante » — isolatamente o collettivamente in carovane o cooperative — si riferisce all'attività saltuaria delle operazioni di facchinaggio che interessano i privati, anche se si svolgono in impianti pubblici, e non ai servizi continuativi di cui abbisognano direttamente le pubbliche amministrazioni e che esse, per proprio conto, affidano in appalto ad imprese.

A conferma di ciò stanno anche i casi di esclusione dalla nuova disciplina, indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 1, casi che riguardano appunto operazioni di facchinaggio svolgentisi in pubblici impianti, ma pur sempre interessanti i privati, come il carico e lo scarico delle merci nei porti ed aeroporti per conto delle compagnie di navigazione e degli utenti di esse, il facchinaggio dei bagagli a mano per conto dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie e quello del grano portato all'ammasso per conto degli agricoltori o dall'ammasso prelevato per conto delle industrie molitorie.

Vale infine aggiungere che non sembra possa fondatamente ritenersi che il legislatore abbia inteso sottrarre alla nuova disciplina alcuni lavori di facchinaggio interessanti i privati, in quanto « regolati con particolari norme di legge o di regolamento », e non proprio i servizi occorrenti direttamente alle pubbliche amministrazioni, che, come tutti gli affidamenti e commesse per conto delle medesime, sono appunto regolati da particolari norme di legge e di regolamento, con il sistema delle gare e delle trattative private (legge e regolamento di contabilità generale dello Stato, legge organica e norme regolamentari delle ferrovie dello Stato; legge comunale e provinciale).

Va per altro considerato che, attraverso le gare e le trattative private, numerosi sono gli appalti di servizi di manipolazione e facchinaggio merci e materiali e di servizi di altro genere, che vengono affidati dall'amministra-

zione delle ferrovie dello Stato alle cooperative.

In particolare, alle carovane e cooperative di facchini, che sono concessionarie — ed esse soltanto lo sono — del servizio bagagli a mano per conto del pubblico nelle stazioni, vengono appaltati a trattativa privata singola, in via di integrazione, i servizi di facchinaggio delle merci e dei bagagli registrati e di pulizia degli atrii e dei piazzali di stazione.

Il Ministro ANGELINI.

POLANO E PIRASTU. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se detta Cassa abbia previsto l'accelerazione dei ritmi e l'aumento degli stanziamenti per l'esecuzione delle opere comprese nel piano generale di bonifica e trasformazione fondiaria della media valle del Tirso (Sardegna), dando priorità, nella erogazione dei mezzi, ai lavori di viabilità ed a quelli rivolti ad assicurare l'approvvigionamento idrico della zona. (22081).

RISPOSTA. — Per il comprensorio della media valle del Tirso, da considerarsi fra quelli di prima penetrazione della bonifica e per cui non si è ancora costituito un regolare consorzio fra i proprietari, il piano della Cassa per il Mezzogiorno prevede uno stanziamento di lire 600 milioni.

Detto stanziamento è destinato sia all'apertura di una rete di strade di bonifica, di cui il comprensorio era completamente sprovvisto e che si ravvisa di immediata necessità, sia allo studio e alla compilazione del piano generale di bonifica a tutt'oggi non ancora presentato.

Circa l'accelerazione delle opere pubbliche, queste seguono il normale ritmo in rapporto agli stanziamenti. Risulta, infatti, in corso di esecuzione la strada Dualchi-Silanus ed in avanzata istruttoria la strada da Noragugume alla Bardosu-Ottana e la strada da Isera alla Bardosu-Ottana, mentre è stata autorizzata la progettazione esecutiva della strada cantoniera Tirso-Birori.

Infine, per quanto concerne i progetti di opere di trasformazione fondiaria, nessuna limitazione è stata posta alla loro presentazione e lo sviluppo relativo è, pertanto, in stretto rapporto all'iniziativa dei privati.

Per quanto concerne l'irrigazione del comprensorio in parola, si fa presente che sono stati avviati dalla Cassa gli studi relativi, ma in proposito è da rilevare che la complessità dei problemi coinvolti — anche per i prece-

denti diritti acquisiti per l'utilizzazione idroelettrica di tutte le acque della zona — richiederà adeguato tempo per giungere a soluzioni concrete.

Il Presidente del Comitato dei ministri:
CAMPILLI.

RAPELLI, SANTI, PESSI, BETTOLI E MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire immediatamente presso la direzione generale dell'I.N.A. che non intende provvedere d'autorità nei confronti dei suoi agenti generali di Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze e Napoli per l'applicazione del 7 per cento di aumento dovuto ai lavoratori a seguito dell'aggiustamento della scala mobile, malgrado esista un impegno preso a suo tempo dalla direzione generale dell'I.N.A., nel senso di obbligare gli appaltanti alla osservanza dei contratti collettivi di lavoro. (19292).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20361, del deputato Maglietta, pubblicata a pagina xxxix).

REALI E LAMI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave infortunio accaduto nella miniera della Montecatini a Pomignano (Forlì) nel quale hanno lasciato la vita due operai minatori e altri due sono rimasti gravemente ustionati, per cui ora giacciono in pericolo di vita all'ospedale civile di Cesena.

Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti sono stati presi per soccorrere immediatamente le famiglie delle vittime e nel contempo se disposizioni sono state date per una commissione di inchiesta con rappresentanza dei lavoratori per stabilire le responsabilità. (21691).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il duplice infortunio mortale, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti si è verificato il giorno 4 agosto 1956 nella miniera di zolfo « Formignano », sita nella omonima località del comune di Cesena (Forlì) ed esercita dalla società Montecatini.

Avviso dell'infortunio venne dato per via telegrafica nello stesso giorno al distretto mi-

nerario di Bologna, competente per territorio. Il giorno 6 successivo l'ingegnere capo del distretto citato procedette al sopralluogo d'ufficio ai fini stabiliti dall'articolo 41 del vigente regolamento di polizia mineraria. Il verbale di constatazione, contenente i risultati delle indagini effettuate per ricercare le cause dell'infortunio ed indicare particolareggiatamente tutte le circostanze, è stato rimesso all'autorità giudiziaria, cui è demandato l'accertamento di eventuali responsabilità.

Così disponendo la legge, non può farsi luogo ad altre forme di inchiesta; che, per altro, risulterebbero superflue, attesi gli indicati interventi degli organi tecnico-amministrativi e giudiziari.

Secondo gli accertamenti promossi dall'ufficio minerario predetto, l'infortunio si è verificato nel cantiere n. 5 del 17° livello, ove è in coltivazione un banco di minerale dello spessore di due metri, particolarmente ricco di zolfo (tenore circa 30 per cento) e nel quale l'avanzamento procedeva mediante brillamento elettrico, ad inizio turno, di due volate, opportunamente intervallate, formate ciascuna da due mine caricate con esplosivo antigrisù. L'esplosione, causa del grave infortunio, si è verificata nell'atto del tiro della seconda colata ed ha investito i tre operai addetti al cantiere ed un quarto operaio che si trovava casualmente nelle adiacenze. È noto l'esito dell'infortunio: due morti e due feriti gravi, a seguito delle ustioni e dell'azione tossico-aggressiva dell'anidride solforosa sviluppatesi. Uno dei due feriti, è, poi, deceduto all'ospedale.

È risultato che gli operai infortunatisi si trovavano a non meno di cinquanta metri dalla fronte di abbattimento e che erano state adottate misure di sicurezza per prevenire l'accensione di gas o polveri infiammabili (controllo dell'atmosfera; tiro elettrico delle mine; volate di due sole mine caricate con esplosivo antigrisù; innaffiamento della fronte con acqua a pressione per deprimere le polveri di zolfo).

Le indagini ed i controlli effettuati dall'ufficio minerario portano ad escludere la presenza di grisù nell'atmosfera del cantiere e attribuiscono l'esplosione ad accensione di polvere di zolfo, prodotta e sollevata dal tiro delle mine e innescata da una di queste.

A seguito dell'incidente le misure di sicurezza sopra citate sono state rinforzate e, fra l'altro, si è disposto che le mine siano fatte brillare una alla volta, anziché in volata di due mine ciascuna, come in precedenza.

In aggiunta alle competenze dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., le famiglie dei tre operai deceduti hanno avuto il seguente trattamento:

famiglia operaio Rossi Eugenio: elargizione di lire 200.000 e pensione mensile speciale di lire 12.150;

famiglia operaio Benvenuti Vello: elargizione di lire 200.000 e pensione mensile speciale di lire 16.500;

famiglia operaio Rossi Amedeo: elargizione di lire 200.000 e pensione mensile speciale di lire 23.150.

La pensione speciale mensile è stata calcolata in funzione del carico familiare.

Inoltre i figli dei tre operai parteciperanno alle provvidenze che la società Montecatini elargisce a titolo assistenziale ai figli del personale non in servizio fino all'età di 14 anni.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

ROBERTI. — *Al Ministro per la riforma della burocrazia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ritenuto di impartire alle singole amministrazioni dello Stato, interessate all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, opportune direttive affinché i bandi di concorso per esame speciale fossero emanati in conformità del parere recentemente espresso dal Consiglio di Stato.

Si ricorda che tale parere venne richiesto con motivata relazione dal ministro per la riforma, il quale ebbe ad esprimere la propria soddisfazione per le soluzioni che in esso poi si contennero circa i dubbi sorti in sede di interpretazione del provvedimento.

In assenza delle conseguenti direttive da parte del ministro per la riforma alle amministrazioni statali, talune di queste hanno proceduto alla emanazione di bandi di concorso adottando i criteri restrittivi di interpretazione che avevano già suscitato allarme e disagio nel personale interessato, il quale è ora nuovamente deluso e preoccupato nel constatare che, nonostante tutto, le finalità del provvedimento vengono nuovamente frustate, a causa, principalmente, della grave limitazione determinatasi per il numero dei posti messi a concorso e per la scarsa applicabilità della percentuale del soprannumero.

L'interrogante chiede di conoscere pertanto se il ministro intenda intervenire per l'applicazione dei criteri suggeriti dal Consiglio di Stato, anche ad evitare che pervengano all'alto consesso ricorsi da parte del personale interessato. (21894).

RISPOSTA. — A seguito di difficoltà di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, è stato richiesto un parere del Consiglio di Stato.

Il parere, in considerazione che le questioni esaminate rivestano carattere generale interessante tutte le amministrazioni, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio, competente ad impartire direttive generali a tutte le amministrazioni.

Il Ministro: GONELLA.

ROBERTI E BASILE GIUSEPPE. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Se non ritengano necessario intervenire presso la presidenza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, perché tale ente di Stato in difetto del rispetto contrattuale da parte degli agenti generali delle « sei grandi agenzie I.N.A. » (Roma, Napoli, Firenze, Milano, Genova, Torino) non intenda mantenere fede — nei confronti dei lavoratori delle predette « sei grandi agenzie dell'I.N.A. » — al contratto stipulato in data 21 giugno 1947 fra l'I.N.A. medesima nella persona del suo direttore generale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Contratto che, all'articolo 1 (punto B), suona testualmente così:

« Mantenimento (per i lavoratori delle sei grandi agenzie I.N.A.) del trattamento economico localmente in atto e riconoscimento dei miglioramenti futuri nella stessa misura in cui da successivi accordi sindacali saranno concordati in favore dei dipendenti delle gestioni dirette dell'I.N.A. o, in mancanza delle imprese, così come se a questo effetto permanesse la gestione diretta ».

E ciò, in considerazione del fatto che, sia ai lavoratori delle gestioni dirette dell'I.N.A., che nelle imprese, è stato riconosciuto con gli accordi A.N.I.A.-organizzazioni sindacali dell'11 novembre 1955, un aumento del 7 per cento sulle retribuzioni a valere dal 1° ottobre 1955 e che, ultimamente, a Milano, in occasione del rinnovo del contratto economico per i lavoratori dell'I.N.A. e delle imprese, è stato stipulato il 13 marzo 1956 un accordo che prevede ulteriori aumenti che, a seconda dei gradi, variano dal 5 per cento all'8 per cento, decorrenza 1° gennaio 1956. (20242).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21682, del deputato Castellarin, pubblicata a pagina XVII).

ROBERTI E FOSCHINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere nei confronti della camera di commercio di Napoli per raggiungere una sistemazione il più possibile aderente alla normale struttura dell'istituto. Infatti la camera di commercio di Napoli è ancora retta da una giunta nominata oltre dieci anni fa con criteri empirici, nel periodo di emergenza post-bellica, e che quindi non rappresenta sostanzialmente le categorie interessate, situazione questa che ha determinato un diffuso scontento nelle categorie stesse, una carenza funzionale nei confronti dei compiti che l'Istituto dovrebbe svolgere e persino una prolungata agitazione del personale dipendente, agitazione di cui non si individuano esattamente i motivi e le finalità. Si sottolinea a tal uopo la grave ripercussione che tale posizione irregolare ha avuto di recente sulla cittadinanza e nella stampa napoletana, creando sospetti di situazioni poco chiare. (21879).

RISPOSTA. — Presso la maggior parte delle camere di commercio — ivi compresa quella di Napoli — risultano in carica giunte nominate molti anni fa.

Il progetto di legge sulle camere, predisposto da questa amministrazione, prevede nuovi organi amministrativi su base elettiva. Si assicura che al progetto sarà dato sollecito corso allorquando i Ministeri concertanti manifesteranno l'assenso definitivo loro richiesto.

Questa amministrazione, assolvendo al compito d'istituto della vigilanza sugli enti di competenza, anche quest'anno ha effettuato presso la camera di Napoli una accurata ispezione, che ha messo in rilievo un buon ordinamento dei servizi ed una normale funzionalità.

Il personale dipendente è stato a lungo in agitazione non per motivi imputabili agli organi camerali, bensì per una richiesta, che interessa il personale di tutte le camere, intesa ad ottenere l'istituzione, mediante apposito provvedimento di legge, di ruoli aggiunti.

Tale agitazione è del tutto cessata, anche perché il relativo problema è stato ripreso in esame onde giungere ad una favorevole soluzione. Si aggiunga che sono, come è noto, all'esame del Parlamento due proposte di legge, una del deputato Caroleo e l'altra del senatore Bo, che prevedono, appunto, la istituzione di ruoli transitori per il personale camerale.

Il Ministro: CORTESE.

ROMUALDI. *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, con urgenza, le ragioni per le quali ha ritenuto di dare enorme risalto, attraverso un suo personale discorso e una larga diffusione della notizia attraverso la stampa e la radio, al modestissimo episodio dell'arresto — e vedremo quanto giustificato e legittimo — di un gruppo di giovani torinesi, di cui uno solo, pare, avesse a casa sua una certa quantità di esplosivo, di scarso potenziale e quindi modestamente pericoloso, come è precisato dallo stesso comunicato in cui si dice che l'esplosivo in questione è stato rinvenuto e raccolto sul cinematografico campo di battaglia di *Guerra e pace*; e ciò a dimostrare che probabilmente non si tratta di raccolta a scopi dinamitardi, come si è tentato di far credere da parte del Ministero dell'interno, ma di una semplice e modesta incetta di polveri e di esplosivi per la preparazione di scoppi e di fuochi di artificio, come spesso viene fatto, con infrazioni sarei per dire normali, da privati o da circoli ricreativi, politici o parrocchiali in ogni parte del nostro paese;

e per conoscere inoltre, se non ritiene che tanto clamore per così poco, non certo dovuto a senso di responsabilità nei confronti della pace e della tranquillità pubbliche, non sia una legittima ingerenza del potere esecutivo in campo di propaganda elettorale, e conseguentemente una speculazione politica ai danni di un partito contrario al Governo, ai cui ordini operano con tanto vivace zelo elettorale i dirigenti della questura di Torino. (2658, *grà orale*).

RISPOSTA. — Nella notte dal 14 al 15 aprile 1956 la questura di Torino, a seguito di autorizzazione della magistratura competente, eseguì perquisizioni nel domicilio di dodici giovani dimostranti in quella città, rinvenendo nella abitazione di tre di essi materiale esplosivo ad alto potenziale, consistente in n. 94 tubi di tritolite del peso di circa chilogrammi 10, n. 9 detonatori all'ozoditrato di piombo, metri 6 di miccia a lenta combustione, una bomba da mortaio da 45 millimetri e n. 15 cartucce calibro 7,65 per pistola automatica.

I dodici giovani furono fermati e per nove di essi l'autorità giudiziaria emise ordine di cattura per associazione a delinquere, detenzione di materiale esplosivo per attentare alla pubblica incolumità e detenzione abusiva di armi.

Il tribunale di Torino (terza sezione) nell'udienza del 10 luglio 1956 ha condannato i vari imputati a pene detentive fino a un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

massimo di anni uno e mesi 7 di reclusione e di mesi uno di arresto.

Ciò premesso si osserva che la deplorazione di azioni di questo genere — che sono state riconosciute come reato dall'autorità giudiziaria — non può in alcun modo essere interpretata come una illegittima ingerenza del potere esecutivo né come propaganda elettorale.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

ROSINI. — *Ai Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — in relazione alla risposta data alla sua interrogazione n. 21238 — se non gli risulti che i terreni interessati al progetto di derivazione presentato dal consorzio di secondo grado « Lessinio Euganeo Berico » non siano tutti classificati fra i comprensori di bonifica a norma dell'articolo 3 del regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215, il che importerebbe che quel progetto non potrebbe essere finanziato a norma della legge 10 novembre 1954, n. 1087. Se tali osservazioni sono esatte, appare ingiustificato il comportamento dell'Ufficio del genio civile di Verona, che ritiene di dover mettere in concorrenza la domanda di derivazione del consorzio « Lessinio Euganeo Berico » con le altre presentate in precedenza. (22341).

RISPOSTA. — Si fa presente, in linea generale, che le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti la concessione di derivare ed utilizzare acque pubbliche, si applicano indipendentemente dal fatto che i terreni da irrigare (nel caso di utilizzazione irrigua) siano o meno classificati fra i comprensori di bonifica a norma del regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215 e possano o meno beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per quanto riguarda le richieste di concessioni d'acqua, sono essenzialmente intese ad assicurare, con salvezza dei diritti dei terzi, la migliore e più razionale utilizzazione dell'acqua ed all'uopo sono previsti: l'istituto della concorrenza, che consente nell'interesse generale la presentazione di più progetti per la stessa utilizzazione, e la pubblica apposita istruttoria che, oltre a dare la possibilità ai terzi di far valere i propri diritti ed interessi, fornisce all'amministrazione i necessari elementi di giudizio e le sue definitive determinazioni circa la concessione.

Nel caso particolare, una volta che il consorzio « Lessinio Euganeo Berico », ha pre-

sentato regolare domanda di concessione di acqua pubblica, ad uso irriguo, non può prescindere dall'esaminare tale domanda, a norma degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del richiamato testo unico, sia in via preliminare, nei riguardi della sua ammissibilità ad istruttoria in concorrenza con altre precedenti domande incompatibili, sia ad istruttoria compiuta, nei riguardi dell'accoglimento o meno della domanda stessa e quindi agli effetti della preferenza da dare, a norma del citato articolo 9 del testo unico, tra le domande incompatibili che siano state presentate, accettate ed istruite.

Come già fatto presente, è attualmente in corso l'esame preliminare sulle varie domande presentate per la utilizzazione dell'Adige, ma per i fini che si propone tale esame (ammissibilità ad istruttoria della domanda di concessione d'acqua del consorzio Lessinio Euganeo Berico, a norma degli articoli 7 ed eventualmente 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775) è del tutto irrilevante il fatto, cui si riferisce l'onorevole interrogante, che i terreni da irrigare siano o meno classificati in comprensori di bonifica, e siano o meno applicabili, al caso, i benefici della legge 10 novembre 1954, n. 1087.

D'altra parte l'ordinanza di istruttoria, che sarà emessa a seguito di tale esame e che sarà resa pubblica nelle dovute forme, darà la possibilità a chiunque vi abbia interesse di far valere le proprie ragioni, oltre che in sede amministrativa, anche, eventualmente, in sede giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi la direzione Marinarsen, che pure ha trattenuti i contributi previdenziali agli operai sfollati negli anni 1955 e 1956 dell'arsenale di Brindisi, non ne ha ancora effettuato il versamento alla previdenza sociale, per cui questa si trova nella impossibilità di evadere le domande di pensione di detti operai sfollati, creando fra essi un vivo malcontento; e se non credono opportuno intervenire presso la direzione inadempiente affinché siano compiuti i dovuti versamenti alla previdenza sociale per la liquidazione delle pensioni a questi vecchi lavoratori che da mesi attendono invano. (21724).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

La posizione assicurativa degli ex dipendenti cui si riferisce l'onorevole interrogante è in corso di regolarizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa
BOVETTI

SORGI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali disposizioni relative all'applicazione della legge 3 maggio 1955, numero 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, egli intende dare agli uffici da lui dipendenti, i quali finora non hanno ritenuto dare alcuna assicurazione circa la cessazione dell'attuale sistema di appalto. La considerazione della precarietà del lavoro dei giornalieri addetti al facchinaggio, una corretta interpretazione della legge citata ed il severo giudizio che il Ministero del lavoro, con circolare del 10 gennaio 1956, n. 6/21/VIII, pronuncia sulla sostanziale simulazione di certi contratti di appalto e sulla inutilità di tale mediazione tra l'effettivo datore di lavoro ed il lavoratore, devono indurre il Ministero dei trasporti a dare assicurazione che gli attuali contratti di appalto per i lavori di facchinaggio non saranno rinnovati al loro scadere, mentre devono esse poste allo studio soluzioni che facilitano contratti diretti con i lavoratori, almeno in forma cooperativa, onde la amministrazione dello Stato sia di esempio nella eliminazione dei lucri derivanti da mediazioni inutili e senza rischio e nella attuazione di provvedimenti informati ad uno spirito di sempre più profonda solidarietà umana e cristiana. (22636).

RISPOSTA. — 1°) La citata circolare del Ministero del lavoro, riferendosi alla vigente disciplina giuridica del collocamento (legge 29 aprile 1949, n. 264), tratta dei casi di imprese che, per l'espletamento di prestazioni rientranti direttamente nel loro processo produttivo o lavorativo e quindi proprie dei prestatori d'opera in rapporto di dipendenza diretta, ricorrono, attraverso simulati contratti d'appalto, ad altre imprese, le quali non fanno altro che dare il semplice apporto (fornitura) della mano d'opera occorrente all'impresa committente; e ciò in violazione dell'anzidetta disciplina sul collocamento.

La questione, quindi, non può riguardare i servizi di carico e scarico e di manipolazione delle merci, dei combustibili e degli altri materiali, che le pubbliche amministrazioni, e in particolare quella delle ferrovie dello Stato, affidano per proprio conto in appalto ad imprese private in genere, tra le quali le cooperative di facchini e le altre cooperative di la-

voro; anche perché tali servizi appaltati non consistono in una pura e semplice fornitura di mano d'opera, ma comportano un'organizzazione tecnica ed economica, sia pure minima, a rischio dell'impresa. Ché, se la questione si volesse ritenere attinente anche agli anzidetti appalti di servizi, allora non ne dovrebbero restare indenni neppure le cooperative o carovane di facchini, in quanto negli esaminati casi irregolari di imprese cosiddette appaltatrici, che effettuano semplici forniture di mano d'opera ad altre imprese, la circolare del Ministero del lavoro comprende espressamente anche le cooperative in genere.

2°) L'oggetto della disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407, non si riferisce affatto ai suddetti appalti di servizi; ed invero è ben precisata, dall'articolo 1, primo comma, la limitazione ai soli « lavori dei facchini liberi esercenti, (isolati o riuniti in carovane o cooperative), per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 ».

Anche dalla relazione che accompagnò la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Pastore e Morelli, e dai successivi atti relativi alla discussione ed approvazione della proposta stessa, riunita con quella precedente degli onorevoli Magno e Lizzadri, emerge chiaramente che le norme della legge riguardano unicamente le attività di libero facchinaggio, considerate tali dal citato articolo 121, salvo le esclusioni previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo 1.

Il ripetuto articolo 121 stabilisce che « ... non può essere esercitato il mestiere ambulante di ...facchino, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Sembra evidente quindi che la nuova legge che rappresenta una più organica e concreta disciplina per i facchini esercenti il « mestiere ambulante » — isolatamente o collettivamente in carovane o cooperative — si riferisce alla attività saltuaria delle operazioni di facchinaggio che interessano i privati, anche se si svolgono in impianti pubblici, e non ai servizi continuativi di cui abbisognano direttamente le pubbliche amministrazioni e che esse per proprio conto, affidano in appalto ad imprese.

A conferma di ciò stanno anche i casi di esclusione dalla nuova disciplina, indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 1, casi che riguardano appunto operazioni di facchinaggio svolgentisi in pubblici impianti, ma pur sempre interessanti i privati, come il ca-

rico e lo scarico delle merci nei porti ed aeroporti per cento delle compagnie di navigazione e degli utenti di esse, il facchinaggio dei bagagli a mano per conto dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie e quello del grano portato all'ammasso per conto degli agricoltori o dall'ammasso prelevato per conto delle industrie molitorie.

Vale infine aggiungere che non sembra possa fondatamente ritenersi che il legislatore abbia inteso sottrarre alla nuova disciplina alcuni lavori di facchinaggio interessanti i privati, in quanto « regolati con particolari norme di legge o di regolamento », e non proprio i servizi occorrenti direttamente alle pubbliche amministrazioni, che, come tutti gli affidamenti e commesse per conto delle medesime, sono appunto regolati da particolari norme di legge e di regolamento, con il sistema delle gare e delle trattative private (legge e regolamento di contabilità generale dello Stato, legge organica e norme regolamentari delle ferrovie dello Stato; legge comunale e provinciale).

3°) Va per altro considerato che, attraverso le gare e le trattative private, numerosi sono gli appalti di servizi di manipolazione e facchinaggio merci e materiali e di servizi di altro genere, che vengono affidati dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato alle cooperative.

In particolare, alle carovane e cooperative di facchini, che sono concessionarie — ed esse soltanto lo sono — del servizio bagagli a mano per conto del pubblico nelle stazioni, vengono appaltati a trattativa privata singola, in via di integrazione, i servizi di facchinaggio delle merci e dei bagagli registrati e di pulizia degli atrii e dei piazzali di stazione.

Il Ministro ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'industria e commercio e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere (anche a seguito di analogo precedente interrogazione) se non ritenga opportuno consentire una congrua proroga dei termini stabiliti con apposito provvedimento per l'ammodernamento dei laboratori di panetteria, accogliendo i voti dei panificatori a mano meridionali — e della Lucania in particolare — i quali non hanno avuto, sino ad oggi, la possibilità di attrezzare meccanicamente i propri impianti soprattutto per mancanza di mezzi finanziari.

Si tenga presente che, ove non si concedesse la proroga richiesta, centinaia di famiglie verrebbero messe sul lastrico, aggravando

la già tragica situazione del modesto ed instabile commercio meridionale. (21826).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

È stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1956, n. 228, la legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante nuove norme sulla panificazione. Tale legge ha abrogato le precedenti disposizioni in materia, previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e, nel disciplinare il cennato settore industriale, ha, fra l'altro, stabilito nell'articolo 15 i nuovi termini per la trasformazione delle attrezzature dei panifici attualmente in esercizio, rispettivamente in 3, 6 e 9 anni, a seconda della densità della popolazione dei relativi centri abitati.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se — data l'importanza delle miniere di bauxite del territorio garganico e delle province limitrofe — e l'incidenza del costo del trasporto del materiale grezzo negli stabilimenti industriali di trasformazione siti nelle province settentrionali e la necessità di incrementare in Puglia lo sviluppo di nuove fonti di lavoro — non ritengano di stimolare, anche attraverso le industrie controllate dallo Stato, il sorgere di stabilimenti per la trasformazione della bauxite in territorio garganico. (21836).

RISPOSTA. — La trasformazione *in loco* della bauxite non appare, al momento, possibile perché difettano le condizioni che la renderebbero economicamente conveniente.

La prima trasformazione della bauxite conduce alla allumina anidra, che trova, a sua volta, l'impiego di gran lunga più importante nella fabbricazione dell'alluminio metallico. Pertanto, l'eventuale maggiore produzione di allumina è condizionata dal sorgere di nuove fabbriche di alluminio.

Come è noto, i due stabilimenti che producono allumina, ubicati a Porto Marghera (Venezia) sopperiscono già più che adeguatamente al fabbisogno delle nostre fabbriche di alluminio.

Occorre, inoltre, considerare che la fabbricazione dell'alluminio comporta la disponibilità di energia elettrica a bassissimo costo in quantitativi ingenti (utilizzo di 20+21 chilowattora per ogni chilogrammo di alluminio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

prodotto), disponibilità a bassissimo costo che attualmente non sussiste in misura adeguata nel nostro Paese, in particolare nelle regioni del Meridione. Del resto, anche l'energia che sarà prodotta dagli impianti elettrici in corso di realizzazione, non potrà competere per prezzo con quella di cui dispongono altri paesi con attrezzate industrie dell'alluminio, quali gli Stati Uniti, il Canada e la Norvegia, ove l'energia, destinata a tale industria, è ceduta per l'equivalente di 1+2 lire al chilovattora.

Solo — come si è detto — eventuali condizioni particolarmente favorevoli, che consentano il sorgere di nuovi stabilimenti per la produzione dell'alluminio in Italia, potranno anche rendere conveniente la realizzazione di altre fabbriche di alluminio oltre le due indicate.

Il Ministro dell'industria e del commercio · CORTESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di sistemazione della strada statale n. 92, nel tratto torrente Favoleto-Corleto-Sant'Arcangelo (Potenza), resa impraticabile dall'incuria e dal maltempo, tanto da compromettere l'incolumità dei pedoni e degli automobilisti, tenendo presente che la realizzazione della indispensabile opera pubblica, servirebbe anche ad assorbire una larga aliquota della mano d'opera disoccupata dai vicini comuni di Gallicchio, Missanello ed Armento (Potenza). (21917).

RISPOSTA. — Il tronco stradale Corleto-Fiume Favoleto-Sant'Arcangelo della statale n. 92, si trova in discrete condizioni di transitabilità.

Per quanto il piano viabile a *macadam* semplice di detto tronco ovviamente risenta delle variazioni stagionali, come si è verificato nel trascorso periodo estivo molto siccitoso, esso non si trova in condizioni peggiori di altre strade non ancora depolverizzate.

Il compartimento della viabilità di Potenza ha comunque provveduto ad eseguire i lavori per riparare i danni alluvionali causati al tronco predetto ed ha inoltre in corso lavori di consolidamento resisi necessari a causa di frane.

Sono stati, inoltre, approvvigionati i materiali occorrenti per provvedere alla manutenzione di detto tronco, per cui è da ritenere che in seguito a tali ultimi lavori le condizioni di transitabilità saranno certamente migliorate.

Per la sistemazione definitiva del tronco suddetto è stata già redatta apposita perizia dell'imposta di lire 360 milioni, spesa che le attuali disponibilità di bilancio non consentono di affrontare.

Si assicura, comunque, che la suddetta necessità sarà tenuta presente in sede di formulazione dei programmi dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con i fondi che verranno assegnati per tali lavori ed in relazione alle altre analoghe esigenze.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita ultimazione della strada Castelsaraceno-San Chirico Raparo (Potenza), per la quale sono già stati spesi 100 milioni, tenendo conto che il breve tratto, di appena 14 chilometri, servirebbe a collegare direttamente i due paesi e soprattutto San Chirico Raparo con Lagonegro, evitando un giro vizioso che allunga il percorso di ben 40 chilometri.

La strada in questione è stata costruita quasi totalmente e si è arrestata quando sembrava ormai al termine, per difficoltà economiche delle due appaltatrici che dovevano costruire un ponte; questa situazione contribuisce a rendere inutili i cento milioni già spesi, per il deperimento cui va incontro la strada, mentre la realizzazione darebbe vita, respiro e avvenire ad un paese tagliato fuori del consorzio civile. (21918).

RISPOSTA. — I lavori della strada Castelsaraceno-San Chirico Raparo, finanziati da parte della Cassa per il Mezzogiorno, sono in corso di esecuzione a cura dell'Ente irrigazione della Puglia e Lucania con sede in Potenza.

Infatti la costruzione di tale strada è in pieno sviluppo su due tronchi: il primo Castelsaraceno-torrente Racanello già ultimato ed il secondo San Chirico Raparo-torrente Racanello in corso di esecuzione.

La maggiore difficoltà incontrata concerneva l'opera di attraversamento del torrente Racanello per i gravi dissesti in atto nelle due sponde del torrente stesso.

Comunque l'Ente irrigazione ha già provveduto a redigere il relativo progetto che è già stato approvato e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno ed i lavori, affidati all'impresa Mitidieri Vincenzo, che ha sostituito l'impresa Petrocelli a cui carico è stata pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1956

nunciata dichiarazione di fallimento in data 9 giugno 1954, sono attualmente in pieno sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se abbia notizia dell'inaudita ingiustizia a danno della signora Calciano Adele da Ferrandina (Matera), vedova del caduto in guerra Serrano Italo, la quale attende di ottenere la pensione di guerra da ben tredici anni.

Per colmo di beffa la signora Calciano ha dovuto rinnovare cinque volte i documenti richiesti, perché ogni volta sono andati smarriti negli uffici competenti, mentre la vedova, nullatenente, ammalata e con una figlia a carico, considera con molta perplessità la diligente burocrazia italiana. (21941).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno stanziare i fondi necessari per ultimare un gruppo di una decina di casette rurali costruite fin dal 1938-39 nel rione Serra del comune di Ferrandina (Matera), abbandonate alle intemperie ed alla distruzione, mentre servirebbero ottimamente per tanti cittadini del comune che vivono in disagiatissime condizioni economiche.

Si tenga presente che le casette in questione (che facevano parte di un complesso rurale che prevedeva illuminazione, fognature, chiesetta, scuole, ecc.), sono complete dei muri perimetrali, mentre mancano di copertura, infissi ed intonaci, per cui la popolazione e le autorità di Ferrandina si domandano quale ostacolo si opponga alla realizzazione dell'importante opera pubblica. (21956).

RISPOSTA. — La richiesta dell'onorevole interrogante esula dalla competenza di questa amministrazione.

Da accertamenti effettuati è risultato che l'Istituto autonomo case popolari per la provincia di Matera iniziò nel 1941, con propri fondi, la costruzione di case popolari nel rione Santa Maria di Loreto (e non Serra) del comune di Ferrandina. I lavori, però, dovettero essere sospesi a causa degli eventi bellici.

Dopo la guerra l'Istituto predetto, d'accordo con l'amministrazione comunale di

Ferrandina, decise di non riprendere la costruzione degli alloggi, soprattutto per l'eccessiva distanza della zona dall'abitato (chilometri 2) e, in conseguenza, con deliberato 28 marzo 1952, n. 229, cedeva suolo e rustico delle costruzioni all'Ente pugliese di cultura popolare e professionale di Bari, per la costruzione di un orfanotrofio con indirizzo a mestieri connessi alla attività agricola.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare presso la Cassa depositi e prestiti il disbrigo delle seguenti pratiche di mutuo inoltrate dal comune di Ferrandina:

1°) lire 22 milioni per il completamento delle fognature del comune;

2°) lire 30 milioni per la sistemazione delle strade interne e periferiche;

3°) lire 60 milioni per la costruzione di un mercato coperto;

4°) lire 1 milione per la costruzione di un gabinetto di decenza.

Si tenga presente, in proposito, che la esecuzione delle indispensabili opere pubbliche, oltre a sistemare uno dei più importanti centri della provincia di Matera, servirebbe ad offrire una possibilità di lavoro alla numerosa mano d'opera disoccupata, specialmente in previsione della imminente stagione invernale. (22109).

RISPOSTA. — Alla Cassa depositi e prestiti non risultano pervenute le domande del comune di Ferrandina per mutui di lire 22 milioni per fognatura, lire 30 milioni per sistemazione strade interne, lire 60 milioni per mercato coperto e lire 1 milione per gabinetto di decenza.

Si soggiunge che la Cassa dà la precedenza al finanziamento delle opere pubbliche assistite dal contributo statale.

Inoltre, data la contrazione delle disponibilità a fronte delle richieste di prestiti, la Cassa da tempo dà la preferenza al finanziamento delle opere che, salvo il contributo statale, si risolvono per il resto a totale carico degli enti mutuatari, come scuole, acquedotti, fognature, cimiteri, ecc.

Per i mercati invece i proventi relativi possono anche consentire un finanziamento non statale.

Anche la sistemazione di strade è stata da tempo pretermessa, dandosi la precedenza al finanziamento di opere di nuova costruzione e di prima e più imprescindibile necessità.

D'altro canto la sistemazione di strade è opera di manutenzione di durata inferiore a quella degli oneri di un mutuo trentacinquennale quali quelli d'istituto della Cassa, che in conseguenza, come ovvio, finanzia a preferenza opere di maggior durata e rilievo.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un valido e concreto aiuto statale al comune di Cersosimo (Potenza), per l'apertura di un ambulatorio pediatrico, tenendo conto che — giusta richiesta della prefettura — l'amministrazione comunale ha ottenuto la disponibilità dei locali necessari per un periodo di nove anni. (22187).

RISPOSTA. Si risponde a nome del ministro dell'interno. L'opera nazionale maternità e infanzia ha autorizzato la Federazione di Potenza a ripristinare il funzionamento del consultorio materno pediatrico nel comune di Cersosimo.

L'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITÒ.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia notizia del fatto che nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza prestano servizio alcuni sottufficiali, col grado di vicebrigadiere e con anzianità 1950 i quali, nonostante i sette anni di permanenza nel grado, e pur dichiarati idonei all'avanzamento e avendone maturato il diritto, attendono ancora la promozione al grado superiore, mentre sarebbe prevista dai regolamenti vigenti una permanenza di soli due anni.

Per conoscere infine se non si ritenga opportuno concedere le attese promozioni, con anzianità retroattiva, anche perché è difficile trovare altro esempio di analogo trattamento verso sottufficiali di qualsiasi arma o corpo dell'esercito italiano. (22360).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, le promozioni al grado di brigadiere di pubblica sicurezza, vengono conferite, per un quarto dei posti disponibili, mediante esami di concorso e, per tre quarti, per anzianità.

In relazione alla disponibilità dei posti nel relativo organico, in data 1° luglio 1955, furono conferite, previo concorso per esami, n. 172 promozioni al grado di brigadiere, e, in data 16 dicembre 1955, furono conferite altre 567 promozioni per anzianità.

Successivamente a tale data non è stato possibile far luogo a nuove promozioni nello stesso grado per mancanza di posti disponibili nel relativo organico.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire una sezione di pretura nel comune di Montalbano Jonico (Matera), che conta ben 15 mila abitanti e dipende — per l'amministrazione della giustizia — dalla pretura di Pisticci distante dal comune 40 chilometri, con grave disagio della popolazione ed aggravio di lavoro per l'ufficio titolare. (22361).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Montalbano Jonico, diretta ad ottenere la istituzione in quel centro di una sezione staccata di pretura, potrà essere esaminata soltanto dopo l'approvazione del disegno di legge — ora pendente presso il Senato della Repubblica — che riguarda: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (Senato Documento numero 1537).

Il Ministro: MORO.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritengano giusto di disporre che una parte dei fondi concessi recentemente alla Cassa del Mezzogiorno dalla Banca internazionale per la ricostruzione venga destinato per il completamento del doppio binario ferroviario sulla Lecce-Bologna e per la elettrificazione del tratto Bari-Lecce.

Innegabili vantaggi deriverebbero dalla esecuzione di tali opere alla economia meridionale. Mano d'opera disoccupata troverebbe impiego risolvendo drammi e tragedie di tante famiglie di lavoratori e lo stesso porto di Brindisi risorgerebbe a nuova vita per convenienti traffici ed operosità. (22439).

RISPOSTA. — I prestiti della B.I.R.S. alla Cassa per il Mezzogiorno non sono concessi in modo che la Cassa stessa possa destinare il ricavato con criteri da stabilirsi *a posteriori*.

La B.I.R.S. indica i settori verso i quali ritiene opportuno rivolgere i finanziamenti e sceglie, conseguentemente, per ciascuno di tali settori fra i progetti che le vengono presentati.

Avendo, finora, la B.I.R.S. escluso il settore ferroviario nessun progetto ad esso relativo poteva esserle presentato.